SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 settembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. **257.**

Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004;

Vista la direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni 2ª, 11ª, 12ª e 14ª del Senato della Repubblica, nonché delle Commissioni riunite XI e XII e della Commissione XIV della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico, per gli affari regionali e le autonomie locali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 626 del 1994», è sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.».

Art. 2.

Recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro

1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo n. 626 del 1994 è inserito il seguente:

«TITOLO VI-*bis*

PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 59-*bis.*

Campo di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente titolo si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

Art. 59-*ter.*

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:

a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;

b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;

c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;

d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;

e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;

f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

Capo II

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 59-*quater.*

Individuazione della presenza di amianto

1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.

2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, applica le disposizioni previste dal presente titolo.

Art. 59-*quinquies.*

Valutazione del rischio

1. Nella valutazione di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 59-*sexies*, 59-*quinquiesdecies* e 59-*sexiesdecies*, comma 2, nelle seguenti attività:

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;

c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.

Art. 59-*sexies.*

Notifica

1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 59-*bis*, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.

2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

a) ubicazione del cantiere;

b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;

c) attività e procedimenti applicati;

d) numero di lavoratori interessati;

e) data di inizio dei lavori e relativa durata;

f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.

4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

Art. 59-*septies.*

Misure di prevenzione e protezione

1. In tutte le attività di cui all'articolo 59-*bis*, l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 59-*decies*, in particolare mediante le seguenti misure:

a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;

b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;

c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;

d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

e) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

Art. 59-*octies.*

Misure igieniche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59-*quinquies*, comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo 59-*bis*, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:

a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:

1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;

2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;

3) oggetto del divieto di fumare;

b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;

d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;

e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;

f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di ogni utilizzazione.

Art. 59-*nonies.*

Controllo dell'esposizione

1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 59-*decies* e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.

2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.

4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 8. I campioni prelevati sono successivamente analizzati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 1996.

5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

6. Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma 1, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

Art. 59-*decies.*

Valore limite

1. Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.

2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause del supe-

ramento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.

4. In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie; tale uso non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata al minimo strettamente necessario.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.

Art. 59-*undecies.*

Operazioni lavorative particolari

1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è prevedibile che l'esposizione dei lavoratori superi il valore limite di cui all'articolo 59-*decies*, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare le seguenti:

a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali e ne esige l'uso durante tali lavori;

b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;

c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;

d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 18 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.

Art. 59-*duodecies.*

Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.

3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.

4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;

c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;

d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 59-*decies*, delle misure di cui all'articolo 59-*undecies*, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;

g) natura dei lavori e loro durata presumibile;

h) luogo ove i lavori verranno effettuati;

i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;

l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera *d)* ed *e)*.

5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 59-*sexies*.

7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.

Art. 59-*terdecies.*

Informazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:

a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;

b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;

c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;

d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;

e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 59-*decies* e la necessità del monitoraggio ambientale.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 59-*decies*, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, in caso d'urgenza, li informa delle misure adottate.

Art. 59-*quaterdecies.*

Formazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.

2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;

b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;

c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;

d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;

e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

f) le procedure di emergenza;

g) le procedure di decontaminazione;

h) l'eliminazione dei rifiuti;

i) la necessità della sorveglianza medica.

3. Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *h)*, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Art. 59-*quinquiesdecies.*

Sorveglianza sanitaria

1. Fermo restando l'articolo 59-*quinquies*, comma 2, i lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;

b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica;

c) all'atto della cessazione dell'attività comportante esposizione, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico competente;

d) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la cessazione dell'esposizione all'amianto. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti.

3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.

4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria.

Art. 59-*sexiesdecies.*

Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 59-*quinquiesdecies*, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera *d)*. Il datore di lavoro, per il tramite del servizio di prevenzione e protezione, comunica al medico competente i valori di esposizione individuali, al fine del loro inserimento nella cartella sanitaria e di rischio.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro, iscrive i lavoratori esposti nel registro di cui all'articolo 70, comma 1.

3. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Il datore di lavoro, in caso di cessione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 2.

5. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.

Art. 59-*septiesdecies.*

Mesoteliomi

1. Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 71, con la costituzione di un apposito registro nazionale presso l'ISPESL.».

Art. 3.

Sanzioni

1. All'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «49-*quinquies*, commi 1 e 6;» sono inserite le seguenti: «59-*quinquies*, commi 1 e 3;»;

b) al comma 2, lettera *a)*, dopo le parole: «56, comma 2; 58;» sono inserite le seguenti: «59-*sexies*, commi 1, 2 e 4; 59-*septies*; 59-*nonies*, comma 1; 59-*decies*; 59-*undecies*; 59-*duodecies*, commi da 1 a 4; 59-*terdecies*; 59-*quaterdecies*; 59-*quinquiesdecies*, commi 1, 2 e 3; 59-*sexiesdecies*, commi 1, secondo periodo, e 2;»;

c) al comma 2, lettera *b)*, dopo le parole: «56, comma 1; 57;» sono inserite le seguenti: «59-*quater*, comma 1; 59-*octies*;»;

d) al comma 2, dopo la lettera *b-bis*), è aggiunta la seguente: «*b-ter*) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro 1.000 per la violazione degli articoli 59-*sexies*, comma 3, e 59-*duodecies*, commi 5 e 7.»;

e) al comma 3, dopo le parole: «11;» sono inserite le seguenti: «59-*nonies*, comma 3; 59-*sexiesdecies*, commi 3 e 4;».

Art. 4.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del titolo VI-*bis* del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, introdotte dall'articolo 2, afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal medesimo titolo.

Art. 5.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

Art. 6.

Invarianza degli oneri

1. All'attuazione degli articoli dal 59-*bis* al 59-*septiesdecies* del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

TURCO, *Ministro della salute*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 18 aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro», modificato da ultimo dal decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario.

— La direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, è pubblicata nella G.U.U.E. 15 aprile 2003, n. L 97.

— La direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, è pubblicata nella G.U.C.E. 24 settembre 1983, n. L 263.

— La direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro è pubblicata nella G.U.C.E. 29 giugno 1989, n. L 183.

— La direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro, è pubblicata nella G.U.C.E 30 dicembre 1989, n. L 393.

— La direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, è pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 393.

— La direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro, è pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 393.

— La direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori, è pubblicata nella G.U.C.E. 21 giugno 1990, n. L 156.

— La direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali è pubblicata nella G.U.C.E. 21 giugno 1990, n. L 156.

— La direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro è pubblicata nella G.U.C.E. 26 luglio 1990, n. L 196.

— La direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1990, n. L 374.

— La direttiva 93/88/CEE del Consiglio del 12 ottobre 1993 che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, è pubblicata nella G.U.C.E. 29 dicembre 1993, n. L 268.

— La direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, è pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1995, n. L 335.

— La direttiva 97/42/CE del Consiglio del 27 giugno 1997 che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, è pubblicata nella G.U.C.E. 8 luglio 1997, n. L 179.

— La direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, è pubblicata nella G.U.C.E. 5 maggio 1998, n. L 131.

— La direttiva 99/38/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni, è pubblicata nella G.U.C.E. 1º giugno 1999, n. L 138.

— La direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, è pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 2001, n. L 195.

— La direttiva 99/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive, è pubblicata nella G.U.C.E. 28 gennaio 2000, n. L 23.

Note all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e le direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 2001/45/CE, 99/92/CE e 2003/18/CE si veda in nota alle premesse.

— La direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, è pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 2001, n. L 195.

— La direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore), è pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2003, n. L 42.

— La direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, è pubblicata nella G.U.U.E 15 aprile 2003, n. L 97.

Note all'art. 2:

— Per la direttiva 2003/18/CE si veda in nota all'art. 1.

— Per la direttiva 83/477/CEE e per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda in nota alle premesse.

— La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 1992, n. 87, supplemento ordinario.

Nota all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 89 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 89 *(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti).* — 1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4 commi 2, 4, lettera *a)*, 6, 7 e 11, primo periodo; 49-*quinquies*, commi 1 e 6; *59-quinquies*, commi 1 e 3; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera *a)*; 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-*ter*.

2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *h)*, *l)*, *n)* e *q)*; 7, comma 2; 12, commi 1, lettere *d)* ed *e)* e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 5; 36, comma 8-*ter*, 36-*bis*, commi 5, 6; 36-*ter*; 36-*quater*, commi 5 e 6; 36-*quinquies*, comma 2, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *d)* e *g)* e 5; 48; 49, comma 2; 49-*quinquies*, commi 2, 3 e 7; 49-*sexies*, comma 2; 49-*septies*, comma 1; 49-*octies*; 49-*nonies*; 49-*decies*, commi 1, 2 e 4; 49-*undecies*, comma 3, secondo periodo; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; *59*-sexies*, commi 1, 2 e 4; 59*-septies*; 59*-nonies*, comma 1; 59*-decies*; 59*-undecies*; 59*-duodecies*, commi da 1 a 4; 59*-terdecies*; 59*-quaterdecies*; 59*-quinquiesdecies*, commi 1, 2 e 3, 59*-sexiesdecies*, commi 1, secondo periodo, e 2;* 72-*quater*, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-*sexies*; 72-*septies*; 72-*novies*, commi 1, 3, 4 e 5; 72-*decies*, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera *b)*; 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2, 88-*quater*, comma 2; 88-*sexies*; 88-*septies*, comma 2; 88-*octies*, commi 1 e 2; 88-*undecies*;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere *b)* e *c)*, 5, lettere *c)*, *f)*, *g)*, *i)*, *m)* e *p)*; 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*; 21; 37; 43, comma 4, lettere *c)*, *e)* ed *f)*; 49, comma 1; 56, comma 1; 57; *59*-quater, *comma 1; 59*-octies*; 72-octies*, commi 1, 2 e 3, 72-*decies*, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2;

b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-*ter*, 36-*quater*, commi 1, 3 e 4, 36-*quinquies*, comma 1.

b-ter) *con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro 1.000 per la violazione degli articoli 59*-sexies*, comma 3, e 59*-duodecies*, commi 5 e 7*;

3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera *o)*, e 8; 8, comma 11; 11; *59*-nonies*, comma 3; 59*-sexiesdecies*, commi 3 e 4*; 70, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87, commi 3 e 4.».

Nota all'art. 4:

— L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, dispone:

«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

Nota all'art. 5:

— Il capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1991, n. 200, supplemento ordinario, abrogato dal presente decreto, recava: «Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro.».

06G0277

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 2006.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture on. dott. Angelo Capodicasa, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 2006, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato.

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 4 agosto 2006, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott. Angelo Capodicasa, conferitagli dal Ministro delle infrastrutture;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture on. dott. Angelo Capodicasa è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 agosto 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DI PIETRO, *Ministro delle infrastrutture*

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 183

06A08365

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la relazione del sindaco del comune di Messina datata luglio 2006;

Considerata la assoluta specificità del tessuto urbano della città di Messina la quale, per la sua posizione geografica, costituisce il punto di convergenza del sistema regionale dei trasporti ed assolve al ruolo di giuntura del sistema con la piattaforma continentale;

Considerata la particolare conformazione della città che si estende in lunghezza secondo una unica direttrice di attraversamento nella quale transita sia il 70% dell'interscambio siciliano che la totalità dei mezzi pesanti e leggeri proveniente o diretta verso il continente generando, nel perimetro urbano, frequenti ed elevate situazioni di rischio, anche attese le gravi carenze infrastrutturali esistenti in relazione all'elevata possibilità di situazioni di rischio sismico;

Considerato che la congestione del traffico in ambito urbano incide gravemente sulla sicurezza della collettività locale, causando problemi di ordine pubblico e di salute per la collettività stessa;

Ritenuta la necessità di porre in essere iniziative per un alleggerimento della tensione del traffico, che mette in crisi tutto il sistema circolatorio urbano, anche attraverso la realizzazione di vie di fuga, e attesa la necessità di adottare misure finalizzate per realizzare uno scorrimento veicolare maggiormente fluido, indispensabile per consentire, tra l'altro, l'effettuazione delle attività di soccorso in ambito cittadino;

Ritenuta, inoltre, la esigenza di decongestionare l'area interna della città attraverso la realizzazione di aree di sosta e parcheggi di scambio che, opportunamente attrezzate, possono rispondere, in caso di emergenza, alle esigenze di primo soccorso;

Ritenuto quindi che le situazioni sopra evidenziate realizzano una condizione di pericolo per persone e cose, sicché ricorrono i presupposti previsti dalla normativa vigente per la dichiarazione dello stato di emergenza, anche sulla base di quanto statuito in materia dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato - Sez. IV, decisione n. 2361/2000);

Considerato che risulta urgente predisporre e realizzare un programma straordinario di interventi ed opere di emergenza ritenuti necessari, che consenta un celere ripristino delle normali condizioni di vita, al fine di rimuovere le specifiche situazioni di rischio connesse alla situazione del traffico cittadino;

Atteso che, anche al fine di migliorare e rendere più razionale la circolazione del traffico, risulta improcrastinabile, stante la predetta situazione di particolare gravità, attivare degli interventi straordinari ed urgenti finalizzati a fronteggiare le situazioni emergenziali attinenti alla mobilità;

Considerato, altresì, che senza l'adozione di tali misure straordinarie, il peculiare contesto in atto, non fronteggiabile con l'attuazione di interventi in via ordinaria, non potrebbe che irrimediabilmente acutizzarsi;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 settembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A08366

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Napoli.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la richiesta del sindaco di Napoli, in data 7 agosto 2006;

Considerato che il tessuto urbano della città di Napoli, caratterizzato da un'estensione territoriale particolarmente ampia, da una notevole densità abitativa, da un sottosuolo fortemente instabile e dalla presenza, in coincidenza del centro urbano, di un'area portuale in costante e continuo sviluppo, soffre di un notevole aggravio dei problemi nel settore del traffico e della viabilità;

Tenuto conto, in particolare, della conformazione del centro storico della città, che, dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, presenta una stratificazione di beni archeologici ed al contempo è sede di una forte residenzialità;

Considerato che la situazione emergenziale in atto nella città di Napoli, relativa al traffico ed alla mobilità, presenta peculiarità tali da condizionare negativamente la qualità della vita e le relazioni sociali ed economiche dei cittadini per i suoi riflessi indotti;

Considerata, altresì, la forte vocazione turistica della città di Napoli che genera quotidianamente, e particolarmente nei fine settimana, una notevole intensificazione dei flussi di traffico veicolare peggiorando lo stato della qualità dell'ambiente atmosferico che, soprattutto in corrispondenza delle limitate vie di accesso e di uscita della città, risulta particolarmente degradato;

Ritenuta la necessità di porre in essere iniziative per un alleggerimento della tensione del traffico, che mette in crisi tutto il sistema circolatorio urbano, anche attraverso la realizzazione di aree di sosta e parcheggi di scambio al fine di decongestionare il centro della città;

Ritenuto, quindi, che le situazioni sopra evidenziate realizzano una condizione di pericolo per persone e cose, sicché ricorrono i presupposti previsti dalla normativa vigente per la dichiarazione dello stato di emergenza, anche sulla base di quanto statuito in materia dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato - Sez. IV, decisione n. 2361/2000);

Considerato che risulta urgente predisporre e realizzare un programma straordinario di interventi ed opere

di emergenza necessari ad un celere ripristino delle normali condizioni di vita, al fine di rimuovere le specifiche situazioni di rischio connesse alla situazione del traffico cittadino;

Atteso che, anche al fine di migliorare e rendere più razionale la circolazione del traffico, è improcrastinabile, stante la predetta situazione di particolare gravità, attivare degli interventi straordinari ed urgenti finalizzati a fronteggiare le situazioni emergenziali attinenti alla mobilità;

Considerato, altresì, che senza l'adozione di tali misure straordinarie, il peculiare contesto in atto, non fronteggiabile con l'attuazione di interventi in via ordinaria, non potrebbe che irrimediabilmente acutizzarsi;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 settembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A08367

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 settembre 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 settembre 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 55.421 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 settembre 2006 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 14 settembre 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a

oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 settembre 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano —- nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A08340

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 luglio 2006.

Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1970, recante norme per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, recante norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, relativo all'attuazione delle direttive numeri 71/140/CEE, 74/648/CEE, 74/649/CEE, 77/629/CEE, 78/55/CEE e 78/692/CEE relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Vista la legge 19 dicembre 1984, n. 865, relativa all'attuazione della direttiva n. 82/331/CEE della Commissione del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio del 9 aprile 1968, relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 istitutivo del regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1997, recante norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432 che emana il regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 che stabilisce il protocollo tecnico per la micropropagazione dei materiali di moltiplicazione di varietà di portinnesto della vite;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2001 che modifica il decreto ministeriale 24 giugno 1997, relativo alle norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto;

Vista la direttiva n. 2002/11/CE del Consiglio del 14 febbraio 2002 che modifica la direttiva n. 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva n. 74/649/CEE;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005 «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite» ed in particolare l'art. 5;

Vista la direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005 che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio;

Acquisito il parere favorevole dell'Unità di coordinamento di cui agli articoli 3 e 4 del predetto decreto ministeriale 8 febbraio 2005, nella seduta del 24 maggio 2006;

Ritenuto di dover adeguare la normativa nazionale in materia di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite alle norme comunitarie, così come modificate dalla direttiva n. 2005/43/CE;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati I, II, III e IV del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.

Art. 2.

Ulteriori disposizioni applicative degli allegati di cui all'art. 1 sono emanate con decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita l'Unità di coordinamento di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2006

Il Ministro: De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 33

Allegato I

CONDIZIONI RELATIVE ALLA COLTURA

1. La coltura deve presentare identità e purezza della varietà e se del caso, del clone.

2. Lo stato colturale e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire controlli sufficienti dell'identità e della purezza della varietà e, se del caso, del clone.

3. Devono esistere garanzie sufficienti che il suolo o, se del caso, il substrato di coltura non sono contaminati da organismi nocivi o loro vettori, in particolare nematodi, che trasmettono alcuni agenti di malattie virali. Le viti-madri ed i vivai sono piantati in condizioni atte ad evitare ogni rischio di contaminazione da organismi nocivi.

4. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione dei materiali di moltiplicazione deve mantenersi nel limite più ridotto possibile.

5. In particolare, per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, si applicano le condizioni di cui ai punti da 5.1 a 5.5, fatto salvo il punto 5.6:

a) agenti del complesso della degenerazione infettiva della vite: virus dell'arricciamento della vite (GFLV) e virus del mosaico dell'Arabis (ArMV);

b) agenti del complesso dell'accartocciamento fogliare della vite: virus 1 associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-1) e virus 3 associato all'accartocciamento fogliare della vite (GLRaV-3);

c) agente del complesso del legno riccio: virus A della vite (GVA);

d) agente della maculatura infettiva della vite: virus della maculatura infettiva della vite (GFkV) (soltanto per i portinnesti);

5.1. Le viti-madri destinate alla produzione dei materiali di moltiplicazione iniziali devono risultare esenti dagli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* in seguito a un'ispezione ufficiale. Quest'ultima si basa sui risultati delle analisi diagnostiche condotte utilizzando l'indexaggio o un altro metodo equivalente accettato a

livello internazionale e relativo a tutte le piante. Tali risultati devono essere confermati dai test condotti su tutte le piante ogni 5 anni per ricercare gli organismi di cui al punto 5, lettere *a)*, *b)*, e *c)*.

Le piante infette devono essere eliminate. I motivi della mancanza di ceppi dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri.

5.2. Le viti-madri destinate alla produzione dei materiali di base devono essere risultate esenti dagli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere *a)*, *b)* e *c)* in seguito a un'ispezione ufficiale. Quest'ultima si basa sui risultati di analisi fitosanitarie relative a tutte le piante. Le analisi si effettuano almeno ogni 6 anni, iniziando dalle viti-madri di 3 anni di età.

Nei casi in cui le ispezioni annuali ufficiali in campo sono effettuate su tutte le piante, le analisi fitosanitarie devono svolgersi almeno ogni 6 anni a partire dalle viti-madri di 6 anni di età.

Le piante infette devono essere eliminate. I motivi della mancanza di ceppi dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri.

5.3. Le viti-madri destinate alla produzione di materiali certificati devono risultare esenti da tutti gli organismi nocivi di cui al punto 5. lettere *a)*, *b)* e *c)*, in seguito a un'ispezione ufficiale. Quest'ultima si basa sui risultati delle analisi fitosanitarie condotte per campionamento secondo metodi di analisi/controllo conformi a norme generalmente accettate. Le analisi si effettuano almeno ogni 10 anni, iniziando dalle viti-madri di 5 anni di età.

Nei casi in cui le ispezioni annuali ufficiali in campo sono effettuate su tutte le piante, le analisi fitosanitarie devono svolgersi almeno ogni 10 anni a partire dalle viti-madri di 10 anni di età.

La proporzione delle viti-madri mancanti dovuta agli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere *a)*, *b)*e *c)*, non deve superare il 5%. Le piante infette devono essere eliminate. I motivi della mancanza di ceppi dovuti ai summenzionati organismi nocivi o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri.

5.4 Nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard, la proporzione dei ceppi mancanti dovuta alle malattie virali causate dagli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, non deve superare il 10%. Le piante che manifestano sintomi devono essere eliminate e non possono partecipare alla moltiplicazione. I motivi della mancanza di ceppi dovuti alle summenzionate malattie o ad altri fattori devono figurare nel fascicolo di certificazione in cui sono registrati i dati relativi alle viti-madri.

5.5. I vivai devono risultare liberi dagli organismi nocivi di cui al punto 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, in seguito a ispezione annuale ufficiale in campo basata su metodi visivi, cui si accompagnano, se del caso, esami adeguati e/o una seconda ispezione in campo.

5.6. *a)* I requisiti e le modalità di controllo di cui ai punti 5.1 e 5.2 non si applicano, fino al 31 luglio 2011, ai vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiale di moltiplicazione iniziale o di materiale di moltiplicazione di base già esistenti alla data del 15 luglio 2005.

b) I requisiti e le modalità di controllo di cui al punto 5.3 non si applicano, fino al 31 luglio 2012, ai vigneti di viti-madri destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati già esistenti alla data del 15 luglio 2005.

c) Tuttavia per i vigneti di viti-madri di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente punto, alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le seguenti condizioni. Le malattie virali nocive, in particolare l'arricciamento e l'accartocciamento fogliare della vite, devono essere eliminate dalle colture destinate a produrre materiale di moltiplicazione iniziale e di base. Le colture destinate a produrre materiale di moltiplicazione delle altre categorie devono rimanere esenti da piante che presentino sintomi di malattie virali nocive.

6. I vivai non possono essere collocati in un vigneto o in un vigneto di viti-madri. La distanza minima da un vigneto o da un vigneto di viti-madri è di tre metri, salvo condizioni più rigorose imposte dai competenti organi di controllo.

7. Il materiale di moltiplicazione utilizzato per la produzione di talee di portinnesto, nesti, talee da vivaio, barbatelle franche e barbatelle innestate deve provenire da viti-madri che sono state considerate conformi al momento del controllo.

8. Fatta salva l'ispezione ufficiale di cui al precedente punto 5, si procede ad almeno un'ispezione ufficiale in campo. In caso di contestazione che può essere composta senza pregiudicare la qualità del materiale di moltiplicazione, hanno luogo ulteriori ispezioni di campo.

ALLEGATO II

CONDIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

I. *Condizioni generali.*

1. I materiali di moltiplicazione devono possedere l'identità e la purezza della varietà e, se del caso, del clone; è ammessa una tolleranza dell'1% all'atto della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione standard.

2. I materiali di moltiplicazione devono possedere una purezza tecnica minima del 96%. Si considerano impurezze tecniche:

a) i materiali di moltiplicazione che risultano disseccati totalmente o in parte, anche quando sono stati immersi nell'acqua dopo il loro disseccamento;

b) i materiali di moltiplicazione avariati, contorti o con lesioni, in particolare danneggiati dalla grandine o dal gelo, schiacciati o rotti;

c) i materiali che non corrispondono ai requisiti di cui al seguente punto III.

3. I sarmenti devono essere giunti ad un adeguato stato di maturità del legno.

4. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione dei materiali di moltiplicazione deve mantenersi nel limite più ridotto possibile.

I materiali di moltiplicazione che presentano segni o sintomi evidenti attribuibili ad organismi nocivi per i quali non vi sono trattamenti efficaci devono essere eliminati.

II *Condizioni speciali.*

1. Barbatelle Innestate.

Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione della stessa categoria sono classificate in detta categoria.

Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione di categorie diverse sono classificati nella categoria inferiore.

2. Deroga temporanea.

Fino al 31 luglio 2010 le barbatelle innestate costituite da materiale di moltiplicazione iniziale innestato su materiale di moltiplicazione di base sono classificate come materiale di moltiplicazione iniziale.

III *Calibrazione.*

1. Talee di portinnesto, talee da vivaio e nesti.

Diametro

Si tratta del diametro maggiore della sezione. Questa norma non si applica alle talee erbacee.

a) Talee di portinnesto e nesti:

aa) diametro all'estremità più piccola: da 6,5 a 12 mm;

ab) diametro massimo all'estremità più grossa, 15 mm, salvo che si tratti di marze (nesti) per innesto sul luogo.

b) Talee da vivaio:

diametro minimo all'estremità più piccola: 3,5 mm.

2. Barbatelle franche

A. Diametro.

Il diametro misurato al centro del meritallo, sotto la cacciata superiore e secondo l'asse più lungo, è almeno uguale a 5 mm. Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

B. Lunghezza.

La lunghezza dal punto inferiore di inserzione delle radici alla giuntura della cacciata superiore è per lo meno uguale a:

a) 30 cm per le barbatelle franche destinate ad essere innestate; tuttavia, per le barbatelle franche destinate alla Sicilia, la lunghezza è pari a 20 cm;

b) 20 cm per le altre barbatelle franche.

Questa norma non si applica alle barbatelle franche ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

C. Radici.

Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici bene sviluppate, purché esse siano opposte.

D. Base.

Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.

3. Barbatelle innestate.

A. Lunghezza.

Il fusto deve avere almeno 20 cm di lunghezza;

Questa norma non si applica alle barbatelle innestate ottenute da materiale di moltiplicazione erbaceo.

B. Radici.

Ogni pianta deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici bene sviluppate, purché esse siano opposte.

C. Saldatura.

Ogni pianta deve presentare una saldatura adeguata, regolare e solida.

D. Base.

Il taglio deve essere al di sotto del diaframma ad una distanza sufficiente per non danneggiarlo, ma non oltre un centimetro al di sotto di esso.

ALLEGATO III

IMBALLAGGIO

Composizione degli imballaggi o mazzi

1. Tipo	2. Numero di pezzi	3. Quantità massima
1. Barbatelle innestate	25, 50, 100 o multipli di 100	500
2. Barbatelle franche	50, 100 o multipli di 100	500
3. Nesti con almeno 5 gemme utilizzabili con una gemma utilizzabile	 100 o 200 500 o un suo multiplo	 200 5.000
4. Talee di portinnesto	100 o un suo multiplo	1.000
5. Talee da vivaio	100 o un suo multiplo	500

Condizioni particolari.

I. Piccole quantità.

Ove necessario, la quantità (numero di pezzi) degli imballaggi e mazzi di tutti i tipi e le categorie dei materiali di moltiplicazione di cui alla colonna 1, della tabella di cui sopra, possono essere inferiori alle quantità minime indicate alla colonna 2.

II Piante di vite con radici, piantate in qualunque substrato, in vasi, casse e cartoni.

Non si applicano i criteri del numero di pezzi e della quantità massima.

ALLEGATO IV

INDICAZIONI ESTERNE

A. Etichetta.

I. Informazioni richieste:

1. Norme CE;
2. Paese di produzione;
3. Servizio di certificazione o di controllo e Stato membro o loro acronimo (sigla);
4. Nome e indirizzo della persona responsabile della chiusura o suo numero di identificazione;
5. Specie;
6. Tipo di materiale;
7. Categoria;
8. Varietà e se del caso del clone. Nel caso delle barbatelle innestate questa indicazione si applica al portinnesto e al nesto;
9. Numero di riferimento del lotto;
10. Quantità;
11. Lunghezza - Solo per le talee di portinnesto: si tratta della lunghezza minima delle talee del lotto interessato;
12. Anno di coltura.

II. Condizioni minime.

L'etichetta deve avere le seguenti caratteristiche:

1. Essere stampata in modo indelebile e chiaramente leggibile;
2. Essere apposta ben in vista in modo da risultare facilmente visibile;
3. Le informazioni di cui al punto A.I non possono in alcun modo essere nascoste, coperte o interrotte da altre scritte o immagini;
4. Le informazioni di cui al punto A.I devono figurare nello stesso campo visivo

III. Deroga per piccole quantità destinate al consumatore finale.

1. Più di un'unità.

Le informazioni richieste per l'etichetta di cui al punto I.10 sono l'indicazione esatta del numero di unità per imballaggio o mazzo.

2. Una sola unità.

Le seguenti informazioni di cui al punto A.I non sono richieste:

tipo di materiale;

categoria;

numero di riferimento del lotto;

quantità;

lunghezza delle talee di portinnesto;

anno di coltura.

06A08284

DECRETO 18 luglio 2006.

Interventi di protezione delle risorse acquatiche, relativi all'anno 2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che agli articoli 4, 14 e 14-*bis* stabilisce gli obiettivi d'intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153;

Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del 27 giugno 1994 del Consiglio, e successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) n. 2369/02 del 20 dicembre 2002 del Consiglio, recante modifica al regolamento (CE) n. 2792/99, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca, ed in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo alla possibilità da parte degli Stati membri di varare misure di accompagnamento per i membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;

Vista la legge 23 dicembre 2004, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» che all'art. 1, comma 15, istituisce un fondo da ripartire delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese;

Visto l'elenco n. 3, allegato alla legge finanziaria sopra indicata, e il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, e la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);

Ravvisata l'opportunità di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attività di pesca attraverso un piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2006, elaborato in base al regolamento (CE) n. 2792/99;

Considerato che il piano di protezione suddetto si inserisce in una strategia complessiva sotto il profilo temporale e ambientale che prevede l'attuazione delle interruzioni tecniche della pesca a partire dal 2007 in via obbligatoria per tutti i mari presi in considerazione dal citato piano 2006;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nelle sedute del 20 e del 27 giugno 2006;

Decreta:

Art. 1.

Piano di protezione delle risorse acquatiche

1. Gli interventi regolati dal presente decreto, relativi all'anno 2006:

a) fanno parte del piano triennale 2004-2006 per la protezione delle risorse acquatiche;

b) si inseriscono nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile attraverso misure progressive miranti a migliorare la sostenibilità dell'attività di pesca marittima;

c) prevedono la valutazione scientifica delle misure in questione al fine di verificarne l'efficacia.

Art. 2.

Interruzione temporanea della pesca per l'anno 2006

1. Le interruzioni temporanee della pesca di cui al presente decreto riguardano le navi autorizzate ai sistemi di pesca di seguito individuati, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti.

2. Le regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna disciplinano, per le navi iscritte nei relativi compartimenti marittimi, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, le interruzioni temporanee della pesca in conformità al presente decreto oppure in base alle rispettive legislazioni regionali e con le eventuali misure sociali di accompagnamento a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 3.

Modalità dell'esecuzione dell'interruzione temporanea obbligatoria delle navi abilitate alla pesca a strascico e volante

1. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Termoli, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per ventisei giorni consecutivi dal 31 luglio al 25 agosto.

2. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per ventisei giorni consecutivi dal 7 agosto al 1° settembre.

3. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi ad Imperia, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per quattordici giorni consecutivi dal 4 settembre al 17 settembre. Tali imprese di pesca possono prolungare l'interruzione temporanea della pesca per ulteriori dodici giorni consecutivi qualora gli armatori che rap-

presentino almeno il 60% delle imbarcazioni iscritte nel medesimo compartimento producano entro il 4 settembre dichiarazione irrevocabile nella quale attestino la decisione di aderire all'interruzione temporanea per l'ulteriore periodo; la relativa sospensione è disposta entro il 15 settembre con ordinanza del Capo del compartimento marittimo, affissa all'albo della Capitaneria di porto e comunicata agli armatori interessati.

Art. 4.

Modalità di esecuzione

1. Per i periodi di interruzione temporanea di cui all'art. 3 sono corrisposte le misure sociali di cui al successivo art. 7. Tali misure non sono erogate nei casi in cui, per lo stesso titolo, l'interessato abbia ricevuto altra misura da parte delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, fatta salva la possibilità di integrazione nella misura massima consentita a carico dei predetti enti pubblici.

2. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto è punita in base alla normativa vigente.

3. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica.

4. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare, con rinuncia alle misure sociali di cui all'art. 7, per la continuazione, durante il periodo di interruzione obbligatorio, della pesca con gli altri sistemi, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve dare comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al Capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima del porto di base logistica. Effettuata l'opzione, le navi in questione possono riprendere ad operare a strascico e/o volante solo a partire dall'inizio della nona settimana dopo la conclusione del periodo di fermo cui avrebbero dovuto partecipare.

5. Le navi da pesca che effettuano la pesca mediterranea e dei gamberi di profondità nello Ionio, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca di cui all'art. 3 del presente decreto, in maniera cumulativa al termine della campagna di pesca dandone comunicazione alla Capitaneria di porto del luogo di iscrizione dell'unità stessa.

Art. 5.

Misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con il sistema a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato, in deroga al suddetto principio, lo svolgimento dell'attività di pesca esclusivamente in coincidenza con le festività natalizie.

2. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi ovvero apposizione dei sigilli da parte della autorità marittima.

4. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2006 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.

Art. 6.

Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

1. Il divieto di cui all'art. 4, comma 2, si applica a tutte le unità abilitate all'esercizio della pesca a strascico e/o volante anche per i dieci giorni feriali successivi al termine dell'interruzione ed è esteso, per otto settimane, nei compartimenti marittimi da Brindisi ad Imperia che hanno effettuato il periodo di fermo supplementare.

2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, le unità iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Gallipoli che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante, osservano un ulteriore periodo di interruzione dell'attività tale da consentire un numero massimo di giorni operativi di pesca pari a trentadue nell'intero periodo.

Art. 7.

Misure sociali di accompagnamento alle interruzioni temporanee

1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 2 del presente decreto, sono corrisposte le misure sociali di accompagnamento, consistenti in:

a) erogazione diretta del minimo monetario garantito, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;

b) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera *a)*, da versare ai relativi istituti di previdenza ed assistenza.

2. Con separato decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente decreto, nonché le procedure di liquidazione delle misure sociali di cui al presente articolo.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 luglio 2006

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 57

06A08255

DECRETO 19 luglio 2006.

Modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca, per l'anno 2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del 18 luglio 2006 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante interventi di protezione delle risorse acquatiche nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile di cui al piano triennale 2004-2006, di seguito denominato «decreto»;

Considerata la necessità di fissare le modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca a strascico e/o volante al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di protezione delle risorse acquatiche elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2369/02;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura nelle sedute del 20 e 27 giugno 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Entro il giorno di inizio dell'interruzione temporanea, effettuata secondo le disposizioni del decreto, devono essere depositati presso gli uffici marittimi, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unità che effettua l'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

2. La predetta consegna equivale come domanda per la corresponsione delle misure sociali di accompagnamento di cui all'art. 7 del decreto.

3. Entro tre giorni dall'inizio dell'interruzione temporanea, per le unità dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'autorità marittima presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica all'ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione dell'unità e la data di inizio dell'interruzione temporanea.

4. Al termine del periodo di interruzione temporanea, l'autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione stessa, rilascia, per ciascuna unità, un'attestazione predisposta secondo lo schema in allegato *A,* da cui risulti il periodo di interruzione effettuato.

Art. 2.

1. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, di cui all'art. 1, l'unità può essere trasferita in altro porto, per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale è iniziata l'interruzione temporanea.

2. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

3. L'unità, posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in data antecedente l'inizio dell'interruzione e che permane in stato di disarmo durante il periodo d'interruzione, non è ammessa alle misure sociali di accompagnamento di cui al decreto.

Art. 3.

1. Per usufruire dell'opzione di cui all'art. 4, comma 4 del decreto, l'armatore deve presentare, contestualmente alla comunicazione al Capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima del porto di base logistica, apposita autocertificazione attestante l'avvenuto sbarco delle reti per l'esercizio dell'attività a strascico e/o volante.

2. L'autorità marittima competente procede, entro sette giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, al sigillo delle attrezzature sbarcate.

3. L'opzione di cui al precedente comma 1 comporta la mancata ammissione alle misure sociali di accompagnamento previste dal decreto.

Art. 4.

1. Al fine di conseguire la corresponsione delle misure sociali di cui all'art. 7 del decreto, l'armatore ed i membri dell'equipaggio presentano all'autorità marittima del porto in cui hanno effettuato l'interruzione tecnica, l'ulteriore documentazione redatta secondo gli schemi in allegato al presente decreto.

2. La predetta documentazione deve pervenire entro venti giorni dal termine del periodo di interruzione temporanea.

3. I membri dell'equipaggio possono presentare la documentazione di cui al precedente comma:

a) personalmente (allegato *B*1);

b) tramite le cooperative di pesca o loro consorzi, limitatamente ai propri soci (allegato *B*2);

c) tramite il rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (allegato *B*3).

Art. 5.

1. Le misure sociali di cui all'art. 7 del decreto sono corrisposte, per i giorni di interruzione temporanea, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

a) la nave sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti;

b) la nave sia autorizzata all'esercizio della pesca;

c) l'armatore sia iscritto nei registri delle imprese di pesca ed abbia osservato tutte le disposizioni previste dal decreto.

Art. 6.

1. Lo sbarco dei membri dell'equipaggio nel periodo di interruzione temporanea, salvo il caso di sbarco volontario o di forza maggiore, comporta la non erogazione all'armatore degli oneri previdenziali ed assistenziali.

2. Nel caso di sbarco volontario o di forza maggiore durante l'interruzione temporanea, le misure sociali al marittimo ed all'armatore sono corrisposte in relazione al numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione.

3. Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio dell'interruzione temporanea per malattia, infortunio, servizio militare o maternità, per la corresponsione del minimo monetario garantito si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

4. Nessuna misura sociale, di cui all'art. 7 del decreto, è corrisposta in relazione al marittimo imbarcato, durante il periodo di interruzione temporanea, come unità aggiuntiva a quelli risultanti imbarcati alla data d'inizio dell'interruzione medesima, fatti salvi i casi di reimbarco di marittimi sbarcati per malattia, infortunio, servizio militare o maternità. In tal caso le misure sociali relative al marittimo reimbarcato sono corrisposte per il numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione temporanea.

Art. 7.

1. I benefici economici connessi alle misure sociali di cui all'art. 7 del decreto sono fruiti a mezzo di ordine di pagamento emesso dal Centro amministrativo unificato presso la direzione marittima competente, sulla base dei prospetti di liquidazione redatti dalla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio marittimo di iscrizione dell'unità.

2. Il Centro amministrativo unificato, presso la direzione marittima competente, emette ordini di pagamento singoli o cumulativi in base al decreto di concessione e liquidazione redatto dalla competente Capitaneria di porto e secondo le richieste degli interessati.

3. Nel caso di pagamento cumulativo, i soggetti giuridici di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)* del presente decreto, devono provvedere, entro sette giorni dalla data di disponibilità delle somme, al pagamento agli interessati delle somme ad essi singolarmente spettanti, dandone comunicazione alla competente Capitaneria di porto. Per quanto riguarda la modalità di pagamento di cui all'art. 4, comma 3, lettera *c)* del presente decreto, il medesimo Centro amministrativo unificato provvede al pagamento ai singoli interessati per l'importo al netto della quota associativa sindacale e al pagamento in un'unica soluzione dell'importo corrispondente alla sommatoria delle singole quote associative sindacali in favore di ciascuna organizzazione sindacale nazionale.

4. Gli ordini di pagamento di cui al precedente comma 1 sono disposti, preferibilmente, a mezzo di accreditamento in conto corrente bancario o postale indicati dal richiedente o tramite assegno circolare.

5. Avverso i provvedimenti adottati dalle Capitanerie di porto sono ammessi i mezzi di impugnativa previsti dalle leggi vigenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 luglio 2006

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO A

Alla Capitaneria di Porto di ....

La sottoscritta ditta .... con sede in ....
via...
codice fiscale .... e partita I.V.A. n. ....
iscritta al n.............................. del registro delle imprese di pesca di .... armatrice del M/p .... numero UE ....iscritto al numero ....dei R.N.M.G. di ....

dichiara, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 d.p.r. n. 445/2000:
- di aver effettuato l'interruzione temporanea dal .... al ....
- di possedere i requisiti previsti dal decreto ministeriale concernente le modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca.
- di impegnarsi a versare, alle scadenze previste di legge, gli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per i membri dell'equipaggio.

La sottoscritta ditta dichiara, altresì, che alla data di inizio dell'interruzione temporanea risultano imbarcati i sottoindicati marittimi per i quali chiede il pagamento limitatamente al periodo di interruzione, dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali (*).

Cognome, nome e qualifica	Codice fiscale	Euro
a)		
b)		
c)		

La sottoscritta ditta chiede, altresì, che le predette somme vengano accreditate sul conto corrente n.. intestato a ....
presso la Banca .... sede di ....
codice ABI .... codice CAB ....(**).

La sottoscritta ditta consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, .../..................../ Firma ....

Visto, si attesta che il predetto motopeschereccio ha dato inizio all'interruzione temporanea in data ..../........................ e che i predetti marittimi erano regolarmente imbarcati.

Lì, .../..................../

Timbro e firma
dell'autorità marittima
....

(*) L'armatore, se membro dell'equipaggio, deve indicare il suo nominativo anche nell'elenco degli imbarcati.
(**) Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento (assegno circolare, accreditamento su conto corrente postale).

ALLEGATO B1

Alla Capitaneria di Porto di ....

Il sottoscritto (cognome e nome) ....
nato a ....provincia di ....il ..../........../...............
e residente.......................................in via...
.... n ...., codice fiscale (da indicare obbligatoriamente)
....imbarcato con la
qualifica.. sul M/p .... ,
Numero UE..............................., iscritto al numero .... del R.N.M.G. di
.... **chiede**, in relazione a n. ....giorni di effettivo imbarco che maturerà nel periodo di interruzione temporanea, la corresponsione del minimo monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente.

Il sottoscritto (cognome e nome) ....
chiede altresì che la predetta somma venga accreditata sul conto corrente n. ....
intestato a ....presso la banca...........................
sede di ....codice ABI ....codice CAB................(*).

IL sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza

Lì, .../...........

Firma...............................

(*) Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento (assegno circolare.accredito sul conto corrente postale).

ALLEGATO B2

Alla Capitaneria di Porto di ....

Per il tramite di (*) ....

Il sottoscritto (cognome e nome) ....
nato a ....provincia di ....il ..../........./...........
codice fiscale (da indicare obbligatoriamente) ....
imbarcato con la qualifica.. sul M/p
....numero UE.. iscritto al numero
.............................del R.N.M.G. di................................ chiede, in relazione a n.
............................giorni di effettivo imbarco che maturerà nel periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente.

Il sottoscritto (cognome e nome)...
chiede altresì che la predetta somma venga accreditata sul conto corrente n. ....
intestato a ....presso la banca........................
sede di ....codice ABI...................codice CAB.....................(**)

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, .../............/

Firma...............................

(*) Indicare la cooperativa di pesca o il consorzio scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.
(**) Lo schema di domanda sarà opportunamente adeguato dal richiedente nel caso in cui scelga altre modalità di accreditamento (assegno circolare, accredito sul conto corrente postale).

ALLEGATO B3

Alla Capitaneria di Porto di ....

Per il tramite di (*)..

Il sottoscritto (cognome e nome) .... nato a ....provincia di ....il ..../........./........... codice fiscale (da indicare obbligatoriamente) .... imbarcato con la qualifica di... sul M/p ....numero UE... Iscritto al numero ....dei R.N.M.G. di................................ chiede, in relazione a n. ....giorni di effettivo imbarco che maturerà nel periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente.

Mandato di assistenza e rappresentanza

Il sottoscritto (cognome e nome)..
delega il patronato ....
a rappresentarlo ed assisterlo gratuitamente per lo svolgimento della pratica relativa alle misure sociali d'accompagnamento all'interruzione temporanea della pesca.
Inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, consente il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità del presente mandato e degli scopi statutari del patronato.

Modalità di pagamento (**)

Assegno circolare...
Accredito sul conto corrente bancario...
Accredito sul conto corrente postale...

Delega per la trattenuta delle quote sindacali.

Il sottoscritto (cognome e nome)...
autorizza il Centro Amministrativo Unificato di .... ad effettuare, sulla somma spettante a titolo di minimo monetario in base alla domanda di corresponsione delle misure sociali d'accompagnamento all'interruzione tecnica della pesca, la trattenuta di euro...a titolo di quota associativa da versare alla seguente organizzazione sindacale..............................

Lì, .../.........

Firma.........................

Timbro del patronato e firma dell'operatore autorizzato a ricevere il mandato ....

Timbro e firma dell'organizzazione sindacale ....

(*) Indicare l'ente di patronato scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.
(**) Specificare, in corrispondenza della modalità di pagamento prescelta, i dati necessari per l'esecuzione dell'operazione di accreditamento.

06A08256

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 agosto 2006.

Integrazione al decreto ministeriale 18 luglio 2006, recante interventi di protezione delle risorse acquatiche relativi all'anno 2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del 18 luglio 2006 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante interventi di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2006;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura nella seduta del 1° agosto 2006;

Ritenuto di dover provvedere ad un integrazione dell'art. 5, comma 4 del suddetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 18 luglio 2006 è aggiunto il seguente comma 4-*bis:*

«4-*bis.* A partire dal 1° ottobre 2006 il divieto di cui al comma precedente non si applica alle unità iscritte alla IV Categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia con sistema a "strascico".».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 agosto 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A08257

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 8 agosto 2006.

Autorizzazione all'impiego dei prodotti assorbenti denominati SEL per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare, ai sensi del decreto 23 dicembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», così come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004;

Vista l'istanza prodotta, ai sensi dell'art. 2 del summenzionato decreto ministeriale 23 dicembre 2002, dalla società Energy Services S.r.l. in data 17 dicembre 2003, diretta ad ottenere il riconoscimento di idoneità tecnica per l'impiego dei prodotti SEL 2501, SEL B5, SEL B8, SEL BR, SEL 1836, SEL 2512, SEL 9620, SEL 4820, SEL SF-1, SEL 100, SEL S100, SEL 50, SEL 200, SEL R19, SEL R38 per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare;

Esaminata la documentazione tecnica necessaria (scheda di identificazione e test di stabilità, di efficacia e di tossicità), fatta pervenire dalla società istante con note in data 27 gennaio 2004, 19 aprile 2004, 5 agosto 2004 e 19 ottobre 2004 e preso atto:

a) della conformità della documentazione prodotta con quella richiesta dal citato decreto ministeriale 23 dicembre 2002;

b) che i prodotti cui si riferisce l'istanza della società Energy Services S.r.l. sono ascrivibili alla categoria degli assorbenti, la cui autorizzazione all'uso è regolamentata dal suddetto decreto ministeriale 23 dicembre 2002;

c) che risultano allegate le certificazioni delle analisi che riconoscono l'idoneità tecnica e l'efficacia dei prodotti, fornite dai laboratori accreditati ai sensi del decreto ministeriale 23 dicembre 2002;

Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 2002, dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (nota prot. n. 3527/04 del 25 maggio 2004 e nota prot. n. 8315 del 25 ottobre 2004) e dall'Istituto superiore di sanità (nota prot. n. 49823 del 27 ottobre 2004), che riconoscono l'idoneità tecnica e l'efficacia dei prodotti SEL 2501, SEL B5, SEL B8, SEL BR, SEL 1836, SEL 2512, SEL 9620, SEL 4820, SEL SF-1, SEL 100, SEI S100, SEL 50, SEL 200, SEL R19, SEL R38 come prodotti assorbenti;

Vista la comunicazione di riconoscimento di idoneità tecnica dei prodotti assorbenti summenzionati alla società Energy Services S.r.l. effettuata con nota della Direzione generale per la protezione della natura prot. n. DPN/6D/29376 in data 5 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato l'impiego dei prodotti SEL 2501, SEL B5, SEL B8, SEL BR, SEL 1836, SEL 2512, SEL 9620, SEL 4820, SEL SF-1, SEL 100, SEL S100, SEL 50,

SEL 200, SEL R19, SEL R38 come prodotti assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi, a decorrere dal 5 novembre 2004, data della comunicazione alla società con la citata nota prot. n. DPN/6D/29376.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2005

Il direttore generale: COSENTINO

06A08300

DELIBERAZIONE 10 luglio 2006.

Disponibilità attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 9 - bonifica dei siti, e nella categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto.

IL COMITATO NAZIONALE
DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto l'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Viste le proprie deliberazioni 12 dicembre 2001, prot. n. 005/CN/ALBO, integrata con deliberazione 11 maggio 2005, prot. n. 01/CN/ALBO, e 30 marzo 2004, prot. n. 01/CN/ALBO, recanti, rispettivamente, criteri e requisiti per l'iscrizione nelle categoria 9 e nella categoria 10;

Visto che, ai sensi delle predette deliberazioni, le attrezzature minime richieste ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnici debbono risultare di proprietà dell'impresa o dalla stessa tenute in usufrutto o acquistate con patto di riservato dominio o prese in leasing;

Ritenuto, anche al fine di coordinare la normativa per l'iscrizione all'Albo con quella relativa alla qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, di prevedere anche la locazione tra i titoli da ritenersi idonei per dimostrare la piena ed esclusiva disponibilità delle attrezzature minime;

Ritenuto, altresì, di stabilire le condizioni volte a garantire nell'arco temporale dell'iscrizione la permanenza della esclusiva e piena disponibilità delle attrezzature minime mediante locazione;

Delibera:

Art. 1.

1. La piena ed esclusiva disponibilità delle attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 9 e nella categoria 10 di cui alla deliberazione 12 dicembre 2001, prot. n. 005/CN/ALBO, integrata con deliberazione 11 maggio 2005, prot. n. 01/CN/ALBO, e alla deliberazione 30 marzo 2004, prot. n. 01/CN/ALBO, può essere dimostrata anche mediante contratto di locazione.

2. Ai fini del comma 1, il contratto di locazione deve:

a) essere stipulato in forma scritta con firme autenticate da pubblico ufficiale;

b) avere durata non inferiore ad anni cinque a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo dell'impresa locataria, oppure, in caso di impresa già iscritta, avere durata almeno pari al residuo periodo di validità dell'iscrizione;

c) avere ad oggetto la messa in disponibilità piena ed esclusiva delle attrezzature, che dovranno essere identificate in modo chiaro ed univoco, a favore dell'impresa locataria;

d) contenere la formale dichiarazione delle parti che le attrezzature oggetto dello stesso non sono e non saranno utilizzate, per tutta la durata contrattuale, per iscrizioni all'Albo diverse da quella del locatario.

Roma, 10 luglio 2006

Il presidente: LARAIA

06A08299

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 luglio 2006.

Modifica dei decreti 12 dicembre 2002 e 17 maggio 2001, relativi ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto i decreti dirigenziali n. 1864 del 12 dicembre 2002 e la delibera del 17 maggio 2001, con i quali i progetti n. 2851 presentato dalla «Bafin S.p.a.» e n. 063733 presentato dalla «Menarini ricerche S.p.a.» sono stati ammessi al finanziamento;

Viste le note del 14 febbraio 2006 pervenuta in data 21 febbraio 2006 prot. n. 2751, del 23 gennaio 2006 pervenuta in data 2 febbraio 2006 e del 28 febbraio 2006 pervenuta in data 13 marzo 2006 prot. n. 4212 con le quali gli istituti convenzionati hanno comunicato variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 19 aprile 2006, di cui al resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

2851 «Bafin S.p.a.» Castelfidardo (Ancona): «Studio, sviluppo e progettazione di innovativi AC-DC modular converters ad alta densità di potenza ed alta efficienza realizzati mediante l'utilizzo di nuove tecnologie come magnetici planari, substrati metallici ed eliminando l'utilizzo di radiatori interni».

Rispetto a quanto decretato in data: 12 dicembre 2002; variazione della titolarità a seguito della fusione della «Roal Electronics S.p.a.» (già «Bafin S.p.a.») nella «Holtronics S.p.a.» che ha assunto la nuova denominazione sociale in «Roal Electronics S.p.a.»;

06733 «Menarini Ricerche S.p.a.» - Pomezia (Roma): «Nuovi farmaci per vaccinazioni antitumorali».

Rispetto a quanto deliberato in data: 17 maggio 2001; l'interruzione delle attività di ricerca è dovuta a fondati motivi tecnici e la parte della ricerca svolta è stata condotta in maniera corretta e in accordo con quanto previsto dal capitolato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A08277

DECRETO 1° agosto 2006.

Modifica del decreto 5 maggio 2003, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 888 del 5 maggio 2003 con il quale, i progetti n. 7885 e n. 7885/F presentati dalla «Pierre chimica S.r.l.», sono stati ammessi alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 31 maggio 2006, ed in particolare i progetti n. 7885 e n. 7885/F presentati dalla «Pierre chimica S.r.l.»;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica del decreto dirigenziale n. 888 del 5 maggio 2003, relativamente ai suddetti progetti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione professionale, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

7885 «Pierre chimica S.r.l.» - Galatina (Lecce): «Produzione di Licopene con sistemi innovativi».

Rispetto a quanto decretato in data: 5 maggio 2003; variazione della titolarità da «Pierre chimica S.r.l.» a «Pierre S.r.l.» e della fusione per incorporazione della «Ipack S.r.l.» nella «Pierre S.r.l.» nonché della proroga di sei mesi rientranti nei dodici previsti contrattualmente;

7885/F «Pierre chimica S.r.l.» - Galatina (Lecce): «Ricercatori bioindustriali esperti in tecniche di analisi ed estrazione di antiossidanti naturali».

Rispetto a quanto decretato in data: 5 maggio 2003; variazione della titolarità da «Pierre chimica S.r.l.» a «Pierre S.r.l.» e della fusione per incorporazione della «Ipack S.r.l.» nella «Pierre S.r.l.» nonché della proroga delle attività di formazione con ultimazione fissata al 31 novembre 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A08278

DECRETO 1° agosto 2006.

Modifica di alcuni decreti relativi ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo dei 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo dei «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo dei 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto i decreti dirigenziali n. 4978 del 5 ottobre 2004, n. 469 del 17 maggio 2001, n. 674 del 2 aprile 2003, n. 1131 del 18 ottobre 2001, con i quali i progetti n. 4978 presentato dalla «Ceramiche Globo S.r.l.» n. 6510 presentato dalla «Indena S.p.A.», n. 3422 presentato dalla «Polimeri Europa S.p.A.» e n. 5112 presentato dalla «Fillattice S.p.A.» sono stati ammessi al finanziamento;

Viste le note del 3 maggio 2006 pervenuta in data 3 maggio 2006 prot. n. 6381, del 5 aprile 2006 perve-

nuta in data 27 aprile 2006, protocollo n. 6249, del 4 aprile 2006 pervenuta in data 11 aprile 2006, protocollo n. 5702 e del 7 ottobre 2005 pervenuta in data 17 ottobre 2005, protocollo n. 11172 con le quali gli istituti convenzionati hanno comunicato variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 31 maggio 2006. di cui al resoconto sommario, in merito alla predetta interruzione della ricerca;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

4978 Ceramica Globo S.r.l. - Castel Sant'Elia (Viterbo). «Studio e sviluppo di nuovi mix (impasti) di materiali (ceramici+polimeri), da caratterizzare e sperimentare su prototipi di manufatti (sanitari da bagno) competitivi sul piano della qualità e del prezzo con i prodotti tradizionali a base ceramica». Rispetto a quanto decretato in data 5 ottobre 2004, variazione della titolarità da Ceramica Globo S.r.l. a Ceramica Globo S.p.A. e della data di inizio del progetto dal 4 giugno 2001 al 10 gennaio 2005;

6510 Indena S.p.A. - Milano. «Nuovi prodotti di origine vegetale per il trattamento della depressione». Rispetto a quanto deliberato in data 17 maggio 2001, l'interruzione delle attività di ricerca è giustificata in quanto dovuta a fondati motivi tecnici in quanto il prodotto IDN5707 risultava non competitivo;

3422 Polimeri Europa S.p.A. - Brindisi. «Cracking selettivo di correnti olefiniche per la produzione di propilene». Rispetto a quanto deliberato in data 2 aprile 2003, l'interruzione delle attività di ricerca è dovuta a motivi tecnologici e il mancato raggiungimento degli obiettivi essendo state esplorate tutte le ragionevoli varianti di processo giustifica l'interruzione.

5112 Fillattice S.p.A. - Milano. «Nuove fibre tessili poliuretaniche ad alte prestazioni, prodotte con processo melt innovativo». Rispetto a quanto deliberato in data 18 ottobre 2001, l'interruzione delle attività di ricerca è giustificata in quanto dovuta a motivi tecnologici e alla necessità di investire ancora significativi capitali per mettere a punto il nuovo processo e per la sua industrializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A08281

DECRETO 2 agosto 2006.

Modifica del decreto 11 luglio 2006, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 26 ottobre 2005, ed in particolare il progetto n. 691 presentato dalla «Atos Origin Italia S.p.A.» e dall'Università degli studi di Bari, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 3334 del 30 dicembre 2005, con il quale il progetto n. 691 presentato dalla

«Atos Origin Italia S.p.A.» e dall'Università degli studi di Bari, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto dirigenziale, nella scheda allegata (Allegato 1), relativamente al progetto n. 691 presentato dalla «Atos Origin Italia S.p.A.» e dall'Università degli studi di Bari, per mero errore materiale, relativamente all'Università degli studi di Bari, è stata indicata una suddivisione dei costi errata;

Sentito il parere espresso dal Comitato nella seduta del 10 maggio 2006, relativamente al suddetto errore materiale;

Visto il decreto dirigenziale n. 1379 dell'11 luglio 2006, con il quale è stato certificato il decreto dirigenziale n. 3334 del 30 dicembre 2005 relativamente all'errata suddivisione dei costi per l'Università degli studi di Bari;

Considerato che all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1379 dell'11 luglio 2006, relativamente al comma 2, per mero errore materiale è stato indicato che il contributo nella spesa è conseguentemente diminuito di euro 40.000,00 in luogo correttamente di un aumento di euro 40.000,00;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1379 dell'11 luglio 2006, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1, comma 2 del decreto dirigenziale n. 1379 dell'11 luglio 2006, è così sostituito: «Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 3334 del 30 dicembre 2005, per il progetto n. 691 presentato dalla Atos Origin Italia S.p.A. e dall'Università degli studi di Bari, per effetto del presente decreto è conseguentemente aumentato di euro 40.000,00».

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A08282

DECRETO 2 agosto 2006.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi previsti dall'articolo 11 del decreto 8 agosto 2000, n. 593, per un importo di spesa pari a euro 2.252.360,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto legge n. 233 del 17 luglio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 14 dicembre 2004 e riportate nel resoconto sommario;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le disponibilità del Fondo agevolazioni alla ricerca (F.A.R.);

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. Il Ministero fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito all'art. 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 2.252.360,00 ripartita in euro 1.086.020,00 nella forma di contributo nella spesa ed 1.166.340,00 nella forma di credito agevolato, graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 7395 del 04/09/2003 Comitato del 14/12/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Nuovo film per imballaggio nel settore dei prodotti ortofrutticoli

Inizio: 10/12/2003

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibillità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

Eurosak Imballaggi Industriali S.p.A.
PORCARI

- Progetto di Formazione

Titolo: Formazione professionale nell'ambito delle materie plastiche e la loro processabilità con una particolare attenzione al tema dei controlli qualitativi e alle tecniche di analisi in generale

Inizio: 01/11/2004

Durata Mesi: 14

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

Eurosak Imballaggi Industriali S.p.A.
PORCARI (LU)

- Costo Totale ammesso Euro 2.417.700,00
  - di cui Attività di Ricerca Industrial Euro 1.471.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitiv Euro 786.700,00
  - di cui Attività di Formazione Euro 160.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 144.300,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.285.100,00	€ 716.100,00	€ 2.001.200,00	€ 160.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 185.900,00	€ 70.600,00	€ 256.500,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.471.000,00	€ 786.700,00	€ 2.257.700,00	€ 160.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	50 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	50 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	45 %	30 %	55 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale	fino a Euro	1.086.020,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	998.020,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	88.000,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	1.166.340,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.102.340,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	64.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

06A08283

DECRETO 4 settembre 2006.

Ampliamento dei posti per il corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia, presso l'Università degli studi di Salerno, per l'anno accademico 2006/2007.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2006 con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni, per l'anno accademico 2006-2007, al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista la tabella parte integrante del citato decreto e, in particolare, il numero dei posti definito in cinquanta per l'Università degli studi di Salerno;

Tenuto conto che la determinazione complessiva del numero dei posti assegnati è stata effettuata anche sulla base delle richieste delle singole università e della correlata congruità delle strutture disponibili;

Vista la richiesta dell'Università degli studi di Salerno in data 2 agosto 2006 diretta ad ottenere una revisione del numero dei posti già assegnati con il citato decreto ministeriale 4 luglio 2006 e che a tal fine evidenzia il potenziamento del corpo docente disponibile nello specifico settore presso l'Ateneo a seguito di convenzioni sottoscritte con altre università per l'attivazione della facoltà di medicina e chirurgia;

Viste le considerazioni condivise dal tavolo tecnico, istituito con decreto 23 novembre 2005, nel corso della riunione del 30 agosto 2006 tra le quali la necessità che venga confermato il principio di proseguire nell'indirizzo di contenere, a livello nazionale, il numero delle immatricolazioni per il corso in questione, nonché che vengano rispettati i requisiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001;

Ritenuto, pertanto, di confermare la riduzione del numero generale dei posti rispetto all'anno accademico 2005/2006 e di poter contenere detta riduzione nella misura del 60 per cento di quella stabilita nel decreto ministeriale 4 luglio 2006 senza peraltro incidere in maniera rilevante sulla complessiva programmazione nazionale per gli studi medici;

Rilevato che per effetto della riduzione sopra descritta risulta una disponibilità pari a quindici posti;

Tenuto conto che, a seguito di specifica richiesta del M.I.U.R. in data 31 agosto 2006, il rettore dell'Università di Salerno ha fornito il 1° settembre 2006, con rettorale prot. n. 39635, assicurazioni in ordine alla congruità di sessantacinque posti ed alla disponibilità sia dei docenti dell'Ateneo afferenti ai settori scientifico-disciplinari di medicina e chirurgia sia dei docenti delle facoltà degli altri atenei, nonché dei previsti posti letto in relazione al numero complessivo degli studenti da immatricolare secondo quanto disposto dall'art. 3 dei decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla ridefinizione, a livello nazionale, del numero dei posti per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia ed alla conseguente rettifica dei posti presso l'Università degli studi di Salerno;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 luglio 2006, di cui alle premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in medicina chirurgia, afferente alla classe 46/S è rideterminato in 7.864.

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati 7.402.

3. Alla tabella allegata al richiamato decreto, e che ne costituisce parte integrante, è apportata la seguente modifica: Università degli studi di Salerno da cinquanta a sessantacinque posti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2006

Il Ministro: MUSSI

06A08279

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 marzo 2006.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno. (Deliberazione n. 81/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 2, tra il «Sistema di attraversamento Nord-Sud dei valichi appenninici», la «SS 64 Porrettana»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario, stabilendo che di norma le richieste di finanziamento a carica delle risorse destinate all'attuazione del Programma vengano corredate dallo schema sintetico, ma prevedendo la redazione della versione analitica per le opere per le quali questo Comitato stesso richieda supplementi di istruttoria;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24, (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004) con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i

documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle intrastrutture e dei trasporti, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la relazione istruttoria sul progetto preliminare dell'intervento «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (Bologna)», trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota 23 gennaio 2006, n. 44, e nella quale si propone l'approvazione, con prescrizioni, del progetto stesso ai soli fini procedurali;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'intesa generale quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Emilia-Romagna, sottoscritta il 19 dicembre 2003 e che, alla voce «Sistema di attraversamento nord-sud dei valichi appenninici», prevede l'«ammodernamento della s.s. 64 Porrettana - Nodo di Casalecchio», con un costo di 51,646 milioni di euro, di cui 25,823 a carico di RFI per opere ferroviarie;

Considerato che l'opera, per quanto attiene agli interventi viari, è inclusa nel piano della viabilità 2003-2012, sul quale questo Comitato si è espresso nella seduta del 18 marzo 2005 con delibera n. 4 *Gazzetta Ufficiale* n. 165/2005);

Considerato che la «Nota aggiuntiva» all'Allegato infrastrutture al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2006-2009 riporta nel «Quadro delle esigenze finanziarie delle proposte avanzate dalle Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni» il «Sistema di attraversamento Nord-Sud dei valichi appenninici: Nodo ferrostradale di Casalecchio sulla SS 64 e SS 62 della Cisa nella tratta Parma-Fornovo-Taro» con un costo di 136 milioni di euro e fabbisogno per il medesimo importo;

Considerato che l'*iter* procedurale di approvazione del citato allegato infrastrutture e della relativa «Nota aggiuntiva» non si è ancora concluso e rilevato che detta nota pone a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma l'intervento in questione, che la delibera n. 121/2001 includeva ai soli fini procedurali;

Ritenuto quindi condivisibile la posizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, come esposto, chiede al momento solo l'approvazione in linea tecnica del progetto, rinviando pertanto sostanzialmente la proposta di assegnazione delle risorse all'atto di approvazione del progetto definitivo;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto interessa il territorio del comune di Casalecchio di Reno in provincia di Bologna e prevede la realizzazione di una variante della strada statale Porrettana, con un tracciato parzialmente esterno alla perimetrazione del centro abitato, per uno sviluppo di circa 4 km;

che l'infrastruttura stradale si svilupperà in aderenza al tracciato ferroviario della linea Bologna-Pistoia, coinvolto anch'esso nella progettazione del nodo infrastrutturale e per il quale, in particolare, è previsto, tra gli altri interventi, l'interramento della stazione;

che il progetto include, tra le opere più significative, la realizzazione di due gallerie artificiali a servizio della Porrettana e della linea ferroviaria, che permettono di congiungere le due aree della città ora separate dalla linea ferroviaria medesima, e di numerosi viadotti e sottovia, nonché il nuovo cavalcavia lungo il tracciato esistente della Porrettana, mentre è prevista una devia-

zione planoaltimetrica della linea ferroviaria con la realizzazione di opere d'arte concepite in previsione del predetto raddoppio della linea stessa;

che il progetto preliminare dell'opera, corredato dallo studio di impatto ambientale, è stato trasmesso in data 14 dicembre 2004 dall'ANAS S.p.A., in qualità di soggetto aggiudicatore, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle altre amministrazioni interessate nonché agli enti interferiti;

che con la citata nota l'ANAS ha evidenziato che l'opera è soggetta a valutazione di impatto ambientale regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;

che al procedimento finalizzato alla realizzazione dell'intervento «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (Bologna)» è stata data pubblicità attraverso la pubblicazione di avviso di deposito, in libera visione al pubblico, degli elaborati progettuali sul Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna;

che la regione Emilia-Romagna con delibera di giunta 12 dicembre 2005, n. 2119, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito alla compatibilità ambientale ed ai fini dell'intesa sulla localizzazione dell'opera;

che parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto all'esame ha espresso anche il Ministero per i beni e le attività culturali in data 18 aprile 2005, con nota n. DIP. 0708/407/3752;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riporta, in apposito allegato alla relazione istruttoria, le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore viene individuato in ANAS S.p.A.;

che il tempo complessivo dall'espletamento delle attività progettuali ed autorizzative residue alla messa in esercizio dell'opera è stimato in circa 48 mesi;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo dell'intervento «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (Bologna)» è quantificato nel progetto preliminare in 147.358.420,91 euro, così articolati:

Lavori —	Importo in euro —
Lavori stradali	
Lavori a base d'asta	67.495.589,17
Somme a disposizione	31.004.478,43
Importo totale dei lavori	98.500.067,60
Lavori ferroviari	
Lavori a base d'asta	25.296.297,71
Somme a disposizione	7.115.785,60
Importo totale dei lavori	32.412.083,31
Armamento ed opere tecnologiche ferroviarie	10.000.000,00
Opere provvisorie ferroviarie	6.446.270,00
Importo totale dei lavori (Stradali + Ferroviari);	147.358.420,91

che, a quanto specificato nella scheda redatta secondo lo schema approvato con la delibera n. 63/2003, non esistono risorse disponibili per la realizzazione dell'intervento e che l'onere relativo viene quindi imputato integralmente a carico dei fondi destinati all'attuazione del primo Programma delle opere strategiche;

che, come esposto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non propone al momento di procedere all'assegnazione di risorse a valere sui detti fondi;

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato dal decreto legislativo n. 189/2005, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare dell'intervento «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (Bologna)».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 147.358.420,91 euro, di cui alla precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento.

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

2. Assegnazione CUP.

L'approvazione del progetto preliminare di cui al punto 1.1 è subordinata all'assegnazione del CUP che il soggetto aggiudicatore è tenuto a richiedere entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

Il CUP assegnato, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera approvata.

3. Copertura finanziaria.

3.1. Il problema della copertura finanziaria dell'intervento di cui al punto 1.1 sarà affrontato in sede di esame del progetto definitivo.

A corredo di detto progetto definitivo verrà trasmesso il piano economico-finanziario nella versione analitica prevista dalla delibera n. 11/2004, nonché la stesura aggiornata della scheda di cui alla delibera n. 63/2003 che evidenzi eventuali disponibilità sopraggiunte.

4. Disposizioni finali.

4.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

4.2. La Commissione VIA procederà - ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 - a verificare l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e ad effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di detto provvedimento.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle altre prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase.

Il soggetto aggiudicatore procederà alla verifica delle prescrizioni che debbono essere attuate nelle fasi successive, fornendo assicurazione al riguardo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4.3. Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.4. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

Roma, 29 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 280

ALLEGATO
Del. n. 81/2006

PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Prescrizioni in fase di progettazione:

relativamente al tracciato della Porrettana storica si dovrà osservare la direttiva del P.T.C.P. (art. 12.10, comma 4) relativa alla contemporaneità della rifunzionalizzazione del tracciato esistente ed attivare, pertanto, in fase di progetto definitivo, un coordinamento tecnico al fine di individuare gli interventi di riorganizzazione funzionale e fisica della vecchia sede stradale della Porrettana e relativi finanziamenti;

per il tracciato stradale si prescrive, in fase di elaborazione del progetto definitivo, di concordare con la Provincia di Bologna, il Comune di Casalecchio di Reno e la Regione Emilia-Romagna l'ipotesi di variazione altimetrica del tracciato denominato nella documentazione integrativa «soluzione B» che preveda:

il superamento della ferrovia Bologna-Pistoia da parte del tracciato della nuova Porrettana, attraverso una galleria artificiale dalla progressiva 1+64,72 alla progressiva 1+340, per circa 280 mt;

lo svincolo in località Faianello con la viabilità locale conformato a livello superiore rispetto al piano della nuova Porrettana situato a quota 66 mt slm;

le rampe di collegamento con via Zannoni realizzate in rilevato e la connessione con via Ronzani realizzata tramite sottopasso presso quello esistente al Km 2+190;

relativamente alla viabilità esistente, ripristino della connessione con via Ronzani, mediante una rotonda di raccordo anche con via dei Martiri e via Marconi;

si prescrive che la galleria principale della nuova Porrettana sia almeno di 990 mt dal km 0+520 (Rotonda Biagi al Km 1+510), come previsto nella documentazione integrativa;

nel caso in cui all'interno della galleria si riuscisse a trovare lo spazio per due piazzole di sosta dell'estensione di 3 m × 45 m si dovrà valutare la possibilità di allungare la galleria di altri 300 metri; nel caso in cui si riuscisse a trovare lo spazio per una sola piazzola di sosta dell'estensione di 3 m × 45 m andrebbe valutata la possibilità di allungare la galleria di 150 metri;

oltre al decreto ministeriale 5 novembre 2001 n. 6792, la progettazione della galleria dovrà rispettare i criteri relativi ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale ai sensi della

direttiva dell'Unione europea 2004/54/CE: tale norma si applica a tutte le gallerie di lunghezza superiore a 500 metri siano esse in esercizio, in costruzione o in progettazione;

per motivi di sicurezza, si dovrà prevedere la sormontabilità, ove possibile, oppure l'adeguata protezione dei manufatti anti rumore previsti in corrispondenza delle rampe d'accesso;

sui tratti stradali esterni alle gallerie, in sede di progettazione definitiva, si dovranno valutare soluzioni per le pavimentazioni, considerando tecniche sperimentate per l'abbattimento delle concentrazioni di inquinanti emessi dagli autoveicoli, che sfruttano i processi di degradazione (principalmente di natura ossidativa) delle principali sostanze inquinanti e microbiche ad opera di speciali «fotocatalizzatori», tra cui il biossido di titanio;

per il tracciato ferroviario si prescrive, in fase di elaborazione del progetto definitivo, di concordare con la Provincia di Bologna, il Comune di Casalecchio di Reno e la Regione Emilia-Romagna l'ipotesi di tracciato che più di ogni altra consenta il raggiungimento degli obiettivi di seguito elencati, compatibilmente con i limiti dettati dall'interferenza tra le due infrastrutture:

la localizzazione della nuova fermata interrata in corrispondenza dell'attuale stazione di Casalecchio di Reno;

mantenimento della velocità di 100 km/h per tutto il tratto da interrare;

realizzazione di un unico marciapiede ad isola, parzialmente in curva, di larghezza minima 4 metri, ed in corrispondenza delle scale larghezza minima 7 metri;

garantire l'accesso al binario 1 della stazione di Casalecchio Garibaldi in condizioni non peggiorative rispetto all'attuale (come velocità e lunghezza);

lunghezza banchina non inferiore a 250 m (standard SFM);

altezza banchina 55 cm sul piano del ferro (raggio di curvatura del binario in banchina non inferiore a 700 m);

pendenza in generale non superiore al 13 per mille e, se possibile, non superiore al 10 per mille in sfavore di avviamento da fermo;

si prescrive la realizzazione di tutte le opere civili predisposte per il doppio binario fino alla progr. Km 121+150; nonché di verificare, in sede di progettazione definitiva, con la Provincia di Bologna e la Regione Emilia-Romagna - Agenzia trasporti pubblici - la possibilità della posa del secondo binario contestualmente all'intervento previsto.

Mitigazione e compensazione

si prescrive che, in attuazione dell'art. 12.11, comma 5, delle norme del P.T.C.P., debba essere realizzata una fascia di ambientazione pari a 30 m per lato; verificato che il progetto preliminare presentato prevede una fascia di rispetto stradale pari a 50 m per lato nei tratti extraurbani, e che, nel tratto Faianello, tale fascia è destinata all'inserimento paesaggistico dell'opera, si prescrive altresì che il progetto di inserimento paesaggistico sia sviluppato anche nel tratto sud, in prossimità all'area di servizio del Cantagallo;

per le aree permeabili intercluse dall'opera e non occupate dal vivaio si dovrà prevedere l'impianto di nuova vegetazione per implementare ulteriormente la fascia di ambientazione stradale;

al fine di diminuire ulteriormente l'occupazione di superfici nella zona del vivaio si dovranno adottare tutte le tecniche possibili per diminuire la superficie di occupazione del rilevati stradali o delle scarpate nel caso di trincee;

eventuali muri di sostegno e mitigazioni acustiche (barriere, terrapieni ecc.) dovranno essere opportunamente schermati con soluzioni paesaggistiche o architettoniche (schermatura con impianto di vegetazione arborea ed arbustiva, utilizzo di rampicanti, ecc.);

in generale si dovranno utilizzare specie autoctone e/o naturalizzate, che garantiscono un maggior successo d'impianto (facilità all'attecchimento, adattamento pedo-climatico, buona resa nello sviluppo, minori costi di manutenzione);

latifoglie non autoctone possono essere tollerate in misura minore e limitatamente agli ambiti fortemente urbanizzati in cui sono necessari interventi con finalità estetiche; stessa logica deve essere seguita per le specie arbustive non autoctone;

assolutamente da evitare sono le specie riconosciute come invadenti (Robinia, Ailanto, Amorpha, ecc.);

la tipologia di impianto e gli standard vivaistici da utilizzare nella progettazione esecutiva dovranno favorire un rapido sviluppo della vegetazione, utilizzando piante a pronto effetto e sedime forestale in funzione degli obbiettivi che si vorranno perseguire: verde d'arredo, verde schermante, verde con funzione naturalistica, ecc.;

dovranno essere considerate prioritarie, e quindi di immediata esecuzione, le opere e gli interventi di mitigazione: le priorità di intervento dovranno essere concertate con l'Amministrazione del comune di Casalecchio di Reno.

Atmosfera

si prescrive di perseguire l'indirizzo contenuto nell'art. 13.8 del P.T.C.P. «Requisiti degli insediamenti in materia di qualità dell'aria», in base al quale, fino all'approvazione del Piano di gestione della qualità dell'aria, la pianificazione e la progettazione di infrastrutture stradali, nell'individuazione del tracciato con il minor impatto ambientale tra le possibili alternative di localizzazione, dovrà perseguire — tra gli altri — l'obiettivo di minimizzare il numero di edifici residenziali, sanitari o scolastici, a distanze (calcolate su proiezione orizzontale) inferiori a 50 m dal confine stradale delle strade extraurbane, classificate come rete di base di interesse regionale;

in fase di progettazione definitiva andranno previste soluzioni progettuali di impianti di convogliamento e filtrazione di polveri; è noto infatti che in galleria per le polveri, oltre alla componente primaria corrispondente alle emissioni veicolare dirette, incide profondamente il contributo del risollevamento meccanico dovuto allo scorrimento veicolare: in tale ambiente ad elevato accumulo occorrerà analizzare le soluzioni di filtrazione posizionando adeguatamente gli sbocchi dei relativi canali;

si prescrive come già previsto nel S.I.A., in fase di monitoraggio corso d'opera e post operam, di prevedere un punto di misura per la verifica della concentrazione delle polveri, anche fini.

Acque

si prescrive di analizzare in sede di progettazione definitiva per la fase definitiva, vista l'elevata lunghezza dei tratti in galleria e/o in trincea, le interferenze dell'intero corpo interrato (comprese le strutture di fondazione) con le falde acquifere rilevate e di progettare adeguati sistemi di bypass delle stesse, tenendo conto delle direzioni di deflusso della falda connessa al fiume, valutando le eventuali modifiche al le funzioni di drenaggio e/o la ricarica tra falda e fiume;

si prescrive, in attuazione del P.T.C.P., art. 4.2 «Alvei attivi», di non creare deviazioni artificiali garantendo il regime di officiosità idraulica del Rio Bolsenda e del Rio dei Gamberi, anche al fine escludere attività che possano generare rischio idraulico e inquinamento delle acque;

si prescrive che ogni modificazione morfologica dei suoli in queste zone d'alveo — compresi la copertura di tratti appartenenti al reticolo idrografico minore, minuto e di bonifica — non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque né alterare eventuali elementi naturali fisici e biologici che conferiscono tipicità o funzionalità

all'ecosistema fluviale; si prescrive, inoltre, che ogni modificazione morfologica è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente;

in relazione all'art. 4.5 del P.T.C.P., il progetto proposto ricade, nella zona prossima all'area Cantagallo, in zona ad alta probabilità di inondazione; a tal proposito si prescrive che, in fase di progettazione definitiva, venga posta particolare attenzione a tali aspetti: in particolare si dovrà evitare di non incrementare, con la nuova opera, il rischio idraulico, garantendo inoltre coerenza con la pianificazione degli interventi di emergenza e di protezione civile;

si evidenzia che gli interventi che riguardano la via Ronzani ricadono in un'area inondabile con tempi di ritorno 200 anni: la progettazione definitiva dovrà tenere conto della protezione dal rischio idraulico e della compatibilità con gli interventi di messa in sicurezza idraulica dell'area latistante di prevista nuova edificazione in compatibilità con la pianificazione di bacino;

si dovrà valutare, in sede di progettazione definitiva, gli effetti dell'intervento sia durante la fase di realizzazione, in cui si prevede l'aggottamento di tali acque, stimando i volumi e individuando il recettore finale, sia durante la fase di esercizio in cui si potrebbe verificare l'effetto diga con l'ulteriore innalzamento della falda superficiale a monte dell'intervento, parallelamente alla strada;

lo scarico di tali acque pompate in fase di cantiere dovrà essere autorizzato dalla Provincia di Bologna, ai sensi dell'art. 111 della legge regionale n. 3/1999, previa verifica di compatibilità;

per quanto concerne il sistema di drenaggio delle acque reflue di origine meteorica e di origine accidentale (sversamenti, acque di spegnimento di eventuali incendi, acque di lavaggio della piattaforma, ecc.) dell'infrastruttura, si dovranno prevedere presidi a tutela dei corsi d'acqua e della fognatura e nello specifico prevedere, in fase di progettazione esecutiva, saracinesche idrauliche all'immissione dei reflui nella fognatura e all'immissione dei reflui provenienti dai bacini di laminazione nei corsi secondari che scaricano immediatamente nel sottostante fiume Reno;

la regimazione idraulica delle acque meteoriche di piattaforma stradale dovrà essere progettata conformemente alla D.G.R. n. 286/2005 ed alle linee guida in corso di emanazione;

dalla progr. km 2.1 alla progr. 3.9 in cui è previsto, per la regimazione idraulica, la raccolta delle acque meteoriche ed il convogliamento a sistemi di trattamento (sedimentatone, disoleatore e impianto di fitodepurazione), si prescrive la necessità di prevedere i manufatti di controllo (sedimentatore/disoleatore), completati con sistema di chiusura manuale, a monte delle vasche di fitodepurazione;

il progetto esecutivo del sistema di raccolta e trattamento delle acque di origine meteorica e degli eventuali sversamenti accidentali dovrà essere approvato dall'Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno;

la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento (presidi idrici), così come del sistema di raccolta e drenaggio, sarà a carico ANAS SpA.; il progetto definitivo dovrà, quindi, contenere il «piano di gestione, manutenzione e verifica di funzionalità del sistema di drenaggio, invaso e trattamento delle acque di origine meteorica e degli eventuali sversamenti accidentali»; in particolare la manutenzione degli impianti dovrà essere garantita con una cadenza minima di 4 volte all'anno;

per quanto attiene alle interferenze dirette tra i manufatti e le aree appartenenti al demanio idraulico dei corsi d'acqua pubblici, prima della esecuzione dei lavori dovranno essere ottenute le autorizzazioni necessarie in base alle vigenti normative in materia di polizia idraulica, previa verifica dei relativi progetti definitivi da parte dell'Autorità competente;

per l'approvvigionamento di acqua non potabile è da evitarsi la perforazione di nuovi pozzi e si ritiene quindi necessario prevedere l'uso di acque superficiali.

Rumore

in fase di redazione del progetto definitivo, si dovrà produrre uno studio di impatto acustico di dettaglio dell'esercizio dell'opera per un orizzonte temporale superiore ai 10 anni dall'entrata in esercizio rispondente alla normativa regionale, che evidenzi il rispetto dei limiti normativi, senza interventi diretti sui ricettori, coerentemente con quanto dichiarato nello studio: «la configurazione geometrica rende possibile la bonifica delle situazioni di criticità mediante interventi di contenimento del rumore lungo il tracciato dell'infrastruttura». Dovrà essere previsto, inoltre, anche il monitoraggio dell'efficacia delle misure di mitigazione realizzate;

lo studio dovrà fornire almeno: dati input in termini di veicoli/h medi diurni e notturni, percentuale veicoli pesanti, velocità (leggeri e pesanti). Tali dati dovranno essere coerenti con gli aggiornamenti degli studi del traffico, effetto suolo, caratteristiche acustiche di barriere e trattamenti superficiali (asfalto, pareti, ecc.); lo studio dovrà — altresì — fornire specifiche sulla ricostruzione della sorgente ferroviaria e sulla simulazione dell'effetto della galleria e dei pannelli fonoassorbenti previsti come copertura;

lo studio dovrà contenere l'esplicitazione della taratura della simulazione (nello specifico la differenza tra il valore misurato e il valore simulato nei punti di taratura) e le eventuali correzioni applicate alla modellazione e l'attendibilità della simulazione;

lo studio, per tutti i ricettori all'interno delle fasce di pertinenza, dovrà fornire i livelli sonori in facciata per il periodo diurno e quello notturno almeno per il punto più esposto. Si richiede inoltre la stima dei livelli sonori equivalenti, per i periodi diurni e notturni, per i ricettori maggiormente significativi all'esterno delle fasce, considerando anche le rimanenti sorgenti sonore al fine di verificare il rispetto della zonizzazione acustica: tali dati dovranno essere forniti in forma tabellare con il raffronto dei limiti derivanti dalle infrastrutture di trasporto e quelli di zonizzazione acustica, considerando lo scenario di progetto con e senza mitigazioni e lo scenario tendenziale;

lo studio dovrà fornire motivazione adeguata ai sensi della normativa vigente degli interventi diretti sui ricettori;

lo studio dovrà fornire, inoltre, mappe di sufficiente dettaglio per lo stato di fatto e per quello di progetto con e senza mitigazioni con le principali sorgenti sonore e tutti gli ostacoli alla propagazione, nonché sezioni acustiche dei punti maggiormente significativi (viadotti, gallerie, trincea, rilevato, ecc); nelle sezioni si dovranno vedere i ricettori prossimi all'infrastruttura per lo stato di fatto e di progetto con e senza mitigazioni; dovrà essere previsto, inoltre, anche il monitoraggio dell'efficacia delle misure di mitigazione realizzate;

in riferimento al cantiere si prescrive la realizzazione di uno studio di impatto acustico di dettaglio, finalizzato ad esplicitare per quali ricettori non saranno rispettati i limiti previsti nella D.G.R. n. 45 del 21 gennaio 2002 per le attività di cantiere e quale sarà la durata temporale prevista dei superamenti e la loro entità;

in fase di redazione del progetto definitivo, vanno previste tutte le misure di mitigazione dei livelli di rumore possibili; in particolare per i cantieri fissi va valutato se esistono possibili alternative di localizzazione;

dovrà essere effettuata la caratterizzazione del clima acustico in fase di cantierizzazione delle aree dei cantieri principali, delle piste di cantiere e del loro innesto sulla viabilità locale; la documentazione dovrà contenere:

la definizione della tipologia di attività di cantiere (cantieri principali, piste di cantiere e loro innesto sulla viabilità locale, viabilità di approvvigionamento dei materiali dalle cave);

l'individuazione particolareggiata della collocazione delle varie sorgenti sonore e della localizzazione delle attività rumorose;

l'indicazione in dettaglio delle lavorazioni eseguite, delle sequenze temporali in cui avvengono, delle macchine utilizzate e dei livelli sonori prodotti:

l'individuazione di una giornata tipo, rappresentativa delle condizioni di massima rumorosità per i ricettori più esposti;

le indicazioni del periodo di riferimento, diurno/notturno, in cui avvengono le lavorazioni;

l'individuazione e la caratterizzazione di tutti i recettori presenti nell'intorno e potenzialmente oggetto di impatto;

la caratterizzazione acustica della situazione *ante-operam*;

la caratterizzazione acustica dei livelli sonori durante le attività di cantiere, effettuata con appositi modelli previsionali del rumore: in una eventuale schematizzazione delle sorgenti risulta accettabile il concetto di baricentro acustico, purché riferito ad una singola lavorazione e non all'intero cantiere. L'altezza del baricentro dovrà comunque cautelativamente coincidere con l'altezza della sorgente più rumorosa di ogni singola lavorazione; il parametro di riferimento per la caratterizzazione acustica è il Laeq misurato in facciata del ricettore più esposto, al primo e all'ultimo piano;

sulla base degli studi di cui sopra si dovrà valutare la necessità di introdurre eventuali mitigazioni acustiche, sul cantiere e sui ricettori: le azioni attivate dovranno consentire il rispetto dei limiti sonori previsti dalle normative vigenti.

Suolo e sottosuolo

qualora accidentalmente si dovessero verificare sversamenti di sostanze inquinanti nel suolo, si dovrà darne immediata comunicazione al Comune di Casalecchio di Reno e all'ARPA territorialmente competente;

per eventuali trattamenti a calce, dovranno essere indicati dove verranno ubicati i depositi della calce e le loro caratteristiche ed individuati i mezzi spandicalce che verranno utilizzati e gli accorgimenti e/o precauzioni che saranno adottati laddove tali trattamenti siano effettuati in prossimità di abitazioni.

Controlli, monitoraggio e compensazioni

si prescrive un piano di monitoraggio, della fase di cantiere e della fase di esercizio, con l'individuazione dei punti e delle modalità di monitoraggio ipotizzati;

le prescrizioni dovranno essere verificate attraverso una campagna di monitoraggio strumentale da realizzarsi durante la realizzazione dell'opera, ad opera e mitigazioni realizzate e, sulla base dei risultati ottenuti, dovranno essere assunte le necessarie determinazioni conseguenti;

il monitoraggio in fase di cantiere dovrà definire il protocollo con il quale si provvederà (oltre alle matrici investigate, ai punti e alla periodicità di campionamento, ecc.) ai tempi di elaborazione dei dati ed ai destinatari delle informazioni e dei risultati nonché alla definizione dei criteri che verranno adottati affinché il monitoraggio, durante l'opera, possa essere efficace sia a rilevare criticità che ad intervenire immediatamente a rimuoverne le cause; resta inteso che il monitoraggio dovrà essere predisposto in maniera tale da potere essere utilizzato anche come fonte di informazione per la popolazione interessata.

Archeologia

si dovranno concordare, con la competente Sovrintendenza, le specifiche strategie di intervento nei singoli settori, per tutelare la corretta identificazione e conoscenza degli eventuali resti archeologici portati in luce: si anticipa comunque l'ineludibilità di sondaggi preventivi mirati e di controlli in corso d'opera sull'intera area interessata dai lavori in progetto;

compatibilmente con le condizioni geomorfologiche del terreno, dovranno essere effettuate preliminarmente prospezioni geofisiche, secondo modalità ed esigenze da concordare con la Soprintendenza competente.

Cantierizzazione

si dovrà garantire, durante le fasi di cantierizzazione, la fluidità e la sicurezza dei collegamenti veicolari e ciclopedonali sulle direttrici di traffico via Porrettana e via Marconi interessate — rispettivamente — dalle opere denominate «Cavalcavia Porrettana» e «Galleria artificiale» eventualmente mediante la predisposizione di itinerari alternativi;

si dovrà sviluppare adeguatamente la progettazione definitiva delle aree dei cantieri, delle piste di cantiere e del loro innesto sulla viabilità locale;

per quanto attiene le aree dei cantieri al fine della protezione dagli inquinamenti accidentali, dovrà essere evitato l'interramento di contenitori destinati all'immagazzinamento di sostanze o preparati pericolosi, carburanti e rifiuti, preferendo l'installazione di depositi epigei; qualora l'interramento fosse necessario dovrà essere prodotta la relazione descrittiva e quella idrogeologica per i manufatti;

si dovrà definire la presenza di ricettori prossimi alle zone operative ed alle piste di cantiere: si precisa in generale — che, se tecnicamente possibile, dovrà essere sempre presa in considerazione la possibilità di installare barriere antirumore definitive o provvisorie e reti antipolvere, in particolare in presenza di situazione di particolare cilticità (ad es. trattamenti a calce, demolizioni, ecc.).

Autorizzazioni

resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la realizzazione delle opere in oggetto della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti leggi.

Altre prescrizioni

si dovrà procedere all'aggiornamento dello studio trasportistico della «Nuova Porretana»: a tal fine si prescrive di effettuare l'aggiornamento del predetto studio che contenga i seguenti elementi:

ricostruzione della matrice O/D, distinta in veicoli leggeri e pesanti, relativa allo scenario attuale e futuro al 2020;

ricostruzione del grafo stradale attuale e futuro, inserendo anche il tracciato autostradale dell'A1;

valutazioni degli scenari simulati attraverso seguenti indicatori trasportistici: livello di congestione per tipologia di strada; veicoli equivalenti*Km; veicoli equivalenti*h (assumendo in entrambi gli indicatori coefficiente di equivalenza dei veicoli pesanti pari a 2,5'); sviluppo chilometrico direzione della rete e capacità cumulata, entrambi distinti per tipologia di strada;

valutazioni degli scenari simulati attraverso rappresentazioni grafiche che evidenzino l'entità dei flussi sulla rete distinti in veicoli leggeri e pesanti, le condizioni di deflusso e le variazioni di flusso degli scenari futuri o di progetto rispetto allo scenario attuale;

si prescrive la messa in sicurezza del ponte ferroviario sul Rio dei Gamberi;

considerata l'influenza della velocità dei veicoli sulle emissioni inquinanti (atmosferiche, rumore ecc.), si prescrive l'adozione di interventi di prevenzione quali la limitazione di velocità, nell'attraversamento dell'area del comune di Casalecchio, che è prevalentemente urbanizzata;

per tutta la lunghezza del tracciato stradale si dovrà prevedere sistemi di contenimento e stoccaggio di inquinanti;

si dovrà evitare l'utilizzo dell'area del Faianello per l'ubicazione dei cantieri ad esclusione dello stretto necessario per la realizzazione del sedime stradale; inoltre dovrà essere evitato il rimodellamento con deposito dei materiali di scavo provenienti dalla realizzazione della galleria o della trincea, in particolare per l'area occupata dall'ex vivaio;

tenendo presente che la conservazione della vegetazione esistente è da ritenersi necessaria, vista la qualità botanica ed ecologica del sito, si dovranno studiare nuove soluzioni infrastrutturali (rotatoria con minor raggio, non alterazione dell'attuale morfologia del terreno mediante «tombamento») e di cantiere (ubicazione del Campo Base A1, stoccaggio delle terre), per minimizzare tali impatti:

in relazione all'area compresa tra l'Autostrada A1 e la nuova Porrettana e tra il cantiere Base A1 e Rio dei Gamberi, si dovranno integrare le opere di mitigazione e ripristino afferenti ai due progetti (Nodo Ferrostradale e Ampliamento terza corsia autostrada A1) in modo da armonizzare le soluzioni previste;

poiché l'elenco prezzi unitari non contiene le voci relative alle opere a verde, il computo metrico estimativo non riporta i costi e le quantità previste per la realizzazione delle opere a verde: si richiede di definire le opere e costi previsti;

dalla verifica del Piano particolare di esproprio si rileva che alcune aree destinate al ripristino finale mitigazioni) non sono individuate tra quelle da espropriare: è pertanto necessario riverificare il piano particellare di esproprio integrandolo con le aree mancanti;

il progetto definitivo dovrà prevedere un approfondimento sulla vegetazione esistente nell'area mediante un censimento del verde individuazione planimetrica degli individui e rilievo della specie botanica) in modo da poter rilevare le interferenze del progetto ed elaborare un piano di cantiere sulla modalità di gestione delle attività di costruzione al fine di salvaguardare la vegetazione;

sulla base del censimento effettuato e delle soluzioni progettuali scelte dovranno essere elaborati una relazione tecnica ed un progetto di inserimento ambientale; il progetto dovrà prevedere anche per il tratto sud, in prossimità all'area di servizio del Cantagallo, la realizzazione di una fascia di ambientazione (30 metri per lato) così come previsto dall'art. 12.11, comma 5(1), delle Norme del P.T.C.P.;

assolutamente necessaria è la scelta di ricomprendere nel progetto esecutivo le operazioni di manutenzione degli impianti per almeno tre anni dalla messa a dimora; a questa si aggiunge la necessità di prevedere un reimpianto delle fallanze nel primo anno di manutenzione;

per il ripristino delle aree di cantiere, come previsto nel SIA, si dovrà riutilizzare il terreno vegetale proveniente dallo scortico e si avrà cura di provvedere ad accumulo separato dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati, e alla manutenzione per evitarne la morte biologica;

si dovranno caratterizzare i fanghi di decantazione, depurazione e disoleazione al fine di scegliere le idonee modalità di stoccaggio, pretrattamento e smaltimento: la gestione e la manutenzione sarà a carico di ANAS S.p.A.;

il progetto esecutivo dovrà contenere il «piano di gestione, manutenzione e verifica di funzionalità del sistema di smaltimento dei reflui»: in particolare la manutenzione degli impianti dovrà essere garantita con una cadenza minima di 4 volte all'anno;

per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di costruzione, dall'esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione dei mezzi su strada di cantiere sterrata, è necessario:

per l'impianto di betonaggio e altri impianti fissi, prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione;

qualora nella composizione del calcestruzzo rientri come materia prima il polistirolo, il ciclo delle acque usate, provenienti anche dal lavaggio delle autobetoniere, non dovrà essere svolta a cielo aperto e comunque, prima dello scarico delle acque usate, dovranno essere interposte griglie di trattenimento del materiale plastico;

prevedere, come descritto nel SIA, la umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti e delle vie di transito da e per i cantieri, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze dell'aggregato urbano;

per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei cassoni con teloni;

acquisire le autorizzazioni necessarie per le emissioni di inquinanti in atmosfera ai sensi delle vigenti normative.

06A08323

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 5 settembre 2006.

Norma transitoria sulla composizione del collegio di garanzia per la disciplina degli albi e degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi. (Provvedimento n. 2461).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, che ha disciplinato l'istituzione ed il funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione ed il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, concernente l'istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP ed, in particolare l'art. 1, commi 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 331, comma 3, che prevede, tra l'altro, la composizione e le modalità di nomina dei componenti del collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e l'art. 354, comma 4, che dispone, tra l'altro, che le norme abrogate o sostituite, e le relative norme di attuazione, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del predetto codice nelle corrispondenti materie;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1338 G. dell'11 novembre 1999, recante norme di organizzazione e funzionamento del collegio di garanzia per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, concernente le modalità ed i requisiti di nomina del collegio di garanzia nonché la durata in carica dei suoi componenti;

Visti gli atti con i quali sono stati nominati componenti del collegio di garanzia per la disciplina degli albi e degli agenti di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi attualmente in carica nelle persone del prof. La Torre Antonio, dott. Martorelli Rolando e avv. Greco Michele;

Considerato che per l'emanazione del regolamento di recepimento delle modifiche introdotte dal codice delle assicurazioni private relativo all'organizzazione ed al funzionamento del collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari è necessario attendere l'emanazione del regolamento sulla formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, comma 1 del codice delle assicurazioni private;

Ritenuto che l'art. 331, comma 1, non può considerarsi vigente fino all'emanazione del predetto regolamento e che pertanto non è possibile provvedere, fino a quel momento, alla nomina dei componenti del collegio di garanzia con le modalità e per le finalità stabilite dal predetto articolo;

Considerato che nelle more dell'adozione del regolamento possono giungere a scadenza i componenti dell'attuale collegio di garanzia, determinandone il rischio di impossibilità di funzionamento;

Ritenuta la necessità di garantire la prosecuzione dell'attività del collegio nella sua attuale composizione fino alla nomina del nuovo collegio nel rispetto delle modalità e dei requisiti introdotti con le norme che andranno in vigore con l'efficacia dei regolamenti;

Vista la delibera assunta alla riunione del consiglio del 2 agosto 2006;

Dispone:

Art. 1.

Gli attuali componenti del collegio di garanzia, anche nell'ipotesi di scadenza del mandato ai sensi dell'art. 2, comma 1, del provvedimento ISVAP n. 1338 dell'11 novembre 1999, rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi componenti secondo le modalità ed i requisiti di cui all'art. 331 del codice delle assicurazioni private e delle emanande norme di attuazione.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dell'ISVAP ed avrà efficacia a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 settembre 2006

Il presidente: GIANNINI

06A08280

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 2 agosto 2006.

Aggiornamento delle fasce orarie con decorrenza 1° gennaio 2007. (Deliberazione n. 181/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 agosto 2006;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, recante disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2004, n. 196/04 (di seguito: deliberazione n. 196/04), recante avvio del procedimento per la definizione delle fasce orarie per il periodo 2006-2007;

la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 299/05 (di seguito: deliberazione n. 299/05);

il documento per la consultazione 30 settembre 2005, recante «Orientamenti in materia di definizione delle fasce orarie con riferimento agli anni 2006 e 2007» (di seguito: documento per la consultazione 30 settembre 2005);

il documento per la consultazione 22 novembre 2005 «Revisione dell'articolazione per fasce orarie dei corrispettivi di alcuni servizi di pubblica utilità nel settore elettrico per gli anni 2006 e 2007» (di seguito: documento per la consultazione 22 novembre 2005);

il documento per la consultazione 3 luglio 2006, recante «Proposte in materia di definizione delle fasce orarie per l'anno 2007 e successivi» (di seguito: documento per la consultazione 3 luglio 2006);

la relazione AIR allegata alla presente deliberazione (allegato *A*);

Considerato che:

la tabella 1 del Testo integrato stabilisce le fasce orarie su cui possono essere articolati i corrispettivi dei soli servizi di pubblica utilità oggetto delle disposizioni del medesimo Testo integrato;

le fasce orarie di cui alla tabella 1 del Testo integrato devono raggruppare ore sufficientemente omogenee in termini di valore atteso dell'energia elettrica all'ingrosso, nonché rispondere a criteri di semplicità;

con deliberazione n. 196/04, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di un provvedimento di aggiornamento, per il periodo 2006-2007, delle fasce orarie di cui alla tabella 1 del Testo integrato;

in esito all'attività istruttoria condotta dalla Direzione energia elettrica dell'Autorità nell'ambito del mandato conferito ai sensi della deliberazione n. 196/04 è emerso che la definizione delle attuali fasce orarie non soddisfa i requisiti di omogeneità e semplicità;

in esito all'attività istruttoria condotta dalla Direzione energia elettrica dell'Autorità ai sensi della deliberazione n. 196/04 per l'anno 2006 sono stati emanati i documenti per la consultazione rispettivamente in data 30 settembre 2005, 22 novembre 2005 ed è stato organizzato dalla Direzione energia elettrica dell'Autorità un focus group con i rappresentanti dei consumatori e delle imprese distributrici; e che nell'ambito del focus group i partecipanti hanno indicato quale ulteriore requisito la stabilità nel tempo del sistema delle fasce;

alla luce, tra l'altro, delle osservazioni inviate dagli operatori ai documenti per la consultazione 30 settembre 2005 e 22 novembre 2005, nonché degli esiti del focus group, l'Autorità ha emanato il documento per la consultazione 3 luglio 2006 nel quale vengono proposte delle opzioni di revisione dell'attuale sistema di fasce;

la quasi totalità dei soggetti che hanno espresso osservazioni al documento di consultazione 3 luglio 2006 ha manifestato parere positivo relativamente agli obiettivi di omogeneità, di semplicità e di stabilità che l'Autorità intende perseguire attraverso la ridefinizione delle fasce orarie;

la quasi totalità degli operatori che hanno espresso osservazioni alla consultazione del 3 luglio 2006 ha manifestato parere positivo nei riguardi di una revisione del profilo delle fasce orarie per l'anno 2007 e per gli anni successivi purché tale revisione sia effettuata con ampio anticipo rispetto alla fine dell'anno 2006, anche per consentire ai medesimi operatori di adattare i propri sistemi informativi e di organizzare i contratti sulla base del nuovo sistema di fasce;

le associazioni dei consumatori che hanno espresso osservazioni alla consultazione 3 luglio 2006 hanno mostrato di avere delle riserve sull'opportunità di modificare le fasce orarie prima del recepimento della direttiva 2003/54/CE e della definizione del quadro regolatorio concernente la completa apertura del mercato a tutti i consumatori finali previsto dalla stessa direttiva a decorrere dal 1° luglio 2007;

dalla consultazione del 3 luglio 2006 è comunque emerso un generale consenso:

all'utilizzo della metodologia statistica di analisi dei cluster proposta, in particolare con le modalità utilizzate per la definizione dell'«opzione 2» sottoposta a consultazione;

ad una riduzione del numero di fasce orarie;

ad una semplificazione della struttura di ciascuna fascia oraria;

dalla consultazione del 3 luglio 2006 molti soggetti, operatori e consumatori, hanno infine suggerito la necessità, al fine di aumentare l'omogeneità delle fasce, di effettuare le seguenti modifiche all'«opzione 2» sottoposta a consultazione:

previsione di raggruppamenti orari differenti tra le ore giornaliere del sabato e le ore della domenica;

previsione di un raggruppamento differente con riferimento all'ora compresa tra le 7 e le 8 dei giorni feriali e del sabato, con l'inserimento di tale ora nella fascia intermedia;

previsione di un raggruppamento differente con riferimento all'ora compresa tra le 19 e le 20 dei giorni feriali, con l'inserimento di tale ora nella fascia intermedia;

Ritenuto che sia opportuno:

sostituire le fasce orarie di cui alla tabella 1 del Testo integrato con un sistema di fasce orarie che:

in ciascuna fascia, raggruppi ore sufficientemente omogenee in termini di valore atteso di acquisto dell'energia elettrica all'ingrosso;

costituisca una semplificazione rispetto al sistema di fasce orarie attualmente in vigore, con una riduzione del numero di fasce;

che la riduzione del numero di fasce orarie rispetto al sistema di fasce attualmente in vigore comporti la definizione di tre raggruppamenti distinti, in quanto un numero di fasce inferiore implicherebbe raggruppamenti di ore non sufficientemente omogenee;

che le nuove fasce orarie vengano determinate sulla base delle modalità utilizzate per la definizione dell'«opzione 2» sottoposta a consultazione, apportando le modifiche di cui al precedente considerato proposte dai soggetti;

che la definizione delle fasce orarie sia realizzata con largo anticipo rispetto all'inizio del 2007;

Delibera:

1. Di approvare l'articolazione delle fasce orarie secondo lo schema riportato nella tabella 1 allegata al presente provvedimento (tabella 1), di cui forma parte integrante e sostanziale, la quale sostituisce, con decorrenza 1° gennaio 2007, la tabella 1 del Testo integrato.

2. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione e produca effetti dal 1° gennaio 2007.

Milano, 2 agosto 2006

Il presidente: ORTIS

Tabella 1: fasce orarie con decorrenza 1 gennaio 2007

F1: ore di punta (peak) Nei giorni dal lunedì al venerdì: **dalle ore 8.00 alle ore 19.00**

F2: ore intermedie (mid-level) Nei giorni dal lunedì al venerdì: **dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00** Nei giorni di sabato: **dalle ore 7.00 alle ore 23.00**

F3: ore fuori punta (off-peak) Nei giorni dal lunedì al venerdì: **dalle ore 23.00 alle ore 7.00** Nei giorni di domenica e festivi* **Tutte le ore della giornata**

* Si considerano festivi: 1 gennaio; 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre

ALLEGATO *A*

DEFINIZIONE DELLE FASCE ORARIE PER L'ANNO 2007 E SUCCESSIVI

Relazione AIR – 2 agosto 2006

Direzione – U.O.

Direzione Energia Elettrica

Responsabile del gruppo di lavoro

Clara Poletti, (Direzione energia elettrica, Unità Concorrenza e Mercato)

Gruppo di lavoro

Clara Poletti, (Direzione energia elettrica, Unità Concorrenza e Mercato)
Giusi Squicciarini (Direzione energia elettrica, Unità Concorrenza e Mercato)
Marta Chicca (Direzione energia elettrica, Unità Concorrenza e Mercato)
Giovanni Colombo (Direzione strategie, studi e documentazione, Unità Impatto Regolatorio)

1. RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI.

NORME COMUNITARIE/INTERNAZIONALI.

Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: la direttiva).

NORME STATALI.

Legge 14 novembre 1995, n. 481. Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
Legge 23 agosto 2004, n. 239. Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS.

Provvedimenti con rilevanza diretta

Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5/04 e allegato *A* «Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, periodo di regolazione 2004-2007» (di seguito: Testo integrato).
Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 196/04 «Avvio del procedimento per la definizione delle fasce orarie per il periodo 2006-2007».
Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 235/04 «Aggiornamento delle fasce orarie per l'anno 2005».
Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 299/05 «Aggiornamento per il trimestre gennaio-marzo 2006 di componenti e parametri della tariffa elettrica».
Deliberazione n. 168/03 «Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79».
Documento per la consultazione «Orientamenti in materia di definizione delle fasce orarie con riferimento agli anni 2006 e 2007» emanato il 30 settembre 2005 (di seguito: documento per la consultazione 30 settembre 2005).
Documento per la consultazione «Revisione dell'articolazione per fasce orarie dei corrispettivi di alcuni servizi di pubblica utilità nel settore elettrico per gli anni 2006 e 2007», emanato il 22 novembre 2005 (di seguito: documento per la consultazione 22 novembre 2005).
Documento per la consultazione 3 luglio 2006 recante «Proposte in materia di definizione delle fasce orarie per l'anno 2007 e successivi» (di seguito: documento per la consultazione 3 luglio 2006).

Provvedimenti di rilevanza indiretta

Deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05 «Avvio della sperimentazione triennale della metodologia di analisi di impatto della regolazione - AIR, nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

ALTRI ATTI NORMATIVI.

Provvedimento CIP 95/90.

2. AMBITO DELL'INTERVENTO.

Relativamente all'ambito di applicazione, il provvedimento oggetto della presente relazione di analisi di impatto regolatorio (di seguito: il provvedimento) definisce le fasce orarie relative alle attività di vendita e di distribuzione per l'anno 2007 e successivi.
Il provvedimento si rivolge in via principale a tutti i clienti finali, alle imprese distributrici ed agli altri soggetti attivi nell'attività di vendita.
La modifica delle fasce orarie ha effetti sulla determinazione del prezzo di cessione che le imprese distributrici pagano alla società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico) per la copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato (di seguito: prezzo di cessione). L'Acquirente unico e le imprese distributrici sono, quindi, direttamente interessate al provvedimento.
La modifica del sistema di fasce orarie ha anche impatto sulla componente della tariffa di vendita del mercato vincolato a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato. Il provvedimento ha pertanto impatto diretto sui clienti finali del mercato vincolato.
Esso ha altresì ricadute sui clienti finali del mercato libero nella misura in cui le tariffe applicate ai clienti del mercato vincolato sono utilizzate da grossisti come riferimento nella formulazione delle offerte commerciali per i clienti idonei.
Con riferimento al servizio di distribuzione, la modifica del sistema di fasce orarie, a parità di componenti tariffarie utilizzate per la verifica del vincolo V1, ha impatto diretto sulla definizione delle opzioni tariffarie multiorarie. I soggetti interessati alla modifica delle fasce relativamente all'attività di distribuzione sono, quindi, tutti i clienti finali dotati di misuratore orario o di un misuratore in grado di rilevare l'energia elettrica per raggruppamenti di ore, le imprese distributrici e le imprese che svolgono l'attività di vendita.

3. RAGIONI DI OPPORTUNITÀ DELL'INTERVENTO.

SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA AL MERCATO VINCOLATO.

Contesto normativo attuale del servizio di vendita ai clienti del mercato vincolato

Nell'attuale quadro regolatorio dell'attività di vendita, le fasce orarie sono rilevanti ai fini della determinazione dei corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato. In particolare, le fasce orarie intervengono nella determinazione sia dei prezzi di cessione che l'Acquirente unico applica alle imprese distributrici per la cessione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, sia dell'elemento PC della componente CCA, di cui all'art. 23 del Testo integrato, con il quale i costi sostenuti dalle imprese distributrici per l'approvvigionamento dell'energia elettrica sono trasferiti ai clienti del mercato vincolato.
L'elemento PC è definito su base trimestrale secondo metodologie diverse a seconda del tipo di misuratore di cui il cliente dispone. La definizione delle ore comprese in ciascuna fascia oraria è tuttavia rilevante, seppure in maniera diversa, per la quantificazione dell'elemento PC per tutti i clienti.

Per i clienti dotati di misuratore orario o dotati di un misuratore in grado di rilevare il consumo per gruppi di ore separatamente (multiorari), in ciascun trimestre, per ciascuna fascia oraria, l'elemento PC viene calcolato come media trimestrale dei prezzi di cessione attesi nei mesi del trimestre. Tale media è ponderata sulla base di un profilo convenzionale di prelievo attribuito ai medesimi clienti. Conseguentemente, un'eventuale modifica delle fasce orarie per questi clienti avrebbe un impatto sul valore dell'elemento PC in ciascuna fascia oraria poiché modificherebbe la media ponderata dei prezzi di cessione.

Per i clienti non dotati di misuratore orario (clienti monorari), in ciascun trimestre, l'elemento PC rappresenta, per ciascuna tipologia contrattuale, la media annua dei prezzi di cessione. Tale media è ponderata in base ad un profilo convenzionale di prelievo attribuito ai clienti della tipologia. I prezzi di cessione utilizzati sono quelli effettivi, se disponibili alla data di aggiornamento, e, qualora non disponibili, quelli stimati dall'Autorità sulla base delle informazioni fornite dall'Acquirente unico. Un'eventuale modifica delle fasce orarie, quindi, avrebbe un impatto anche sul valore dell'elemento PC dei clienti con tariffa non differenziata temporalmente, perché comporterebbe una modifica dei valori, sia effettivi che stimati, dei prezzi di cessione utilizzati per il calcolo della media.

Contesto normativo: impatto della direttiva

L'analisi della metodologia di determinazione delle fasce orarie per gli anni successivi al 2006 deve essere inquadrata nell'evoluzione del quadro regolatorio dell'attività di vendita al dettaglio; attività per la quale l'art. 21 della direttiva e l'art. 30 della legge n. 239 del 23 agosto 2004 prevedono la completa apertura a partire dal luglio 2007. È, quindi, opportuno chiarire a quale funzione le fasce orarie potrebbero assolvere in un mercato in cui tutti i clienti saranno idonei, ovvero liberi di acquistare energia elettrica da un fornitore di propria scelta.

Al riguardo si rileva che l'art. 3 della direttiva prevede, tra l'altro, che gli Stati membri provvedano affinché tutti i clienti civili e, a discrezione del legislatore nazionale, le piccole imprese (1), «usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, ovvero del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti» (di seguito: servizio di vendita di maggior tutela).

L'assetto prescelto del servizio di vendita di maggior tutela e l'estensione dell'ambito dei clienti finali ammessi al regime di tutela sarà definito dalla legge di recepimento della direttiva che, allo stato, ha appena iniziato il suo iter parlamentare sulla base del disegno di legge recentemente proposto dal Governo. È tuttavia probabile che la dimensione di tale ambito sia non trascurabile e che includa anche punti di prelievo trattati su base oraria.

L'applicazione di detta previsione e, in particolare, il riferimento a «prezzi ragionevoli» suggerisce che i prezzi applicabili nell'ambito del servizio di vendita di maggior tutela formino l'oggetto di una specifica attività regolatoria.

In particolare, nella regolamentazione del servizio di vendita di maggior tutela, si possono identificare due attività: l'approvvigionamento nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti finali ammessi al regime di tutela (di seguito: clienti tutelati) e la commercializzazione al dettaglio di tale energia (2). I venditori del servizio di vendita di maggior tutela potrebbero, in funzione del tipo di regolamentazione adottato, svolgere l'attività di approvvigionamento dell'energia elettrica senza sostenere alcun rischio mercato (rischio di prezzo e rischio di volume) (3), acquistando l'energia elettrica all'ingrosso da uno o più soggetti terzi che erogherebbero uno specifico servizio compravendita all'ingrosso. In alternativa, gli stessi venditori potrebbero approvvigionarsi liberamente nel mercato all'ingrosso ed assumendone i relativi rischi.

La funzione delle fasce orarie nel nuovo contesto dipende principalmente dai seguenti due aspetti:

a) dal modello di regolazione adottato con riferimento all'attività di approvvigionamento all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti tutelati;

b) dalla dimensione dell'ambito di tutela.

Con riferimento al primo aspetto, la rilevanza delle fasce orarie ha effetto esclusivamente con riferimento all'attività di approvvigionamento in quanto i costi relativi all'attività di commercializzazione non dipendono dal profilo di consumo dei clienti. In tale ambito appare inoltre importante l'assetto di regolazione delineato: nei casi in cui il modello fosse incentivante e il soggetto (o i soggetti) responsabile della compravendita all'ingrosso fossero esposti al rischio mercato, le fasce orarie potrebbero contribuire a ridurre il rischio di mercato (ed in particolare il rischio volume) sopportato dai venditori. Qualunque sia il modello delineato, comunque, le fasce orarie continuerebbero a svolgere la medesima funzione oggi richiesta per la determinazione delle tariffe del mercato vincolato, anche se con esclusivo riferimento ai clienti tutelati. Si applicano, quindi, le riflessioni svolte e le criticità sollevate nel presente documento con riferimento a tale contesto.

Con riferimento al secondo aspetto, una corretta determinazione delle fasce orarie avrà particolare rilievo con riferimento ai clienti tutelati i cui consumi siano trattati su base oraria. Per tali clienti infatti l'articolazione temporale dei corrispettivi ha finalità non solo di corretta attribuzione dei costi, ma anche di trasmissione di un corretto segnale di prezzo, ai fini sia delle scelte di consumo che di permanenza nel regime di tutela.

Motivazioni economiche e sociali

L'utilizzo delle fasce orarie ha lo scopo di:

attribuire ai clienti i costi da questi provocati;

assicurare la corretta remunerazione degli esercenti il servizio;

incentivare i clienti ad un comportamento efficiente, attraverso la definizione di segnali di prezzo che riflettano il costo marginale atteso che il loro comportamento induce nel sistema.

L'Autorità ha messo in luce nei precedenti documenti per la consultazione l'inadeguatezza delle fasce attuali nel perseguire questi obiettivi generali di regolazione tariffaria. Si notava, infatti, nel primo documento per la consultazione (4) che le attuali fasce raggruppano ore con valori dell'energia all'ingrosso tra loro anche sensibilmente diversi. La disomogeneità appare particolarmente marcata per la fascia F4.

---

(1) La direttiva specifica al comma 3 dell'art. 3 che le piccole imprese sono le imprese aventi meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

(2) La commercializzazione di energia elettrica al dettaglio comprende le attività connesse con la consegna finale dell'energia elettrica al cliente, nelle quantità da questo richieste in ciascun periodo rilevante, alle condizioni previste nel contratto di vendita. A tal fine il venditore al dettaglio svolge le attività di approccio al cliente e sostiene gli eventuali rischi di controparte.

(3) Il rischio di prezzo è il rischio connesso all'incertezza sulla differenza tra i corrispettivi di vendita dell'energia elettrica e i costi sopportati dal venditore per il relativo acquisto. Il rischio di volume è il rischio connesso all'incertezza sulla quantità di energia elettrica venduta al cliente finale, sia in termini di quantità complessiva che in termini di profilo. Questo rischio trae la sua origine dall'elevata volatilità ed imprevedibilità del valore dell'energia elettrica nel tempo e dal fatto che i contratti di vendita al dettaglio hanno tipicamente natura di opzioni: il cliente finale ha cioè diritto a prelevare l'energia elettrica in quantità e con un profilo non noto ex-ante al venditore.

(4) «Orientamenti in materia di definizione delle fasce orarie con riferimento agli anni 2006 e 2007», pagina 7.

La disomogeneità del prezzo nelle ore assegnate ad una stessa fascia oraria genera inefficienze e distorsioni che, seppur simili nella sostanza, assumono rilevanza diversa a seconda del tipo di misuratore e del regime tariffario dei clienti. È opportuno, quindi, illustrare separatamente gli effetti della non corretta definizione degli attuali raggruppamenti orari per tre categorie di clienti: i clienti dotati di misuratore orario, i clienti dotati di misuratore non atto a rilevare il consumo separatamente per ogni ora o per gruppi di ore ed i clienti dotati di misuratore in grado di rilevare separatamente il consumo per gruppi di ore.

Con riferimento ai clienti dotati di misuratore orario, la disomogeneità dei prezzi all'ingrosso nelle ore assegnate ad una stessa fascia ha i seguenti effetti negativi:

a) inefficienza allocativa causata dal fatto che i corrispettivi per fascia non riflettono i costi attesi del servizio;

b) disallineamento tra il corrispettivo applicato a ciascun cliente nelle ore appartenenti ad una stessa fascia ed i costi causati dallo stesso; questo disallineamento dà luogo a sussidi incrociati tra clienti aventi profili di consumo diversi nelle ore appartenenti ad una stessa fascia;

c) amplificazione delle differenze tra i corrispettivi versati all'Acquirente unico dalle imprese distributrici ed i corrispettivi versati a queste ultime dai clienti finali del mercato vincolato.

Per quanto attiene alla distorsione di cui al precedente punto *b)*, si deve considerare che la corrispondenza tra corrispettivi e costi causati risponde non solo ad esigenze di equità, ma consente anche di minimizzare le distorsioni nella scelta del cliente finale di passare dal mercato vincolato al mercato libero. Come sopra accennato, la disomogeneità dei prezzi all'ingrosso nelle ore associate ad una stessa fascia, infatti, genera sussidi incrociati tra clienti caratterizzati da un diverso profilo di consumo nelle ore appartenenti ad una stessa fascia. I clienti idonei dotati di misuratore orario e consapevoli del proprio profilo di consumo hanno la possibilità di confrontare il prezzo medio per fascia applicato loro nel mercato vincolato con il prezzo, maggiormente corrispondente al proprio profilo di consumo, che potrebbero avere sul mercato libero. Sulla base di tale confronto, alcuni clienti, troveranno conveniente rimanere nel mercato vincolato. Per altri clienti, al contrario, sarebbe più conveniente lasciare il mercato vincolato e pagare, sul mercato libero, un prezzo maggiormente rispondente ai costi generati. La presenza di sussidi incrociati è motivata, quindi, innanzitutto, dal fatto che la scelta del fornitore non sia ancora disponibile per tutti clienti. Tuttavia, sussidi incrociati tra clienti caratterizzati da profili di consumo diversi possono persistere anche con l'apertura della vendita a tutti i clienti finali. Scarsa concorrenza nella vendita o la percezione che i vantaggi del passaggio ad un nuovo fornitore non compensino i costi connessi a tale cambio, possono consentire la persistenza di sussidi tra consumatori. Si ritiene pertanto, che, per evitare distorsioni nella scelta tra mercato libero e vincolato ora, e, in prospettiva, nella scelta tra venditore di ultima istanza e fornitori alternativi, sia opportuno definire un sistema di fasce orarie che raggruppi in ciascuna fascia ore sufficientemente omogenee in termini di valore dell'energia elettrica all'ingrosso.

In generale, è necessario osservare come le fasce orarie nel servizio di vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato debbano essere caratterizzate da un grado di omogeneità, in termini di valore atteso dell'energia elettrica all'ingrosso nelle ore in queste contenute, molto maggiore di quanto non sia richiesto per le strutture di prezzo previste nelle offerte al mercato libero. Nel mercato libero, infatti, il fornitore è in grado di differenziare tra i diversi clienti i corrispettivi previsti per ciascuna fascia oraria contrattuale per tenere conto, tra l'altro, delle diverse distribuzioni attese dei consumi tra le ore di ciascuna fascia oraria nonché della variabilità della distribuzione stessa. L'applicazione di corrispettivi differenziati che riflettano i costi generati dai clienti con profilo di consumo diverso non è viceversa disponibile nel mercato vincolato, dal momento che le componenti CCA per i clienti dotati di misuratore orario sono le medesime — al netto dell'effetto delle perdite — per tutti i clienti, indipendentemente dalla distribuzione dei consumi del cliente tra le ore di ciascuna fascia oraria trimestrale.

Le distorsioni di cui al sopraccitato punto *c)*, saranno discusse nel successivo paragrafo relativo ai corrispettivi per la cessione di energia elettrica alle imprese distributrice per la vendita ai clienti del mercato vincolato.

Con riferimento ai clienti dotati di misuratore non atto a rilevare il consumo in ogni ora o gruppi di ore (clienti monorari), sebbene le finalità che si vogliono perseguire attraverso le fasce orarie siano le stesse che per i clienti dotati di misuratore orario, l'efficacia di una corretta definizione delle fasce orarie, e, dunque, la loro rilevanza per il perseguimento di tali obiettivi, appare limitata. Di conseguenza, anche le distorsioni derivanti dall'avere fasce orarie non omogenee, in termini di valore atteso dell'energia elettrica all'ingrosso nelle ore in queste contenute, sono meno significative.

Nel caso di clienti monorari, l'effetto in termini di efficienza allocativa stimolato dal segnale di prezzo è, per vari motivi, minore che per i clienti multiorari. Innanzitutto si rileva che, poiché il legame tra energia consumata in ogni ora e prezzo corrisposto è, nel caso dei clienti monorari, indiretto, essi hanno un basso incentivo a modificare il proprio profilo di consumo per tenere conto del costo causato dal proprio prelievo. Il cliente monorario, infatti, non trae un beneficio diretto da un comportamento maggiormente virtuoso. Il calcolo della tariffa monoraria è, di fatti, basato, per ogni tipologia contrattuale, sul profilo di consumo standard attribuito, sulla base di procedure statistiche, a ciascuna tipologia contrattuale. La consapevolezza, da parte di ciascun cliente, che un eventuale cambiamento del proprio profilo di consumo avrebbe un impatto marginale sul profilo della tipologia di appartenenza e, in ultimo, sul prezzo pagato, genera un incentivo al free-riding. In altri termini, anche in presenza di fasce orarie corrette, il comportamento del cliente monorario potrebbe essere sub-ottimale dal punto di vista del sistema in quanto le decisioni di consumo del medesimo cliente non tengono pienamente conto dell'esternalità positiva che il proprio comportamento virtuoso avrebbe sulla tipologia contrattuale di appartenenza.

Così come osservato per i clienti dotati di misuratore orario, nel caso dei clienti monorari, fasce orarie omogenee contribuirebbero a ridurre la distorsione nella scelta tra mercato libero e vincolato causata da corrispettivi che non riflettono i costi generati e che permettono sussidi incrociati tra clienti caratterizzati da profili di consumo diversi in ore appartenenti ad una stessa fascia. Tuttavia, nel caso di questi clienti, intervengono altre distorsioni, tra cui quelle legate ad errori di stima del consumo, che alterano gli incentivi nella scelta tra mercato libero e vincolato. Ai clienti non trattati su base oraria, infatti, viene attribuito, ai fini del calcolo della quantità di energia elettrica che il fornitore deve approvvigionare per servire tale cliente, il profilo risultante dall'applicazione della disciplina del load-profiling. Questa disciplina prevede che a tutti i clienti finali liberi non dotati di misuratore orario sia attribuito il medesimo profilo di prelievo corrispondente al profilo di prelievo dell'area cui fanno riferimento, al netto dei prelievi riferiti a clienti dotati del misuratore orario. I corrispettivi di vendita al mercato vincolato sono invece definiti per tipologia sulla base di profili standard di prelievo definiti con procedure statistiche. In particolare, i corrispettivi di vendita dei clienti monorari sono calcolate con riferimento al costo sostenuto dall'Acquirente unico per fornire un cliente il cui profilo corrisponde a quello standard di tipologia. Pertanto, il corrispettivo di vendita pagato da un cliente monorario può essere non rispondente ai costi causati da quel cliente non solo per la distorsione dovuta alla disomogeneità interna delle fasce, ma anche per effetto della metodologia utilizzata per l'attribuzione del consumo a tali clienti.

Anche con riferimento ai clienti finali dotati di misuratore atto a rilevare il consumo separatamente per gruppi di ore, fasce orarie omogenee in termini di valore dell'energia elettrica all'ingrosso contribuiscono ad incrementare l'efficienza allocativa del sistema. Tuttavia, è opportuno osservare che, analogamente a quanto rilevato per i clienti monorari, l'introduzione di un sistema di fasce orarie che raggruppi ore omogenee potrebbe non essere sufficiente ad eliminare la presenza di distorsioni nella scelta tra mercato libero e vincolato. Si rileva, inoltre, che il trasmettere a clienti dotati di misuratore per fasce un segnale di prezzo che stimoli un comportamento efficiente comporta un costo che grava sull'insieme dei clienti vincolati. Infatti, poiché tutti i clienti non dotati di misuratore orario sono trattati dal sistema sulla base del load-profiling, il profilo di prelievo ad essi attribuito non dipende dal loro comportamento effettivo. Ne consegue che i corrispettivi di vendita non neces-

sariamente rifletteranno i costi effettivamente generati da questi clienti, ma piuttosto i costi ad essi attribuiti convenzionalmente. Ciò da un lato genera una distorsione nella scelta tra mercato libero e vincolato, dall'altro rende sostenibile un'articolazione temporale dei corrispettivi per questi clienti allineati al valore atteso dell'energia elettrica in ciascun gruppo di ore solo a condizione che sia previsto un meccanismo di perequazione.

Nell'attuale quadro normativo, in sintesi, l'intervento di regolazione oggetto del presente documento per la consultazione è motivato dal fatto che le fasce attuali non sembrano rappresentare correttamente la distribuzione nel tempo del valore dell'energia elettrica all'ingrosso. Tale circostanza induce nel sistema inefficienze e distorsioni che un intervento di regolazione di revisione delle fasce potrebbe eliminare per i clienti dotati di misuratore orario e attenuare nel caso di clienti non dotati di un tale misuratore.

Si ritiene, inoltre, che la corretta definizione delle fasce possa essere importante anche in prospettiva, nel nuovo contesto delineato dalla direttiva. Con l'apertura del mercato della vendita a tutti i clienti finali, infatti, la corretta definizione delle fasce orarie consentirebbe di ridurre il rischio, assunto dall'esercente il servizio di vendita di maggior tutela, di divergenza tra i prezzi applicati ai clienti finali ed i costi sostenuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso.

Se, infatti, la normativa prevedesse la regolazione del prezzo di tale servizio come fissazione del prezzo medio massimo, sarebbe opportuno lasciare all'esercente tale servizio la possibilità di articolare i corrispettivi per fasce orarie, pur nel rispetto del vincolo sul prezzo medio. In tale contesto, la non corretta determinazione delle fasce orarie aumenterebbe, per il venditore del servizio di vendita di maggior tutela, il rischio che il profilo dei consumi dei clienti serviti, nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria, fosse diverso da quello atteso. La fonte di un tale rischio è riconducibile al fatto che ad una variazione dei costi di approvvigionamento non corrisponderebbe alcuna variazione del prezzo medio massimo applicabile.

Si noti che la corretta definizione delle fasce sarebbe rilevante anche qualora la regolazione del prezzo del servizio di vendita di maggior tutela comprendesse la fissazione, per via amministrata, della struttura per fasce orarie dei prezzi. In questo secondo caso, infatti, fasce orarie disomogenee esporrebbero il venditore al rischio che l'articolazione dei prezzi determinata per via amministrata non rappresenti correttamente la struttura dei costi di approvvigionamento attesa dagli operatori.

In conclusione, quindi, si ritiene che, anche con l'apertura del mercato libero a tutti i clienti finali, la correttezza delle fasce orarie potrà costituire un elemento di riferimento della regolazione del prezzo del servizio di vendita di maggior tutela. Qualsiasi sia, infatti, il tipo di approccio che verrà scelto per la regolazione del prezzo di tale servizio, si rileva che la non corretta determinazione delle fasce orarie si tradurrebbe in maggiori rischi per l'esercente il servizio, e, in ultima analisi in un prezzo di tutela più elevato.

SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA ALLE IMPRESE DISTRIBUTRICI PER LA VENDITA AI CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO.

Contesto normativo

Il servizio di approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica per le quantità destinate al mercato vincolato è svolto dall'Acquirente unico, che recupera i costi sostenuti per tale attività attraverso il prezzo di cessione corrispostogli dalle imprese distributrici. La regolamentazione dei corrispettivi per la cessione di energia dall'Acquirente unico alle imprese distributrici prevede che ciascuna impresa distributrice, per la quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato serviti dalla medesima, sia tenuta a pagare il prezzo di cessione definito all'art. 30 del Testo integrato.

Il prezzo di cessione è articolato per fasce orarie ed è costituito da tre elementi:

a) la componente di prezzo a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica e dei costi sostenuti per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto;

b) la componente di prezzo a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il mercato vincolato;

c) la componente di prezzo a copertura dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico.

La componente di prezzo a copertura dei costi di funzionamento non è differenziata per fascia oraria. Le componenti di cui ai punti *a)* e *b)* sono determinate al termine di ciascun mese dall'Acquirente unico sulla base dei costi sostenuti nel mese precedente. In particolare, la componente di cui al punto *a)* è articolata per fasce orarie ed è determinata per ciascuna fascia oraria come pari alla media ponderata per le rispettive quantità di energia elettrica dei costi unitari sostenuti nelle ore comprese in detta fascia oraria per:

a) l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima;

b) l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte (bilaterali fisici);

c) la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto a copertura del rischio legato alla variabilità del prezzo.

Il Testo integrato stabilisce che l'attribuzione a ciascuna ora e, in ultimo, alle fasce orarie dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in ciascuna fascia oraria per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso i contratti bilaterali fisici e per i contratti differenziali per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica avvenga sulla base dell'andamento dei prezzi orari del mercato del giorno prima.

Motivazioni economiche e sociali

Con riferimento particolare al servizio di vendita dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato, così come per il servizio di vendita ai clienti finali, l'inadeguatezza delle attuali fasce orarie nell'aggregare ore omogenee in termini di valore dell'energia elettrica all'ingrosso genera inefficienze e distorsioni che un eventuale modifica del sistema di fasce orarie contribuirebbe ad eliminare o quantomeno a ridurre. In particolare, fasce orarie che non raggruppano ore omogenee in termini di valore dell'energia elettrica all'ingrosso contribuiscono:

a) a generare inefficienza allocativa nel sistema in quanto il segnale di prezzo trasmesso all'insieme del mercato vincolato attraverso il prezzo di cessione non riflette il costi sopportati dall'Acquirente unico al variare della distribuzione temporale dei consumi del mercato vincolato;

b) ad amplificare gli scostamenti tra i costi sostenuti dalle imprese distributrici per l'acquisto di energia elettrica dall'Acquirente unico ed il ricavo previsto per il servizio di vendita ai clienti finali del mercato vincolato.

Per quanto attiene al punto *a)* si rileva che una revisione delle fasce orarie potrebbe migliorare l'efficienza del prezzo di cessione nel segnalare il valore per il complesso dei clienti del mercato vincolato di una variazione dei consumi in ciascuna fascia. Tuttavia, è opportuno tenere presente che la regolazione attuale prevede che le imprese distributrici si limitino a trasferire ai clienti finali del mercato vincolato i costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico. In altri termini, le medesime imprese non sono responsabilizzate rispetto tale voce di

costo in quanto non traggono beneficio da eventuali incrementi di efficienza nel comportamento dell'insieme dei clienti del mercato vincolato. Ne consegue che l'efficacia del prezzo di cessione quale segnale del valore dell'energia elettrica prelevata è di per sé piccola. Tale segnale di prezzo, infatti, è efficace nella misura in cui è recepito nel corrispondente corrispettivo applicato ai clienti finali del mercato vincolato.

Il punto *b)* rileva che fasce orarie che raggruppano ore sensibilmente diverse in termini di valore atteso dell'energia elettrica all'ingrosso aumentano la necessità di ricorrere a meccanismi di perequazione tra le imprese distributrici. Il prezzo di cessione articolato per fascia pagato dalle imprese distributrici riflette il costo medio effettivo di approvvigionamento sostenuto dall'Acquirente unico nelle ore appartenenti a ciascuna fascia. L'elemento PC della componente CCA applicata ai clienti del mercato vincolato, invece, è determinata ex-ante trimestralmente dall'Autorità e riflette i costi di approvvigionamento attesi. Questa differenza tra come viene calcolato il prezzo di cessione e come viene aggiornato l'elemento PC della componente del servizio di vendita per i clienti del mercato vincolato ha un impatto sul rischio volume in capo all'impresa distributrice. Se, infatti, la quantità effettivamente prelevata relativamente a ciascuna fascia è diversa da quella attesa, il prezzo medio atteso per detta fascia si discosterà da quello effettivo. Tale errore sarà tanto maggiore quanto più le ore nella fascia sono disomogenee in termini di valore atteso dell'energia elettrica all'ingrosso.

Va tuttavia rilevato che gli scostamenti tra incassi e spese delle imprese distributrici per il servizio di vendita ai clienti del mercato vincolato possono essere contenuti ma non eliminati, a causa di diversi fattori tra cui:

a) la possibilità di commettere errori nella stima dei profili di consumo attesi di ciascuna tipologia contrattuale;

b) il vincolo di uniformità tariffaria sul territorio nazionale, che impone di utilizzare anche ai fini delle determinazioni dei corrispettivi di vendita un profilo di consumo unico per tutti i clienti appartenenti ad una tipologia, senza poter tener conto di eventuali differenze geografiche nell'articolazione dei prelievi;

c) la possibilità di commettere errori nella stima dell'andamento dei prezzi nel mercato del giorno prima, ovvero dei prezzi utilizzati nell'aggiornamento tariffario dei corrispettivi di vendita per il mercato vincolato;

d) la differenza tra il profilo di consumo attribuito ai clienti del mercato vincolato monorari utilizzato ai fini del calcolo degli esborsi pagati dalle imprese distributrici all'Acquirente unico ed il profilo sulla base del quale sono calcolati i corrispettivi per il servizio di vendita di detti clienti.

Con riferimento al punto *d)* si ricorda che, ai fini del calcolo degli esborsi dovuti dall'impresa distributrice all'Acquirente unico, le quantità prelevate dai clienti del mercato vincolato sono calcolate attribuendo ai clienti monorari il profilo di consumo previsto dal regime del load-profiling. Gli incassi dell'impresa distributrice, invece, dipendono, per i clienti non dotati di misuratore orario, dal profilo medio atteso, differenziato per tipologia, sulla base del quale sono calcolate le componenti CCA dei clienti monorari. Vi è, quindi, uno scostamento tra incassi ed esborsi dell'impresa distributrice dovuto al fatto che il profilo di consumo attribuito dal sistema ai clienti del mercato vincolato sottesi ad un'area di riferimento su cui viene determinato il profilo attribuito dal regime del load-profiling potrebbe essere diverso dal profilo di consumo medio atteso dell'insieme dei medesimi clienti che risulta dalla media ponderata dei profili di consumo attesi delle diverse tipologie. L'entità di tale distorsione dipende dai consumi e dalla tipologia dei clienti trattati con il load-profiling che nella medesima area di riferimento sono riforniti sul mercato libero.

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI FINALI.

Contesto normativo

La regolamentazione dei corrispettivi per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali è disciplinato dalla sezione 2 del Testo integrato. Le opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione sono proposte dalle imprese distributrici nel rispetto dei vincoli di ricavo determinati dall'Autorità. In particolare:

a) il vincolo V1, di cui all'art. 8 del Testo integrato, limita i ricavi totali dell'impresa distributrice per l'insieme dei clienti appartenenti a ciascuna tipologia contrattuale;

b) il vincolo V2, di cui all'art. 10 del Testo integrato, limita la tariffa applicabile a ciascun singolo cliente.

I ricavi ammessi dai due vincoli V1 e V2 sono determinati, per ciascuna tipologia contrattuale, sulla base dell'opzione tariffaria TV1 e della tariffa TV2, la cui struttura è definita dal Testo integrato. I corrispettivi relativi all'opzione tariffaria TV1 e alla tariffa TV2 devono essere resi noti alle imprese distributrici entro il 31 luglio, con anticipo adeguato per consentire a questi ultimi di proporre delle opzioni tariffarie coerenti con i vincoli. Il termine per la presentazione delle opzioni tariffarie da parte delle imprese distributrici è il 15 ottobre, in modo da consentire all'Autorità le necessarie verifiche e l'emanazione della deliberazione di approvazione entro fine anno.

Nell'attuale contesto normativo, in sintesi, le fasce orarie sono utilizzate per determinare il ricavo massimo che l'impresa distributrice può ottenere da ciascuna tipologia contrattuale. I costi delle porzioni di rete condivise da più tipologie (5) sono infatti ripartiti tra queste tipologie sulla base della distribuzione, tra le fasce orarie, del consumo storico tipico di ciascuna tipologia (6). Ne consegue che un'eventuale variazione delle fasce orarie debba essere effettuata tenendo conto dell'esigenza di mantenere invariato il ricavo tariffario delle imprese distributrici. Tuttavia si ritiene che una modifica delle fasce orarie non debba portare ad una rideterminazione dei parametri che caratterizzano i vincoli tariffari che devono intendersi fissi per l'intero periodo di regolazione, salvo quanto previsto dal meccanismo del Price Cap.

Motivazioni economiche e sociali

Si ritiene che le fasce orarie applicate per l'articolazione delle opzioni tariffarie di distribuzione debbano essere coerenti con quelle utilizzate per l'articolazione temporale dei corrispettivi per il servizio di vendita. In presenza di raggruppamenti di ore non coerenti per i due servizi, infatti, si produrrebbe non solo un incremento nei costi di gestione dell'impresa distributrice — nella sua duplice veste di fornitore del servizio di distribuzione e di quello di vendita ai clienti del mercato vincolato — ma anche un aumento della complessità percepita dai clienti finali con la conseguente riduzione dell'efficacia del segnale di prezzo. Si noti per altro che gli attuali strumenti di misura non rendono tecnicamente possibile avere fasce distinte per la distribuzione e per la vendita nel caso di clienti cui corrispondono punti di prelievo non dotati di misuratori orari (7). È opportuno, inoltre, che l'eventuale modifica delle fasce orarie nel servizio di vendita sia coordinata, dal punto di vista temporale, con la presentazione delle opzioni tariffarie.

---

(5) Ad esempio la rete di alta tensione per i clienti connessi a livelli di tensione inferiori.

(6) L'articolazione dei corrispettivi di distribuzione (massimi ottenibili) tra le diverse tipologie, risponde anche alla finalità di riflettere la struttura di costi sostenuti, nell'ambito di un periodo regolatorio, dall'esercente il servizio per il potenziamento della rete condivisa da più tipologie.

(7) È tuttavia compatibile con gli attuali strumenti di misura prevedere l'articolazione per fascia oraria dei soli corrispettivi di vendita a fronte di opzioni tariffarie di distribuzione non articolate temporalmente (monorarie).

Dopo aver precisato l'esistenza di uno stretto legame tra le fasce orarie utilizzate per l'articolazione dei corrispettivi di vendita e di distribuzione, sembra opportuno chiarire a quale funzione le fasce orarie assolvono con riferimento specifico all'attività di distribuzione.

L'articolazione per fascia oraria dei corrispettivi per il servizio di distribuzione risponde all'esigenza di contenere i costi connessi al dimensionamento della capacità di trasporto delle reti di distribuzione da un lato e di migliorare la qualità attesa del servizio dall'altro, attraverso la definizione di opportuni segnali di prezzo per i clienti. Le reti di distribuzione, infatti, si caratterizzano essenzialmente come «reti passive». In altri termini, il gestore della rete (l'impresa distributrice) non svolge un'attività di regolazione dei flussi di energia elettrica sulla rete e di gestione delle congestioni. Questo implica che nel dimensionamento della rete di distribuzione, l'impresa distributrice, non potendo intervenire sul comportamento effettivo dei clienti, debba operare sulla base del loro comportamento atteso. In quest'ottica, l'articolazione dei corrispettivi per fasce orarie risponde all'esigenza di segnalare all'utente il costo marginale atteso (quindi in probabilità) del servizio (8) nei diversi periodi temporali dell'anno.

D'altra parte, si rileva che ad un miglioramento del segnale del valore del servizio attraverso l'articolazione per fascia oraria dei corrispettivi corrisponde un aumento dei costi di gestione del rapporto contrattuale con l'utente del servizio. Pertanto, nel regolare il servizio di distribuzione ai clienti finali si è lasciata all'esercente la facoltà di offrire al cliente finale opzioni tariffarie i cui corrispettivi siano articolati per fasce orarie (opzioni tariffarie multiorarie); è l'esercente il servizio che deve pertanto valutare l'opportunità di offrire opzioni tariffarie multiorarie confrontandone benefici e costi.

Nonostante l'articolazione temporale dei corrispettivi per il servizio di distribuzione stimoli l'utilizzo efficiente delle reti di distribuzione, è opportuno rilevare che l'efficacia delle opzioni tariffarie multiorarie relativamente agli obiettivi di efficienza rischia di essere significativamente inficiata dalla presenza di una serie di vincoli alla definizione delle fasce per la distribuzione. In particolare appare opportuno sottolineare che il già menzionato vincolo di coerenza tra i raggruppamenti orari utilizzati per l'articolazione delle opzioni tariffarie di distribuzione non permette di avere fasce ad hoc per la sola distribuzione con riferimento ai clienti cui corrispondono punti di prelievo non dotati di misuratori orari.

4. OBIETTIVI DELLA REVISIONE DEL SISTEMA DELLE FASCE ORARIE.

OBIETTIVI GENERALI.

L'Autorità ritiene, alla luce delle ragioni di opportunità dell'intervento esposte nella sezione precedente, che la revisione delle fasce orarie costituisca un elemento importante nel perseguimento dei seguenti obiettivi di carattere generale:

a) incentivare il comportamento efficiente dei consumatori in risposta a segnali di prezzo;

b) promuovere la corretta remunerazione degli esercenti il servizio e ridurre la necessità di ricorrere a meccanismi di compensazione ex post;

c) promuovere la semplificazione dei rapporti commerciali tra esercenti il servizio e clienti finali.

OBIETTIVI SPECIFICI.

Alla luce di quanto sopra evidenziato nel riquadro sottostante sono riportati gli obiettivi specifici che corrispondono ad altrettanti requisiti desiderabili in un sistema di fasce ottimale. Là dove possibile è stato anche individuato un indicatore quantitativo ed il relativo valore obiettivo.

Obiettivo specifico 1	**Indicatore quantitativo**	**Valore – obiettivo**
Omogeneità delle fasce orarie in termini di valore atteso dell'energia elettrica all'ingrosso nelle ore in queste contenute; tale finalità è cruciale al fine della corretta attribuzione dei costi ai clienti finali e della corretta remunerazione dell'erogazione dei servizi	Coefficiente di variazione dei prezzi PUN relativi alle ore contenute in ciascuna fascia oraria	Coefficiente di variazione in ogni fascia non superiore al 30%
Obiettivo specifico 2	**Indicatore quantitativo**	**Valore – obiettivo**
Semplicità della struttura delle fasce, anche in termini di numerosità dei gruppi di ore, elemento rilevante sia rispetto all'efficacia del segnale di prezzo sia rispetto all'obiettivo generale di semplificazione dei rapporti commerciali	Numero di fasce orarie	Una riduzione del numero di fasce (attualmente pari a 4) è auspicabile purché compatibile con l'obiettivo specifico 1
Obiettivo specifico 3	**Indicatore quantitativo**	**Valore – obiettivo**
Stabilità del sistema delle fasce, ovvero possibilità di essere utilizzato, a meno di revisioni marginali (quale, se del caso, l'adeguamento delle festività infrasettimanali sulla base del calendario), per un numero di anni almeno pari ad un periodo di regolazione		

(8) L'incremento di costo connesso con un aumento dell'energia elettrica prelevata dalla rete risulta pari a zero in assenza di congestioni e al «valore dell'energia elettrica non fornita» in caso si debba interrompere il servizio.

5. OPZIONI D'INTERVENTO.

Premessa all'individuazione delle opzioni preliminari.

Il primo obiettivo specifico che l'intervento di modifica delle fasce si prefigge di raggiungere è l'adozione di un sistema di fasce orarie che rappresenti gruppi di ore al loro interno per quanto possibile omogenei dal punto di vista del valore del bene. Oltre all'obiettivo di omogeneità interna dei gruppi di ore è opportuno tenere presente che il ricorso all'uso di fasce orarie si giustifica solo se i diversi gruppi di ore sono, anche solo potenzialmente, eterogenei tra loro. Sulla base di tali considerazioni, si ritiene che la metodologia statistica nota come cluster analysis possa essere utile ai fini dell'individuazione sia del numero ottimale di fasce orarie sia degli elementi appartenenti a ciascuna fascia.

La cluster analysis, infatti, ha come obiettivo la creazione di cluster aventi due caratteristiche:

a) coesione interna, nel senso che gli elementi appartenenti allo stesso gruppo devono essere il più possibile omogenei al loro interno;

b) separazione esterna, nel senso che gli elementi appartenenti a diversi gruppi devono essere il più possibile disomogenei tra loro.

Un cluster dovrebbe essere, quindi, per costruzione, una collezione di oggetti simili tra loro che sono dissimili dagli oggetti contenuti negli altri cluster.

La cluster analysis può aiutare inoltre nella selezione del numero di cluster, attraverso il confronto tra scenari di raggruppamento che ipotizzano un diverso numero di gruppi. A tal fine la metodologia utilizza una statistica (pseudo F-statistics) che viene calcolata rapportando una misura della varianza tra i gruppi ad una di varianza interna al gruppo (9). Valori più elevati di tale statistica segnalano un raggruppamento migliore in termini di compattezza interna dei gruppi e di separazione tra gli stessi.

Con riferimento all'attività di vendita, il valore del bene rispetto al quale valutare l'omogeneità delle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria può ragionevolmente essere assunto corrispondente al prezzo unico nazionale (PUN) registrato nel mercato del giorno prima (MGP) in ciascuna ora. L'applicazione della metodologia dei cluster, quindi, consente di raggruppare ore il più possibile omogenee dal punto di vista del valore dell'energia, al contempo salvaguardando l'eterogeneità tra i gruppi.

In alternativa a criteri per l'identificazione delle fasce basati su metodi statistici, come la cluster analysis, gli obiettivi di semplificazione del sistema delle fasce e di stabilità suggeriscono di considerare soluzioni molto semplificate che dividono convenzionalmente le ore in due o tre gruppi.

In questo documento sono descritte tre opzioni alternative al mantenimento delle fasce attuali (opzione zero). In particolare, le opzioni analizzate in via preliminare sono le seguenti:

a) opzione 1: fasce identificate a partire dai prezzi PUN stimati sulla base del fabbisogno;

b) opzione 2: stessa metodologia dell'opzione 1, ma con fasce orarie costanti in ogni settimana dell'anno e sabato uguale alla domenica;

c) opzione 3: suddivisione convenzionale delle ore nelle tre fasce «ore di picco», «ore di fuori picco» e «festivi».

La seconda e la terza opzione utilizzano la metodologia dei cluster per l'identificazione delle fasce, mentre l'ultima opzione proposta suddivide le ore convenzionalmente.

Opzione zero: mantenere le fasce attuali.

La prima opzione considerata (detta anche opzione zero) è quella di mantenere il sistema di fasce attualmente in vigore, limitando le modifiche per il 2007 ai necessari adeguamenti per tenere conto delle festività infrasettimanali indicate dal calendario.

Le fasce orarie attualmente in vigore sono state introdotte con deliberazione n. 5/04 del 30 gennaio 2004, sulla base di indicazioni fornite dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: il Gestore della rete). Tale articolazione delle fasce modificava i raggruppamenti orari stabiliti dal provvedimento Cip n. 45/1990, attraverso un forte spostamento di fascia oraria F1 e F2 dai mesi invernali ai mesi estivi, coerentemente con le mutate modalità di prelievo alla punta del sistema elettrico nazionale.

Le fasce orarie 2005, definite dall'Autorità con la deliberazione n. 235/2004, così come le fasce orarie 2006, definite con la deliberazione n. 292/2005, ricalcano le fasce 2004, aggiornate sulla base di necessari adeguamenti calendariali che includono una diversa disposizione delle festività infrasettimanali coerente con gli stati di funzionamento attesi.

Opzione 1: fasce identificate applicando la metodologia di analisi dei cluster a prezzi PUN stimati sulla base del fabbisogno.

L'opzione 1 consiste nell'applicare la metodologia dell'analisi dei cluster a prezzi stimati sulla base della relazione statistica tra prezzi e variabili strutturali.

La definizione di fasce orarie future che raggruppino ore omogenee in termini di prezzo di acquisto dell'energia elettrica su MGP richiede l'identificazione di regolarità nella fissazione del prezzo dell'energia all'ingrosso, ovvero l'individuazione di variabili in grado di spiegare la variabilità del prezzo. A tal proposito è utile ricordare che la previsione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica ha, inevitabilmente, insiti margini di errore; inoltre, nel sistema elettrico italiano tali margini sono amplificati dalla scarsa correlazione tra i fondamentali del mercato ed i prezzi, risultante dalla bassa concorrenzialità del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica.

Con lo scopo di studiare tali relazioni, è stata effettuata un'analisi sui prezzi effettivi da gennaio 2005 a marzo 2006.

Nel periodo che va da gennaio 2005 a marzo 2006 l'andamento del prezzo dell'energia elettrica su MGP è stato influenzato dall'andamento crescente dei prezzi dei combustibili. Al fine di correggere il livello dei prezzi per l'effetto del prezzo dei combustibili, il campione è stato suddiviso in tre periodi (gennaio-giugno 2005, luglio-dicembre 2005 e gennaio-marzo 2006) caratterizzati da livelli dei prezzi dei combustibili sufficientemente omogenei. Dopo avere isolato, in tal modo, l'effetto dell'andamento dei combustibili sul PUN, si osserva, su tutto il periodo considerato, una forte correlazione tra prezzo e fabbisogno. La relazione tra queste due variabili viene riportata graficamente in figura 1, segnalando con diversi colori i tre periodi con prezzi dei combustibili omogenei (gennaio-giugno, luglio-dicembre 2005 e gennaio-marzo 2006).

---

(9) L'Appendice I contiene una descrizione tecnica della metodologia di cluster analysis.

Figura 1: relazione tra prezzi e fabbisogno orari da gennaio 2005 a marzo 2006
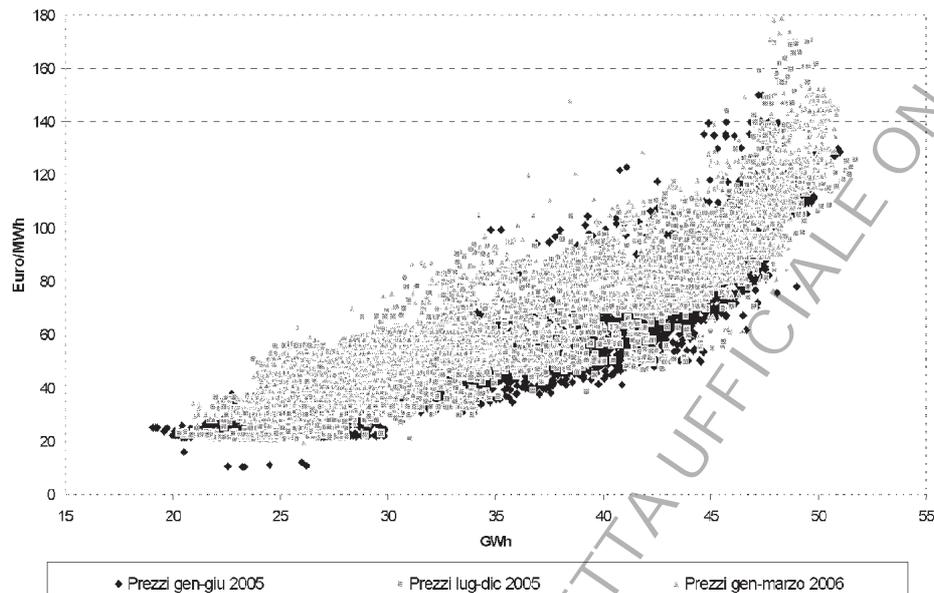
Considerando solo il 2005, si osservano prezzi molto elevati nel mese di agosto, nonostante questo sia un mese tipicamente caratterizzato da domanda molto bassa. Ad esempio, confrontando maggio 2005 con agosto dello stesso anno, si nota che, mentre nel mese di maggio il prezzo medio è stato pari a 47 euro/MWh e la domanda media pari a circa 34 GWh, il prezzo medio relativo al mese di agosto è stato di 9 euro/MWh superiore, ciò a fronte di una domanda inferiore (31,5 GWh). La differenza non è soltanto dovuta alle quotazioni petrolifere, dal momento che il prezzo su MGP di agosto risulta superiore anche rispetto a quelli del secondo semestre dell'anno, in cui sono stati registrati valori molto simili nel prezzo dei combustibili (figura 2). Concorre, infatti, a spiegare gli elevati prezzi registrati in agosto anche lo spostamento a sinistra della curva d'offerta a causa delle tipiche manutenzioni degli impianti nel periodo di minima domanda.

Figura 2: relazione tra prezzi e fabbisogno nel 2005, medie giornaliere
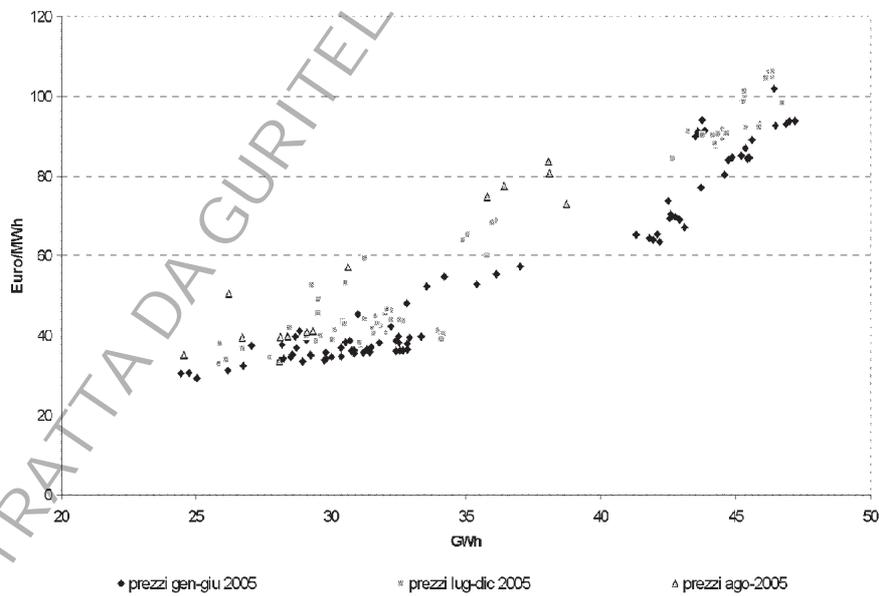
L'analisi dei prezzi effettivi discussa ai punti precedenti suggerisce l'utilizzo della relazione tra prezzo e fabbisogno al fine di individuare fasce che raggruppino ore caratterizzate da prezzi omogenei. La stessa analisi, suggerisce, inoltre, che un modello volto a spiegare la variabilità del PUN dovrebbe tenere conto di almeno altri due elementi: l'andamento dei combustibili e le manutenzioni degli impianti (che si concentrano, in particolare, nel mese di agosto). Sulla base di tali considerazioni è stato elaborato un modello econometrico, descritto nell'appendice II, volto a stimare la relazione tra prezzo e fabbisogno tendendo conto dell'effetto derivante dalla variazione dei combustibili e per l'effetto delle manutenzioni estive.

Tale modello econometrico è stato utilizzato per stimare il livello del PUN sulla base delle previsioni del fabbisogno; a tale livello è stata applicata la cluster analysis per identificare le ore da includere in ciascuna fascia oraria.

La tabella 1 mostra le fasce identificate applicando la metodologia della cluster analysis a prezzi stimati per il 2005 dalla relazione tra prezzo e fabbisogno a partire dalla domanda effettiva dello stesso anno.

Tabella 1: fasce 2005 identificate applicando la metodologia prevista dall'opzione 1

I trimestre	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	SAB
2-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DOM
3-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3	3	lun
4-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3	3	mar
5-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	3	3	3	mer
6-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	gio
7-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	1	1	2	3	3	3	ven
8-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	SAB
9-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	DOM
10-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	lun
11-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	mar
12-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	3	mer
13-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	3	gio
14-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	3	3	3	ven
15-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	SAB
16-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	DOM
17-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	3	lun
18-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	3	3	mar
19-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	3	mer
20-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	3	gio
21-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	3	3	3	ven
22-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	SAB
23-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DOM
24-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	3	lun
25-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	3	3	mar
26-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	3	mer
27-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	3	gio
28-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	3	3	ven
29-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	SAB
30-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DOM
31-gen-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	3	lun
1-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	3	mar
2-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	3	mer
3-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	3	gio
4-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	3	ven
5-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	SAB
6-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DOM
7-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	lun
8-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	3	mar
9-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	3	mer
10-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	3	gio
11-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	3	ven
12-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	SAB
13-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DOM
14-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	lun
15-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	3	mar
16-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	3	mer
17-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	3	gio
18-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	3	ven
19-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	SAB
20-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DOM
21-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	lun
22-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	3	mar
23-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	3	mer
24-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	3	gio
25-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	3	ven
26-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	SAB
27-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DOM
28-feb-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	lun
1-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	3	mar
2-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	mer
3-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	gio
4-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	3	ven
5-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	SAB
6-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DOM
7-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	lun
8-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	3	mar
9-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	mer
10-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	gio
11-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	ven
12-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	SAB
13-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DOM
14-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	lun
15-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mar
16-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mer
17-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	gio
18-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	ven
19-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	SAB
20-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DOM
21-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	lun
22-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	mar
23-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mer
24-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	gio
25-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	ven
26-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	SAB
27-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DOM
28-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	lun
29-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	mar
30-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	mer
31-mar-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	gio

II trimestre	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	3	ven
2-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	SAB
3-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	DOM
4-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	lun
5-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	3	mar
6-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	3	mer
7-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	3	gio
8-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	3	ven
9-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	SAB
10-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	DOM
11-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	lun
12-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mar
13-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	3	mer
14-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	3	gio
15-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	ven
16-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	SAB
17-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	DOM
18-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	lun
19-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mar
20-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	3	mer
21-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	gio
22-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	ven
23-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	SAB
24-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	DOM
25-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	lun
26-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mar
27-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mer
28-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	gio
29-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	ven
30-apr-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	SAB
1-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	DOM
2-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	lun
3-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mar
4-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	3	mer
5-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	gio
6-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	ven
7-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	SAB
8-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	DOM
9-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	lun
10-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mar
11-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mer
12-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	gio
13-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	ven
14-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	SAB
15-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DOM
16-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	lun
17-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mar
18-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mer
19-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	gio
20-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	ven
21-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	SAB
22-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DOM
23-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	lun
24-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mar
25-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mer
26-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	gio
27-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	ven
28-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	SAB
29-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DOM
30-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	lun
31-mag-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mar
1-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mer
2-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	gio
3-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	ven
4-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	SAB
5-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DOM
6-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	3	2	2	3	lun
7-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	3	mar
8-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	3	mer
9-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	3	gio
10-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	3	ven
11-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	SAB
12-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DOM
13-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	lun
14-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	3	mar
15-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	3	mer
16-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	3	gio
17-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	3	ven
18-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	SAB
19-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DOM
20-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	3	2	2	3	lun
21-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	mar
22-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	mer
23-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	gio
24-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	ven
25-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	3	SAB
26-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	DOM
27-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	lun
28-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	mar
29-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	mer
30-giu-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	gio

III trimestre	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	ven
2-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3	SAB
3-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DOM
4-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	lun
5-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	mar
6-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	mer
7-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	gio
8-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	ven
9-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	SAB
10-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	DOM
11-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	3	lun
12-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	mar
13-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	mer
14-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	gio
15-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	ven
16-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	SAB
17-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	DOM
18-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	lun
19-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	3	mar
20-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	mer
21-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3	gio
22-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	ven
23-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	SAB
24-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	DOM
25-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	lun
26-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	mar
27-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	mer
28-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	gio
29-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	ven
30-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	SAB
31-lug-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	DOM
1-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	lun
2-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	mar
3-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	mer
4-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	gio
5-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	ven
6-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	SAB
7-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	DOM
8-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	lun
9-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mar
10-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mer
11-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	gio
12-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	ven
13-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	3	SAB
14-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	DOM
15-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	lun
16-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mar
17-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mer
18-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	gio
19-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	ven
20-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	3	SAB
21-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	DOM
22-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	lun
23-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mar
24-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mer
25-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	gio
26-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	ven
27-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	SAB
28-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	DOM
29-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	3	lun
30-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	3	mar
31-ago-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	3	mer
1-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	gio
2-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	3	ven
3-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	SAB
4-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	DOM
5-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	3	lun
6-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	mar
7-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	mer
8-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	gio
9-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	ven
10-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	3	SAB
11-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	DOM
12-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	3	lun
13-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	mar
14-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	mer
15-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	gio
16-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	ven
17-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	3	SAB
18-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	DOM
19-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	3	lun
20-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	mar
21-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	mer
22-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	3	gio
23-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	3	ven
24-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	3	SAB
25-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	DOM
26-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	lun
27-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	3	mar
28-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	3	mer
29-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	3	gio
30-set-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	3	ven

IV trimestre	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	SAB
2-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	DOM
3-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	lun
4-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mar
5-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	3	mer
6-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	gio
7-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	ven
8-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	SAB
9-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	DOM
10-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	lun
11-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mar
12-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mer
13-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	gio
14-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	ven
15-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	SAB
16-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	DOM
17-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	lun
18-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	3	mar
19-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	3	mer
20-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	3	gio
21-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	ven
22-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	SAB
23-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	DOM
24-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	lun
25-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	3	mar
26-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	3	mer
27-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	3	gio
28-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	ven
29-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	SAB
30-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	DOM
31-ott-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	lun
1-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	mar
2-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mer
3-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	gio
4-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	ven
5-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	SAB
6-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	DOM
7-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	3	lun
8-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	3	mar
9-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	3	mer
10-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	3	gio
11-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	3	ven
12-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	SAB
13-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	DOM
14-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	3	lun
15-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	3	mar
16-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	3	mer
17-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	3	gio
18-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	3	ven
19-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	SAB
20-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	DOM
21-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	3	lun
22-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	3	mar
23-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3	mer
24-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	3	gio
25-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	3	ven
26-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	SAB
27-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	DOM
28-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3	lun
29-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3	mar
30-nov-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3	mer
1-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3	gio
2-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	3	ven
3-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	SAB
4-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	DOM
5-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	3	lun
6-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	3	mar
7-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	3	mer
8-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	1	2	2	3	gio
9-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3	ven
10-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	SAB
11-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	DOM
12-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	3	lun
13-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3	mar
14-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3	mer
15-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	3	gio
16-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	3	ven
17-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	SAB
18-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	DOM
19-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	3	lun
20-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3	mar
21-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3	mer
22-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	3	gio
23-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	3	ven
24-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	SAB
25-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	DOM
26-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	lun
27-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	mar
28-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3	mer
29-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3	gio
30-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	ven
31-dic-05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	SAB

Nota 1: le festività sono evidenziate in viola; i ponti sono evidenziati in rosa.

Nota 2: l'ora 0 corrisponde all'ora tra le 23.00 e le 0.00; l'ora 1 corrisponde all'ora tra le 0.00 e l'1.00 e così via.

Opzione 2: Fasce identificate applicando la metodologia di analisi dei cluster al prezzo medio orario dei giorni feriali, del sabato e della domenica

La terza opzione analizzata consiste nell'applicazione della metodologia della cluster analysis al prezzo medio orario dei giorni feriali, del sabato e della domenica (o giorni festivi). Questo criterio di definizione si basa sull'osservazione della regolarità del profilo di prezzo settimanale che presenta, tipicamente, prezzi più elevati nei giorni feriali, intermedi il sabato e più bassi la domenica (figura 3).

Figura 3: profilo orario PUN settimanale del 2005
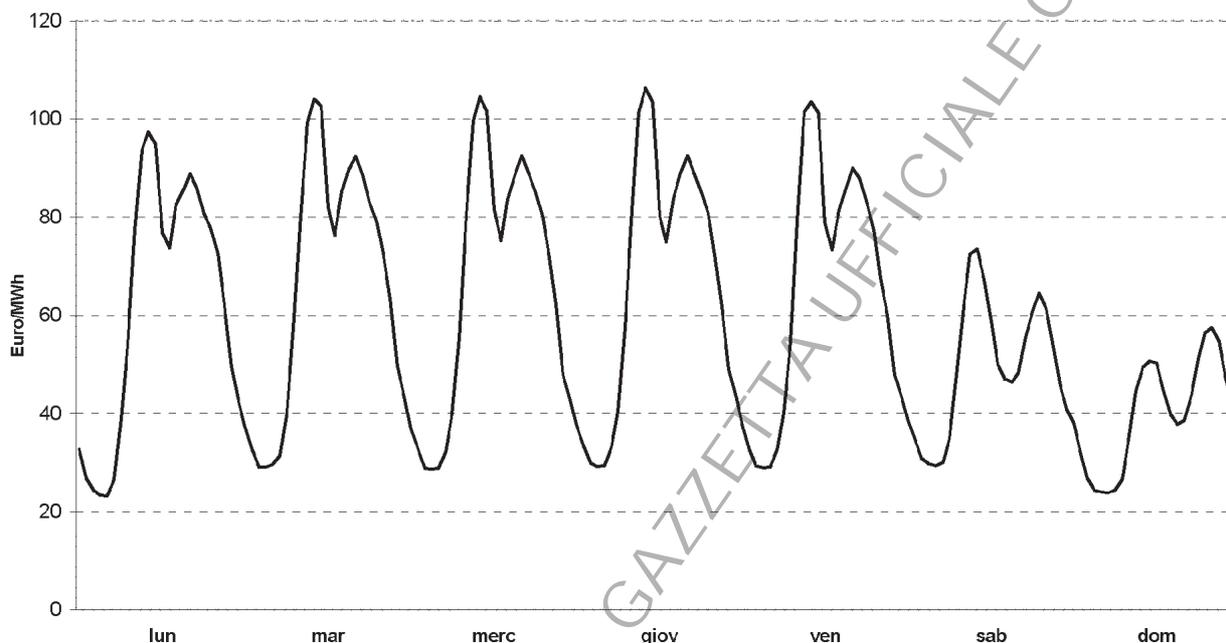
Il criterio proposto suddivide i giorni dell'anno in feriali, sabato e domenica e calcola, con riferimento a ciascuno dei tre gruppi separatamente, la media dei prezzi relativi ad ogni ora (10). Ai prezzi corrispondenti alle medie orarie così trovate e classificate come «feriali», «sabato» e «domenica» viene applicata la metodologia della cluster anlysis al fine di assegnare ogni ora ad una fascia. La tabella 2 mostra le fasce identificate con questa metodologia con riferimento al 2005.

Tabella 2: fasce 2005 identificate applicando la metodologia di analisi dei cluster al prezzo medio orario dei giorni feriali, del sabato e della domenica

ore	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
lun	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
mar	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
mer	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
gio	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
ven	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
SAB	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
DOM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2

Rispetto al criterio di definizione delle fasce esaminato nel paragrafo precedente, l'opzione qui illustrata appare essere più semplice in quanto definisce fasce costanti durante l'anno. Tuttavia, proprio per questo un tale sistema di fasce potrebbe non segnalare adeguatamente né gli effetti sul prezzo dovuti alla dinamica stagionale della domanda né quelli dovuti a traslazioni della curva di offerta legati, ad esempio, alle manutenzioni.

Per quanto attiene, più in generale, all'efficacia del segnale di prezzo, alcuni operatori, nel corso del processo di consultazione, hanno argomentato che criteri di individuazione delle fasce complessi in cui la stessa ora del giorno può essere assegnata ad un raggruppamento diverso nel corso dell'anno, potrebbero essere poco efficaci in quanto, il segnale di prezzo, benché corretto, potrebbe non essere immediatamente colto dal cliente. Le fasce risultanti dall'applicazione della metodologia di analisi dei cluster al prezzo medio orario dei giorni feriali, del sabato e della domenica hanno il vantaggio di mantenere i medesimi raggruppamenti di ore in tutte le settimane dell'anno. Tuttavia, l'efficacia di tale criterio nel trasmettere al cliente finale il segnale di prezzo potrebbe essere migliorata dall'avere fasce orarie uguali nei giorni di sabato e domenica. Semplificando in tal senso le fasce illustrate dalla tabella 2, il documento per la consultazione del 3 luglio ha proposto le fasce individuate dalla tabella 3.

---

(10) Ad esempio, il prezzo relativo all'ora 1 «feriale» è calcolato come media dei prezzi relativi all'ora 1 di tutti i giorni feriali dell'anno.

A fronte dei vantaggi in termini di semplificazione e di stabilità delle fasce, questa versione semplificata implica, rispetto alla versione preliminare da cui origina, una riduzione dell'omogeneità delle fasce in termini di valore atteso dell'energia elettrica nelle ore in esse contenute (11).

Tabella 3: opzione 2 sottoposta a consultazione nel documento per la consultazione del 3 luglio 2006

ore	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
lun	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
mar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
mer	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
gio	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
ven	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
SAB	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
DOM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Opzione 3: Suddivisione convenzionale delle ore nelle tre fasce «ore di picco», «ore di fuori picco» e «festivi».

L'ultima opzione considerata consiste nell'articolazione convenzionale delle ore in due o tre raggruppamenti. Nella sua versione più semplice questo criterio classifica le ore tra le 8 e le 20 dei giorni feriali come «ore di picco», mentre tutte le altre sono considerate «fuori picco». Nella sua versione a tre fasce le ore di «fuori picco» sono suddivise in due categorie convenzionali: le ore notturne, classificate come «fuori picco», mentre il sabato, la domenica ed i giorni festivi sono classificate come «festivi» (tabella 4).

Tabella 4: fasce orarie dell'opzione 3, suddivisione convenzionale delle ore in "picco", "fuori picco", "festivi"

ore	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
lun	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
mar	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
mer	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
gio	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
ven	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
SAB	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
DOM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

6. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLE OPZIONI.

VALUTAZIONE DELLE OPZIONI RISPETTO AGLI OBIETTIVI SPECIFICI.

Questa sezione confronta le opzioni preliminari proposte nella sezione precedente rispetto agli obiettivi specifici individuati nella sezione 4.

Omogeneità delle fasce orarie in termini di valore atteso dell'energia elettrica all'ingrosso

Al fine di garantire la corretta attribuzione dei costi ai clienti finali, nonché la corretta remunerazione degli esercenti i servizi, le fasce orarie devono raggruppare ore il più possibile omogenee in termini di valore atteso dell'energia elettrica all'ingrosso. Le quattro opzioni sottoposte a consultazione nel documento per la consultazione del 3 luglio sono state, quindi, confrontate rispetto all'obiettivo di omogeneità in termini di valore del PUN relativo dei raggruppamenti orari che determinano.

I quattro sistemi di fasce che derivano dall'applicazione di ciascuna delle opzioni preliminari all'anno 2005 sono stati confrontati rispetto al grado di omogeneità del valore dell'energia per fascia che ciascuna opzione consente di ottenere. La tabella 5 mostra i valori medi ed i relativi coefficienti di variazione (12) calcolati sui prezzi relativi alle ore assegnate a ciascuna fascia in ciascuna delle quattro opzioni per l'anno 2005. I risultati che si ottengono da questo confronto mettono in evidenza che le fasce attuali non raggruppano ore omogenee al proprio interno; ciò nonostante il sistema attuale conti un raggruppamento orario in più rispetto alle altre opzioni considerate. Inoltre, il confronto dei coefficienti di variazione mostra che le opzioni migliori dal punto di vista dell'omogeneità sono quelle che utilizzano la metodologia dei cluster per l'assegnazione delle ore a ciascuna fascia. In particolare, l'opzione 1 individua fasce cui corrispondono i più bassi coefficienti di variazione relativamente a ciascuna fascia. L'opzione 2 è la seconda migliore opzione rispetto all'obiettivo di omogeneità in quanto a ciascuna fascia individuata da tale opzione corrispondono coefficienti di variazione non superiori al 30%.

(11) I coefficienti di variazione relativi alle fasce della versione originaria e calcolati sui prezzi PUN 2005 sono: 24% per la fascia F1, 24% per la fascia F2, 25% per la fascia F3.

(12) Il coefficiente di variazione è dato dal rapporto tra la deviazione standard e la media. Valori più bassi del coefficiente di variazione indicano maggiore omogeneità.

Tabella 5: confronto del coefficiente di variazione relativo alle ore assegnate a ciascuna fascia in ciascuna delle quattro opzioni per l'anno 2005[13]

	Media aritmetica del PUN 2005 (€/MWh)	Coefficiente di variazione
Opzione zero: fasce attuali		
1	106	23%
2	86	23%
3	71	24%
4	43	38%
Opzione 1		
1	102	18%
2	72	21%
3	37	29%
Opzione 2		
1	88	24%
2	55	27%
3	35	30%
Opzione 3		
1	85	26%
2	41	39%
3	44	35%

Semplicità del sistema delle fasce e numerosità dei gruppi di ore

Accanto all'obiettivo di offrire agli operatori un segnale di prezzo corretto che ne stimoli il comportamento efficiente, vi è tra gli obiettivi del processo di revisione del sistema delle fasce quello di avere un sistema semplice, anche in termini di numerosità delle fasce, e tale da garantire l'efficacia del segnale. Se quindi è vero che un sistema con quattro fasce potrebbe consentire una maggiore omogeneità interna delle ore comprese in ciascuna fascia, una riduzione dei raggruppamenti potrebbe portare ad un miglioramento in termini di efficacia del segnale di prezzo.

Un'indicazione dell'impatto che una eventuale riduzione del numero di fasce avrebbe sulla capacità dei raggruppamenti di individuare gruppi sufficientemente omogenei al loro interno e differenziati tra loro, può essere desunta dall'applicazione della metodologia dei cluster ai prezzi effettivi in acquisto su MGP ipotizzando quattro, tre o due gruppi di ore. La tabella 6 confronta le pseudo-F-statistics nei casi di quattro, tre o due cluster. Il raggruppamento è stato operato sui prezzi effettivi da gennaio 2005 a marzo 2006 ed a livello trimestrale, coerentemente alle modalità di aggiornamento tariffario.

Tabella 6: confronto, in termini di valori assunti dalla pseudo-F-statistics, tra i raggruppamenti orari ottenuti dall'applicazione della metodologia dei cluster ai prezzi effettivi da gennaio 2005 a marzo 2006 nei casi di quattro, tre o due cluster.

	I trimestre 2005	II trimestre 2005	III trimestre 2005	IV trimestre 2005	I trimestre 2006
4 cluster di ore	8554	7321	5890	6609	6717
3 cluster di ore	8279	4971	5348	7433	8037
2 cluster di ore	6462	4462	5159	7702	5511

I risultati migliori in ogni trimestre, evidenziati in giallo, mostrano che mentre dal primo al quarto trimestre dello scorso anno la numerosità di gruppi ottima è quattro, nell'ultimo trimestre dello scorso anno e nel primo del 2006, scende rispettivamente a due e a tre. Si noti, comunque, come i risultati del raggruppamento in tre cluster siano sempre abbastanza vicini a quelli migliori e, tranne che nell'ultimo trimestre del 2005, sempre preferibili ad una ripartizione delle ore in due raggruppamenti.

I prezzi medi dei diversi cluster di prezzi effettivi nelle ipotesi rispettivamente, di quattro, tre o due gruppi di ore, sono riportati nelle figure 4, 5 e 6, dalle quali si nota come i prezzi medi dei cluster che raggruppano le ore di quotazioni inferiori sono abbastanza simili nei tre casi, il che segnala la presenza di ore fuori picco che vanno aggregate nello stesso gruppo. Per quanto riguarda le altre fasce non si osserva una regolarità molto precisa: nel 2005 sembra, ad esempio, che la riduzione della numerosità dei cluster da quattro a tre avvenga tendenzialmente aggregando le ore dei cluster C_2 e C_3 dell'articolazione a quattro cluster, mentre nel primo trimestre 2006 la differenza è soprattutto nelle ore di prezzo più elevato (superiore a 100 euro/MWh) che vengono divise in due cluster separati nel caso di articolazione a quattro cluster, ma considerate in un unico cluster nell'articolazione a tre gruppi. Questo suggerisce che si sia verificato, nel primo trimestre 2006, un cambiamento di profilo di prezzo che ha reso maggiormente omogenei, intorno a 80 euro/MWh, i prezzi intermedi, ovvero i prezzi relativi, tipicamente, alle ore serali dei giorni feriali o alle ore diurne del sabato e di alcune ore domenicali.

(13) La stessa analisi è stata condotta anche a livello trimestrale e ha portato a conclusioni analoghe; viene qui mostrata per brevità la tabella relativa ai risultati su tutto l'anno.

Figura 4: prezzi medi trimestrali dei quattro cluster identificati sui prezzi effettivi 2005
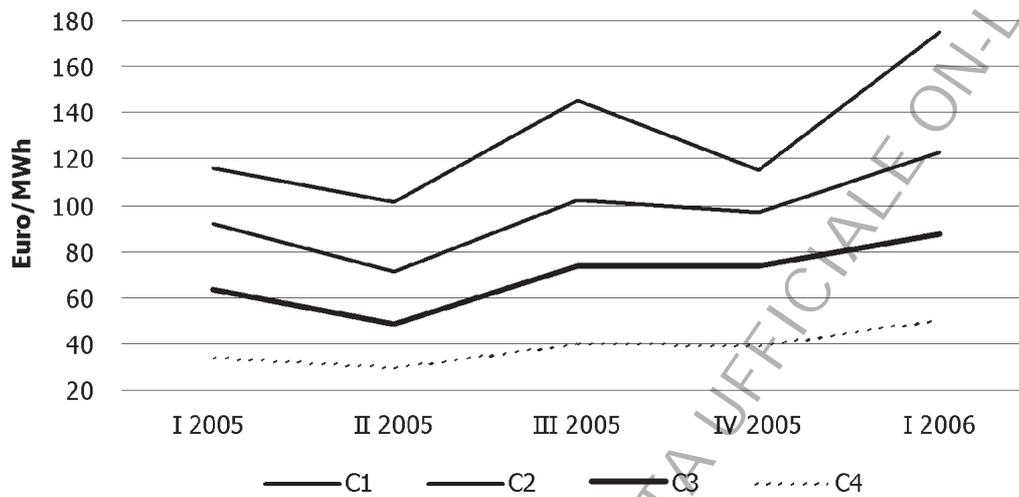
Figura 5: prezzi medi trimestrali dei tre cluster identificati sui prezzi effettivi 2005
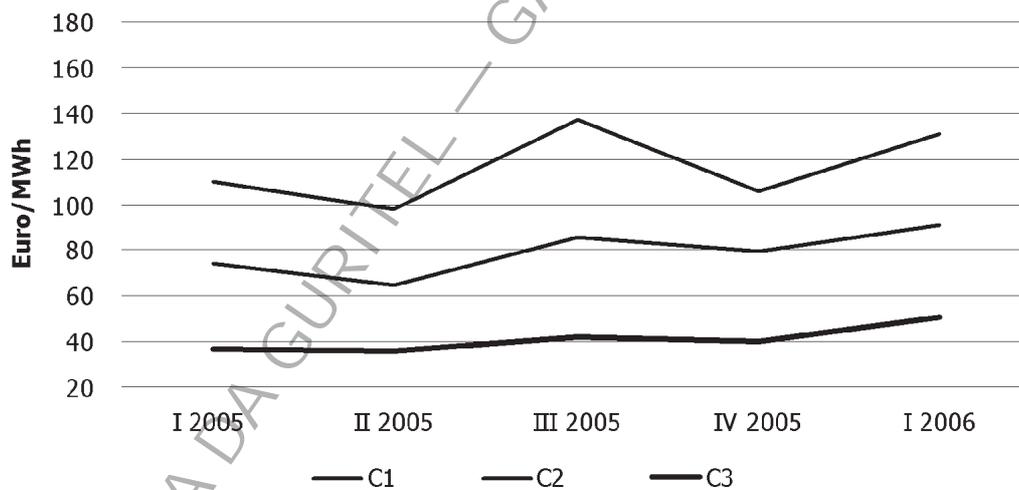
Figura 6: prezzi medi trimestrali dei due cluster identificati sui prezzi effettivi 2005
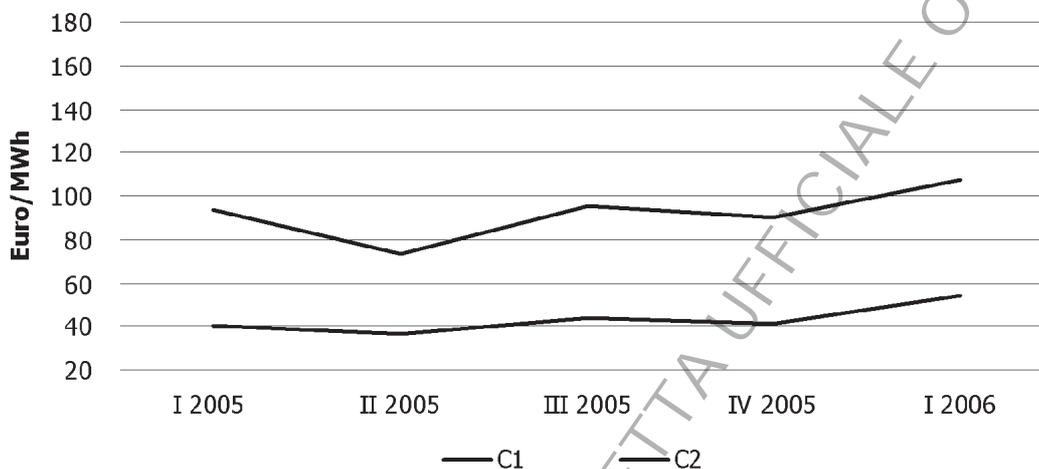
Dall'analisi dei prezzi effettivi 2005 si può concludere che, benché, in generale, un numero maggiore di fasce permetta di costruire gruppi internamente più omogenei, un'articolazione in tre fasce orarie consente il raggruppamento dei prezzi effettivi in gruppi sufficientemente omogenei al loro interno e differenziati tra loro. Come osservato sopra, infatti, il risultato della pseudo-F-statistics nel caso di tre cluster è solitamente molto vicino a quello del numero di cluster ottimo, il che suggerisce che, anche nei trimestri in cui la variabilità del prezzo vorrebbe l'individuazione di quattro raggruppamenti, la semplificazione a tre cluster non porta ad un risultato molto peggiore in termini di omogeneità interna tra i gruppi e separazione degli stessi. Una riduzione dalle attuali quattro fasce a due, invece, potrebbe portare ad una semplificazione eccessiva.

Per quanto attiene, più in generale, all'efficacia del segnale di prezzo, alcuni operatori, nel corso del processo di consultazione, hanno argomentato che criteri semplificati, quale la ripartizione convenzionale delle ore in «ore di picco», «ore di fuori picco» e «festivi», potrebbero essere più efficaci rispetto a criteri più complessi in cui la stessa ora del giorno può essere assegnata ad un raggruppamento diverso nel corso dell'anno. Un cliente potrebbe, infatti, essere più sensibile ad un segnale molto semplice del tipo «prezzi elevati» tra le 8 e le 20 dei giorni feriali» e «prezzi bassi» negli altri casi, piuttosto che a fasce definite ora per ora.

Le fasce attuali (opzione zero) o quelle che risulterebbero dall'opzione 1 non darebbero ai clienti un segnale altrettanto immediato. In quest'ultimo caso, ad esempio, le ore pomeridiane sono classificate in F1 in estate ed in F2 in inverno, classificazione che riflette l'incremento del carico in tali ore nei mesi estivi. L'opzione 2, invece, è più semplice sia dell'opzione zero sia dell'opzione 1 in quanto mantiene le medesime fasce nel corso dell'anno.

Rispetto all'obiettivo di efficacia del segnale di prezzo, quindi, l'opzione 3 e l'opzione 2 sono preferibili rispetto sia all'opzione zero sia all'opzione 1.

Stabilità e aggiornamento delle fasce

Nel corso della prima fase di consultazione, antecedente alla formulazione delle opzioni, gli operatori hanno espresso la propria preferenza per un sistema di fasce orarie stabile che possa essere utilizzato, a meno di revisioni marginali (quale, ad esempio, l'aggiornamento sulla base del calendario), per un numero di anni almeno pari ad un periodo di regolazione. Questo paragrafo considera, con riferimento a ciascuna opzione sottoposta a consultazione con il documento del 3 luglio, le problematiche relative all'aggiornamento delle fasce.

La suddivisione delle ore nei tre gruppi picco, fuori picco e festivi (opzione 3) è l'opzione meno problematica dal punto di vista dell'aggiornamento. In quanto convenzionale, infatti, tale sistema di fasce è, per definizione, stabile nel tempo.

Le fasce attuali, com'è noto, richiedono una revisione minima annuale sulla base del calendario delle festività.

Per quanto attiene alle fasce individuate dall'opzione 1, l'esercizio di individuazione delle fasce potrebbe essere ripetuto di anno in anno. Alternativamente le fasce relative agli anni di un intero periodo di regolazione potrebbero essere determinate ex ante sulla base delle stime della relazione prezzo e fabbisogno. In questo modo, gli svantaggi derivanti dall'avere fasce orarie che non sono stabili nel tempo sarebbero attenuati dal significativo anticipo dato agli operatori.

Per quanto concerne l'opzione 2, le fasce definite da tale opzione potrebbero non essere riviste con cadenza annuale. Tale sistema di fasce potrebbe, infatti, essere rivisto solo qualora si riscontrasse una disomogeneità eccessiva dei raggruppamenti orari in termini di valore atteso dell'energia all'ingrosso nelle ore contenute in ciascuna fascia.

Conclusioni sulla valutazione delle opzioni rispetto agli obiettivi

Rispetto all'obiettivo di omogeneità della fasce orarie in termini di valore atteso dell'energia elettrica all'ingrosso, le fasce individuate applicando il metodo della cluster analysis (opzioni 1 e 2) sembrano essere chiaramente migliori, sia rispetto alle fasce attuali (opzione zero) sia rispetto alla ripartizione convenzionale delle ore in «picco», «fuori picco» e «festivi» (opzione 3). Fasce basate sulla metodologia della cluster analysis, infatti, individuano, per costruzione, gruppi di ore omogenei al proprio interno e disomogenei tra loro.

Con riferimento all'obiettivo di semplificazione, l'analisi proposta ha valutato l'opportunità di una riduzione del numero di fasce e ha mostrato come l'eventuale riduzione dalle attuali quattro fasce a tre non riduca eccessivamente il grado di omogeneità interno ai raggruppamenti orari. Una semplificazione dell'attuale sistema a due sole fasce orarie, al contrario, potrebbe portare all'individuazione di fasce molto disomogenee in termini di valore atteso dell'energia.

Per quanto attiene, più in generale, all'efficacia del segnale di prezzo, le opzioni 2 e 3 sembrano essere le migliori in quanto, a differenza dell'opzione zero e dell'opzione 1 non comportano l'assegnazione di ciascuna ora dell'anno ad una fascia.

Con riferimento all'obiettivo di stabilità delle fasce, l'opzione 3 non richiede alcun aggiornamento. L'opzione 2 non richiede un aggiornamento annuale, ma solo qualora si riscontrasse una disomogeneità eccessiva dei raggruppamenti orari in termini di valore atteso dell'energia all'ingrosso nelle ore contenute in ciascuna fascia. L'opzione zero e l'opzione 1 richiedono entrambe di essere riviste con cadenza annuale.

Il grado di adeguatezza di ciascuna delle opzioni proposte rispetto agli obiettivi è riassunto dalla tabella 7.

Tabella 7: opzioni proposte e grado di adeguatezza rispetto agli obiettivi di revisione delle fasce

	Obiettivo specifico a): omogenità delle fasce orarie in termini di valore atteso dell'energia elettrica all'ingrosso	Obiettivo specifico b): semplicità del sistema delle fasce	Obiettivo specifico c): stabilità e onerosità dell'aggiornamento delle fasce	Punteggio complessivo
Opzione 0: fasce attuali (4 fasce)	-3	-1	+1	-3
Opzione 1: metodo dei cluster applicato alla relazione prezzo/fabbisogno (3 fasce)	+3	+1	+1	+5
Opzione 2: metodo dei cluster corretto per avere fasce orarie costanti in ogni settimana dell'anno e stesse fasce orarie per i giorni di sabato e domenica (3 fasce)	+2	+3	+2	+7
Opzione 3: picco/fuori picco/festivi (3 fasce)	-3	+3	+3	+3

Nota: il segno negativo indica che l'opzione considerata non consente di raggiungere l'obiettivo desiderato. Il grado di inadeguatezza dell'opzione rispetto all'obiettivo è indicato da un punteggio che va da un minimo di –1 ad un massimo di –3. In modo speculare, il segno positivo indica che l'opzione è idonea a perseguire l'obiettivo desiderato ed il grado di idoneità è indicato da un punteggio che va da un minimo di 1 ad un massimo di 3.

Valutazione dell'impatto delle opzioni: simulazione sulla spesa unitaria a copertura dei costi di approvvigionamento

Questa sezione si propone di valutare l'impatto che l'eventuale modifica delle fasce orarie avrebbe sui corrispettivi di vendita dei clienti del mercato vincolato. A tal fine è stato simulato, con riferimento all'anno 2005, l'effetto indicativo che ciascuna delle opzioni proposte avrebbe avuto sui corrispettivi di vendita. Scopo dell'analisi è di fornire una misura indicativa di come le diverse attribuzioni di fasce possono incidere sulla spesa unitaria dei clienti del mercato vincolato dato il profilo di consumo ed il tipo di tariffa, monoraria o articolata per fasce orarie, a cui sono soggetti.

Si tratta solo di effetti indicativi in quanto non si è proceduto alla ricostruzione delle tariffe di vendita che, nel 2005, si sarebbero realizzate ipotizzando le fasce orarie alternative proposte come opzioni. L'ipotesi di calcolare il livello della tariffa è stata, infatti, scartata in quanto l'aggiornamento tariffario trimestrale con cui l'Autorità procede al calcolo della tariffa segue una logica ex ante che non si è ritenuto opportuno ricostruire ai fini della simulazione dell'impatto delle fasce. La metodologia adottata per la simulazione si basa sul PUN effettivo del 2005 e consente di isolare l'impatto delle diverse attribuzioni di fasce dall'effetto di altri elementi che influiscono sul livello tariffario.

Il confronto tra i sistemi di fasce che ogni opzione considerata determina con riferimento all'anno 2005 è stato espresso in termini di variazione percentuale della spesa unitaria dei clienti, monorari o multiorari appartenenti ad una certa tipologia contrattuale, che ciascuna opzione determina rispetto all'opzione base, ovvero rispetto al mantenimento dell'attuale sistema di fasce orarie.

La simulazione dell'effetto delle fasce sui corrispettivi di vendita ha richiesto la preliminare simulazione del Prezzo di Cessione che le imprese distributrici corrispondono all'Acquirente Unico a copertura dei costi di acquisto e dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica per gli utenti del mercato vincolato. Il Prezzo di Cessione di ciascun mese è calcolato sulla base dei costi medi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente Unico in quel mese. Come illustrato nella sezione 3, la ricostruzione del costo di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente Unico tiene conto degli acquisti su MGP, del portafoglio di contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte e dei contratti differenziali per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica. Il Testo integrato, inoltre, stabilisce che i costi unitari sostenuti dall'Acquirente Unico per i contratti fisici e per i contratti differenziali siano attribuiti a ciascuna fascia oraria sulla base dell'andamento del PUN nel mese. In questo modo l'articolazione per fascia oraria dei Prezzi di Cessione riflette la dinamica temporale del costo di approvvigionamento su MGP.

Le ipotesi fatte nell'ambito della simulazione si sono attenute alla logica descritta. In particolare, ai fini di avere una proxy del Prezzo di Cessione per fascia per ciascuna delle opzioni discusse nel documento è stato ipotizzato che l'Acquirente Unico si fosse approvvigionato esclusivamente sul mercato MGP. Tale ipotesi semplificatrice, pur non permettendo di ricostruire il livello esatto del Prezzo di Cessione in ognuna delle quattro opzioni considerate, non altera il segnale che il Prezzo di Cessione vuole trasmettere.

Come osservato nella sezione 3, la definizione delle ore comprese in ciascuna fascia oraria è rilevante per la quantificazione dell'elemento PC del corrispettivo CCA per tutti i clienti. Tuttavia, poiché l'elemento PC è definito, nell'ambito dell'aggiornamento tariffario trimestrale, con una metodologia diversa a seconda del tipo di misuratore di cui il cliente dispone, si procede a commentare separatamente l'impatto dei diversi sistemi di fasce per i clienti monorari e multiorari.

Con riferimento ai clienti monorari, l'elemento PC rappresenta, per ciascuna tipologia contrattuale, la media annua dei Prezzi di Cessione mensili, per fascia oraria. Tale media è ponderata in base ad un profilo convenzionale di prelievo attribuito ai clienti di ciascuna tipologia contrattuale. Nonostante la tariffa monoraria non sia articolata per fasce, quindi, il sistema di fasce orarie ha un impatto sull'elemento PC della componente CCA in quanto modifica i Prezzi di Cessione. Per ciascun sistema alternativo di fasce orarie si è, pertanto, determinato il valore assunto dalla proxy del Prezzo di Cessione in ciascuna fascia oraria; quindi, per ciascuna tipologia di clienti monorari, si è calcolata, per ciascuna opzione di modifica delle fasce, la spesa media unitaria a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato per i clienti monorari. In particolare, posta pari a 100 la spesa unitaria a copertura dei costi di approvvigionamento relativa al sistema di fasce attuali, la tabella 8 riporta la variazione percentuale della spesa unitaria relativa a ciascuna opzione di fasce alternativa a quella attuale. Dati gli inevitabili margini di approssimazione dell'analisi, nelle tabelle sono state riportate solo le variazioni maggiori o uguali all'1%. Nel caso di variazioni inferiori nella tabella viene registrato un effetto «irrilevante» sulla spesa unitaria. Nella tabella è indicato inoltre il costo di fornitura del cliente dato il profilo convenzionalmente attribuitogli dal sistema e l'ipotesi che l'Acquirente unico si approvvigioni solo tramite acquisti su MGP («costo di fornitura a PUN corretto per le perdite»).

La comparazione delle spese unitarie relative a ciascuna opzione mostra una sostanziale invarianza per tutti i clienti monorari, ad esclusione della tipologia di utenza «illuminazione pubblica», che beneficia dell'adozione di fasce orarie che meglio colgono la differenza di valore tra le ore notturne e quelle diurne.

Tabella 8: variazione della spesa unitaria per i clienti monorari, espressa in termini di numero indice, relativa a ciascuna opzione

		Indice di spesa unitaria		variazione % spesa unitaria con nuove fasce		
	Profili	Opzione zero: fasce attuali	Costo effettivo di fornitura a PUN corretto per le perdite	Opzione 1: metodologia cluster analysis	Opzione 2: metodologia cluster analysis con semplificazione settimanale	Opzione 3: picco, fuori picco e festivi
Clienti monorari	MT altri usi	100	99,6	irrilevante	irrilevante	irrilevante
	BT altri usi	100	100,3	irrilevante	irrilevante	irrilevante
	BT utenza domestica (D1)	100	100,6	irrilevante	irrilevante	irrilevante
	BT illuminazione pubblica	100	94,2	-2	-8	-4
	MT illuminazione pubblica	100	94,2	-2	-8	-4

Nota 1: i numeri indice relativi all'utenza domestica sono stati calcolati prendendo sulla base della tariffa di riferimento D1 di cui all'articolo 24 del Testo integrato.

Nota 2: nel caso di variazioni percentuali della spesa unitaria inferiori a 1% nella tabella viene registrata una variazione della spesa unitaria "irrilevante".

Figura 7: profilo di consumo medio settimanale dei clienti monorari delle tipologie contrattuali BT altri usi, BT utenza domestica, MT altri usi.
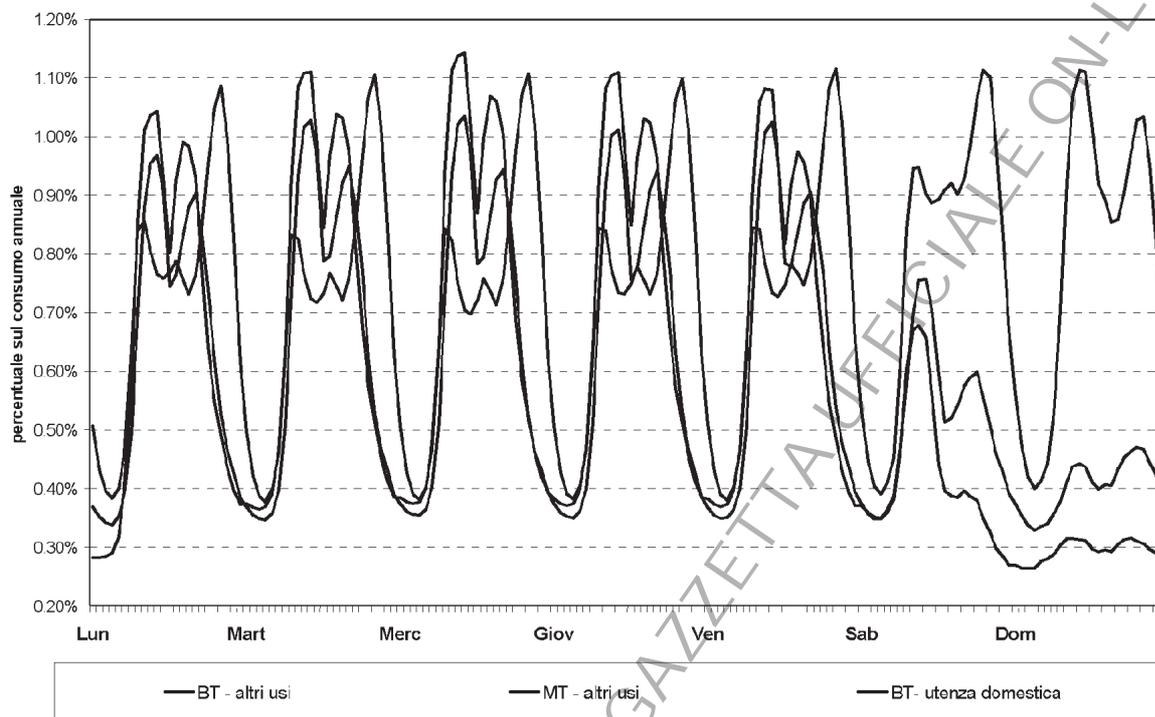
6.1 Con riferimento ai clienti multiorari, l'elemento PC rappresenta, per ciascuna tipologia contrattuale, la media trimestrale dei Prezzi di Cessione attesi nei mesi del trimestre. Tale media è ponderata in base ad un profilo convenzionale di prelievo attribuito ai clienti di ciascuna tipologia contrattuale. Un'eventuale modifica delle fasce avrebbe un impatto sull'elemento PC in ciascuna fascia oraria poiché modificherebbe la media ponderata del Prezzo di Cessione. In quanto articolato per fascia oraria, il confronto tra le diverse opzioni non può, quindi, essere diretto come nel caso dei clienti monorari, il cui profilo convenzionale è implicito nel calcolo della tariffa. Al contrario, per i clienti multiorari, la simulazione dell'impatto delle opzioni ha richiesto di considerare dei profili di consumo esemplificativi per calcolare la spesa unitaria annua nei diversi sistemi di fasce ipotizzati.

In particolare, ai fini della simulazione dell'impatto delle opzioni sui clienti multiorari sono stati considerati i seguenti profili di consumo:

a) un profilo di media tensione con elevata stagionalità, caratterizzato da carichi più elevati nel periodo estivo rispetto ai mesi invernali, nonché da una relativamente elevata volatilità del carico durante la settimana e tra le ore diurne e notturne (figure 8 e 9);

b) un profilo di media tensione medio, ovvero caratterizzato da moderata volatilità del carico a livello annuale, settimanale e giornaliera (figure 8 e 9);

c) un profilo di media tensione piatto, ovvero caratterizzato da volatilità relativamente bassa a livello annuale, settimanale e giornaliera (figure 8 e 9);

d) un profilo di bassa tensione con elevata stagionalità, caratterizzato da carichi più elevati nel periodo estivo rispetto ai mesi invernali, nonché da una relativamente elevata volatilità del carico tra giorni feriali e fine settimana e tra le ore diurne e notturne (figure 10 e 11);

e) un profilo di bassa tensione medio, ovvero caratterizzato da moderata volatilità del carico a livello annuale, settimanale e giornaliera (figure 10 e 11).

Figura 8: profili di consumo annuali utilizzati per la simulazione dell'impatto delle opzioni sui clienti multiorari in MT.
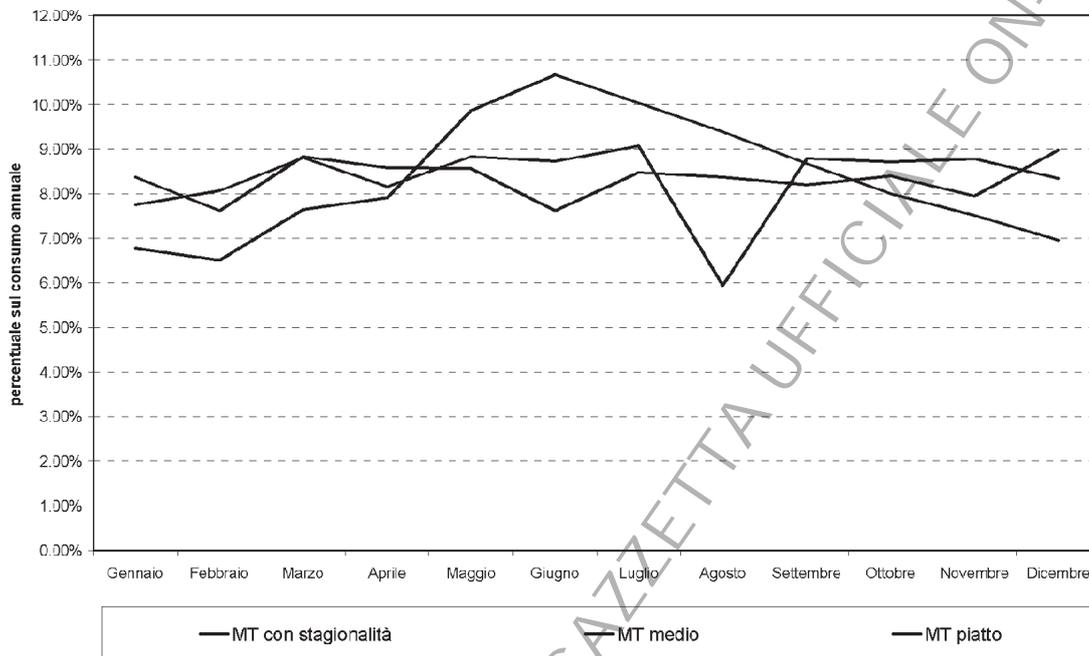
Figura 9: profili di consumo medi settimanali utilizzati per la simulazione dell'impatto delle opzioni sui clienti multiorari in MT.
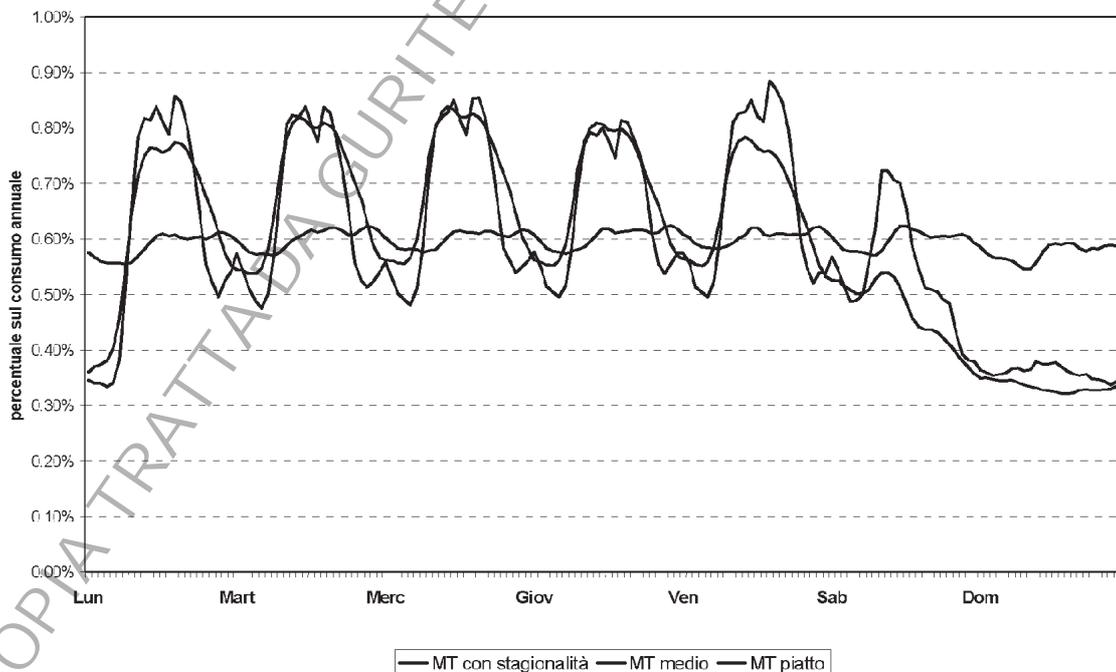
Figura 10: profili di consumo annuali utilizzati per la simulazione dell'impatto delle opzioni sui clienti multiorari in BT.
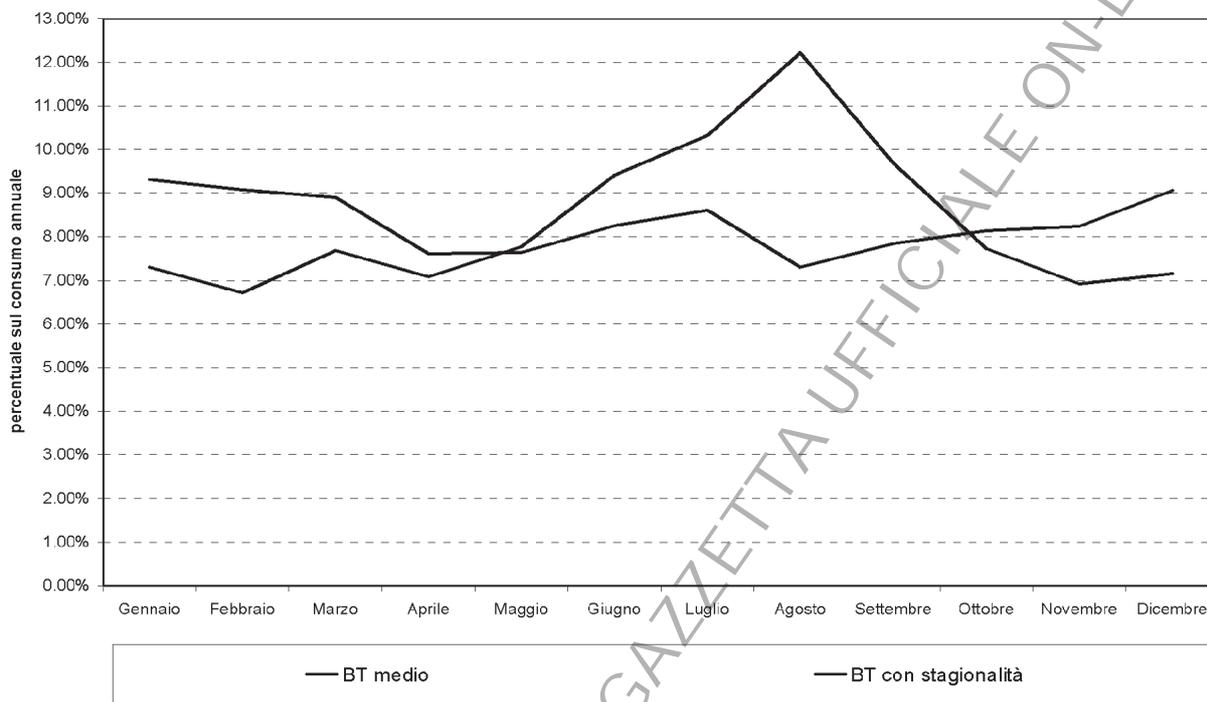
Figura 11: profili di consumo medi settimanali utilizzati per la simulazione dell'impatto delle opzioni sui clienti multiorari in BT.
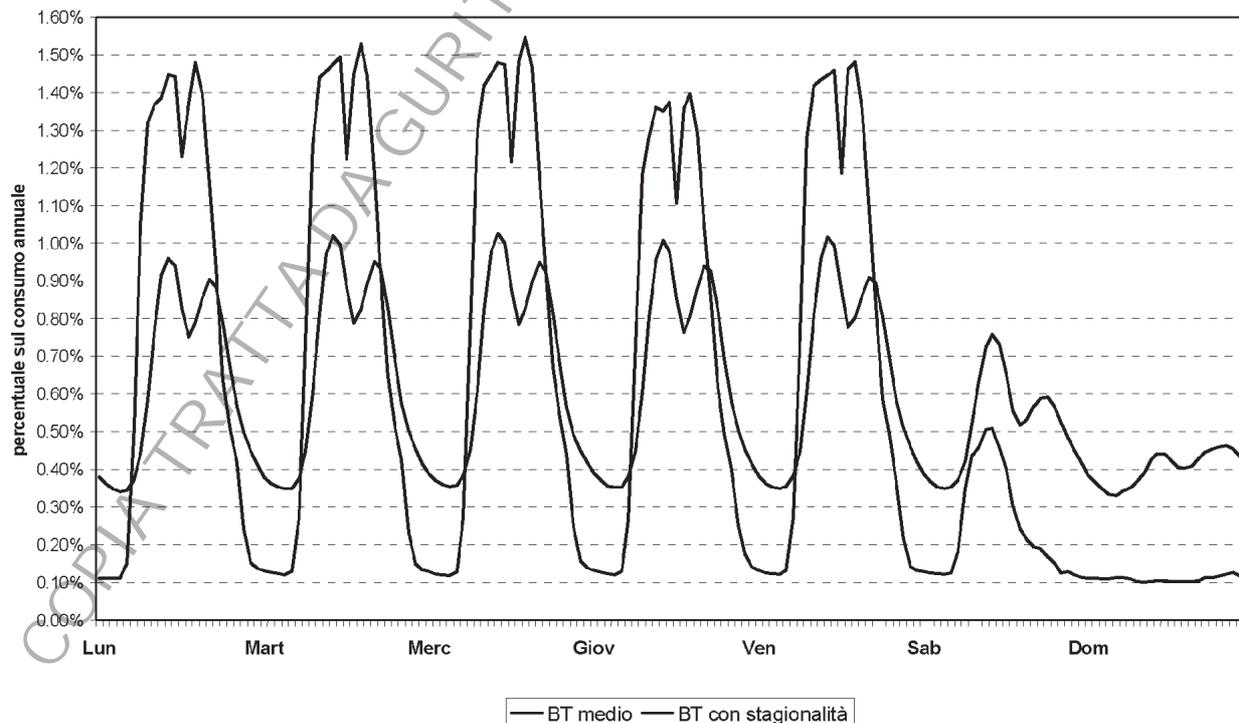
Posta pari a 100, per ciascuno dei profili di consumo considerati, la spesa unitaria a copertura dei costi di approvvigionamento di energia per il mercato vincolato relativa al sistema di fasce attuali, la tabella 9 mostra, per ciascun tipo di cliente, la variazione percentuale della spesa unitaria relativa a ciascuna opzione.

Tabella 9: variazione percentuale della spesa unitaria per i clienti multiorari relativa a ciascuna opzione

		Indice di spesa unitaria		variazione % spesa unitaria con nuove fasce		
	Profili	Opzione zero: fasce attuali	Costo effettivo di fornitura a PUN corretto per le perdite	Opzione 1: metodologia cluster analysis	Opzione 2: metodologia cluster analysis con semplificazione settimanale	Opzione 3: picco, fuori picco e festivi
Clienti multiorari	MT con stagionalità	100	98,6	irrilevante	irrilevante	irrilevante
	MT medio	100	97,7	-2	-2	irrilevante
	MT piatto	100	96,9	-1	-1	irrilevante
	BT medio	100	100,7	irrilevante	irrilevante	irrilevante
	BT con stagionalità	100	101,0	irrilevante	2	2

Nota 1: nel caso di variazioni percentuali della spesa unitaria inferiori a 1% nella tabella viene registrata una variazione della spesa unitaria "irrilevante".

La comparazione dei numeri indice relativi a ciascuna opzione mostra che la spesa unitaria a copertura dei costi di approvvigionamento di un cliente multiorario con un profilo simile a quello MT medio sarebbe stato, date le ipotesi assunte per la simulazione, più bassa se, invece che le fasce in vigore, fosse stata adottata una delle opzioni alternative. L'opzione 2 avrebbe implicato la maggiore riduzione in termini di spesa unitaria (circa il 2%) rispetto alle fasce in vigore; la riduzione sarebbe stata comunque significativa nel caso dell'opzione 1 (1,7%), mentre sarebbe stata contenuta con riferimento all'opzione 3 (0,3%). Il confronto suggerisce che la disomogeneità del valore dell'energia elettrica nelle ore che il sistema in vigore classifica come F4 penalizza i clienti multiorari con tale profilo di consumo. Come messo in evidenza dalla figura 9, infatti, il profilo MT medio utilizzato per la simulazione è caratterizzato da un consumo molto basso durante il fine settimana anche relativamente al consumo delle ore notturne dei giorni feriali. Di conseguenza, un sistema di fasce orario alternativo a quello attuale che, come le opzioni 2 e 1, avesse distinto le ore notturne dei giorni feriali dalle ore diurne del fine settimana, avrebbe avuto un impatto positivo sulla spesa unitaria. L'opzione 3 non distinguendo le ore notturne dalle ore diurne dei giorni sabato e domenica, avrebbe avuto un impatto di riduzione della spesa minore rispetto alle opzioni 1 e 2.

Per motivi analoghi a quelli esposti con riferimento al profilo MT medio, si osserva che per i profili caratterizzati da una pronunciata riduzione del consumo nel fine settimana, quale MT con stagionalità, le opzioni 1 e 2 avrebbero ridotto, rispetto alle fasce in vigore, la spesa media unitaria a copertura dei costi di approvvigionamento rispettivamente dello 0,9% e dello 0,6%. Il confronto con la spesa unitaria calcolata con riferimento al PUN effettivo corretto per le perdite, mette in evidenza la differenza tra questo profilo ed il profilo MT medio. Il profilo MT con stagionalità, infatti, è caratterizzato da forti riduzioni del consumo nelle ore notturne. Clienti multiorari con questo profilo, quindi, beneficiano meno, rispetto al profilo MT medio, del minore prezzo medio, rispetto all'attuale F4, della fascia in cui le opzioni 1 e 2 raggruppano le ore notturne.

Si noti, inoltre, la differenza tra i clienti con profilo MT con stagionalità ed i clienti con profilo BT con stagionalità. Un cliente con profilo simile al profilo BT con stagionalità avrebbe un incremento della spesa unitaria se la spesa fosse calcolata sulla base del PUN e corretta per le perdite. Un cliente con questo profilo, infatti, consuma molto nelle ore caratterizzate da PUN molto alto, mentre ha consumi estremamente bassi nelle ore in cui il valore dell'energia all'ingrosso è più basso.

I clienti multiorari con un profilo poco volatile simile al profilo MT piatto utilizzato per la simulazione avrebbero avuto, date le ipotesi fatte e con riferimento all'anno 2005, un vantaggio marginale (inferiore all'1%) nel passaggio dalle fasce attuali alle opzioni 1 e 2, mentre avrebbero avuto un lieve incremento (inferiore all'1%) della spesa unitaria con le fasce identificate dall'opzione 3.

La simulazione mette in evidenza, infine, che, per i clienti multiorari con un profilo simile al profilo BT medio, le opzioni alternative alle fasce attuali avrebbero comportato un lieve incremento (inferiore all'1%) della spesa media unitaria rispetto al sistema di fasce in vigore. Tali clienti sono caratterizzati da consumi relativamente elevati nelle ore diurne del fine settimana. Di conseguenza, clienti con questo profilo beneficiano della disomogeneità delle attuali fasce F4 in quanto consumano molto nelle ore di F4 caratterizzate da un valore atteso dell'energia elettrico superiore alla media delle ore comprese nella stessa fascia.

7. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI SULLE OPZIONI.

Le risposte al documento per la consultazione del 3 luglio 2006 sono brevemente riassunte relativamente alle due categorie di soggetti interessate al provvedimento: operatori (grossisti ed imprese distributrici) e clienti finali.

OPERATORI.

Tempi per l'entrata in vigore del provvedimento.

La maggior parte degli operatori che ha inviato osservazioni al documento per la consultazione del 3 luglio si è detta favorevole all'entrata in vigore della riforma a partire da gennaio 2007 a condizione che le fasce relative a tale anno siano comunicate con congruo anticipo. Tuttavia, si segnala che un operatore ritiene preferibile posticipare la definizione delle nuove fasce orarie al 1º gennaio 2008 o comunque in un momento successivo al recepimento della Direttiva 2003/54/CE ed alla definizione del quadro regolatorio concernente la completa apertura del mercato a tutti i consumatori finali previsto dalla stessa Direttiva.

Tempi di emanazione della delibera.

Gli operatori favorevoli al cambiamento delle fasce già dal 2007 hanno richiesto che l'emanazione della relativa delibera avvenga prima dell'inizio delle campagne commerciali che, tipicamente, hanno luogo in autunno. Per essere coerente con tale scadenza, il termine ultimo dovrebbe essere, a parere di alcuni grossisti, la fine del mese di agosto o, secondo altri, la metà del mese di settembre.

Condivisione degli obiettivi di revisione delle fasce.

Vi è un generale consenso tra gli operatori sia in merito all'opportunità di modificare le fasce attuali sia per quanto riguarda gli obiettivi generali e specifici illustrati nel documento per la consultazione. Tuttavia, non vi è accordo su quale peso relativo debba essere attribuito ai singoli obiettivi. Ad operatori che sostengono l'opportunità di considerare preponderante l'obiettivo di omogeneità della fasce si contrappongono operatori secondo i quali l'obiettivo di semplicità dovrebbe essere quello cui assegnare maggiore peso.

Omogeneità. L'obiettivo di omogeneità delle fasce orarie è stato ampiamente condiviso dagli operatori. Tuttavia un operatore ha messo in evidenza come la difficoltà di raggruppare ore omogenee in termini di valore atteso sia legata, almeno in parte, alla difficoltà di previsione del prezzo di acquisto dell'energia su MGP. A parere di tale operatore, infatti, benché esista una correlazione tra prezzi all'ingrosso e carico del sistema, il prezzo del mercato all'ingrosso è soprattutto influenzato dall'esercizio del potere di mercato da parte dell'operatore maggiore.

Semplicità e preferenza relativa al numero di fasce che il nuovo sistema di fasce orarie dovrebbe avere. La maggior parte dei grossisti si sono espressi in favore di una semplificazione dell'attuale sistema di fasce orarie.

Per quanto riguarda il numero di fasce orarie che il nuovo sistema dovrebbe avere, le risposte non sono state univoche. Molti operatori si sono mostrati favorevoli ad una riduzione del numero di fasce a 3. Tuttavia due operatori hanno espresso la propria preferenza per mantenere il numero di fasce pari a quattro mentre altri due soggetti hanno dichiarato di preferire un sistema a due fasce.

Stabilità del sistema di fasce orarie. Alcuni operatori ritengono che sia preferibile scegliere un sistema di fasce che non debba essere aggiornato annualmente e che possa essere mantenuto in vigore per un periodo temporale significativo con possibili revisioni a fronte di rilevanti modifiche nelle condizioni del sistema e del mercato.

Un grossista ritiene l'obiettivo di stabilità delle fasce meno rilevante degli obiettivi di omogeneità e di semplicità. A parere dello stesso soggetto, inoltre, le fasce possono essere aggiornate annualmente purché la comunicazione delle fasce relativa all'anno successivo avvenga con almeno sei mesi di anticipo.

Obiettivi ulteriori. Alcuni grossisti hanno proposto, quale ulteriore obiettivo quello di individuare un sistema di fasce che sia compatibile con prodotti del mercato elettrico europeo e italiano, tipicamente strutturati secondo il raggruppamento delle ore in «picco» e «fuori picco».

Opzione preferita tra quelle proposte.

L'opzione preferita dalla maggior parte dei grossisti è, tra quelle sottoposte a consultazione, l'opzione 2 in quanto, complessivamente, è considerata essere quella maggiormente rispondente agli obiettivi dell'intervento regolatorio in oggetto.

Tuttavia la preferenza accordata all'opzione 2 non è condivisa da tutti gli operatori. Un operatore ha infatti ritenuto la versione 2 sottoposta a consultazione non adatta a raggiungere gli obiettivi specifici del provvedimento, mostrando di preferire la versione preliminare della stessa opzione risultante dall'applicazione della metodologia dei cluster. Due soggetti, infine, hanno accordato la propria preferenza all'opzione 3 in quanto ritenuta maggiormente coerente con le modalità di contrattazione in uso nei mercati all'ingrosso europei, oltre che più semplice e stabile delle altre opzioni proposte.

Commenti relativi alle opzioni.

La maggior parte degli operatori considerano l'opzione 1 la migliore rispetto all'obiettivo specifico di omogeneità. Tuttavia, nessun operatore ha accordato la propria preferenza a tale opzione in quanto ritenuta non adatta a perseguire gli obiettivi specifici di semplicità e di stabilità.

Un operatore ritiene, inoltre, che l'opzione 1 generi eccessiva incertezza negli operatori in quanto necessita di revisioni frequenti. Tuttavia, lo stesso soggetto ritiene che lo svantaggio della scarsa stabilità di tale sistema di fasce possa essere attenuato dalla comunicazione delle fasce relative ad un dato anno con congruo anticipo (almeno sei mesi).

Per quanto riguarda le opzioni zero e 3, la maggior parte dei soggetti ritengono che esse non consentano di individuare fasce sufficientemente omogenee e che siano, per tale ragione, peggiori rispetto all'opzione 2.

Proposta di opzioni ulteriori.

Alcuni grossisti hanno suggerito sistemi di fasce alternativi a quelli proposti. In generale, le opzioni suggerite rappresentano versioni alternative dell'opzione 2 sottoposta a consultazione. Le ulteriori opzioni suggerite sono di seguito brevemente illustrate.

Due grossisti hanno suggerito di rivedere l'opzione 2 in modo da prevedere una quarta fascia. Uno di questi due grossisti ha proposto di individuare una fascia separata per le ore diurne del fine settimana. L'altro grossista ha suggerito di modificare l'opzione 2 in modo da incrementare l'omogeneità delle fasce e da rendere il sistema di fasce compatibile con il raggruppamento delle ore in «picco» e «fuori picco» dei prodotti del mercato elettrico all'ingrosso. Questo implicherebbe apportare le seguenti modifiche all'opzione 2:

distinguere il sabato dalla domenica;

individuare una quarta fascia per poter cogliere la riduzione del PUN nelle ore centrali della giornata e nelle ore immediatamente precedenti e successive i due picchi di metà mattina e del tardo pomeriggio;

rendere l'opzione 2 compatibile con i raggruppamenti delle ore in «picco» e «fuori picco» tipicamente utilizzati come riferimento per i prodotti dei mercati all'ingrosso. Questo sarebbe possibile facendo in modo che le ore assegnate alle due fasce centrali della giornata nei giorni feriali corrispondessero alle ore di «picco» di tali contratti (dalle ore 8 alle ore 20).

Un altro operatore ha suggerito di apportare all'opzione 2 le seguenti modifiche volte ad incrementare l'omogeneità delle fasce orarie:

distinguere il sabato dalla domenica;

introdurre, per i giorni feriali, due ulteriori ore di fascia a medio carico prima dell'inizio della fascia ad alto carico (in particolare dalle 7.00 alle 9.00);

ridurre le ore ad alto carico relative ai giorni feriali prevedendo la classificazione nella fasce intermedia delle ore comprese tra le 18.00 e le 22.00;

eventuale inserimento di due ore classificate come fascia intermedia nelle ore centrali dei giorni feriali corrispondenti con la pausa pomeridiana.

Un'ulteriore sistema di fasce proposto comporta le seguenti modifiche all'opzione 2 in modo da:

distinguere il sabato dalla domenica;

considerare l'ora 8 dei giorni feriali come appartenente alla fascia 1 anziché alla fascia 3.

Con riferimento all'attività di vendita, un operatore propone di rivedere l'opzione 2 applicando la stessa metodologia a periodi infrannuali.

Ulteriori commenti

Con riferimento all'attività di distribuzione, un grossista propone l'abolizione dell'articolazione per fasce orarie. Secondo lo stesso soggetto l'eliminazione dell'articolazione temporale per il servizio di distribuzione incrementerebbe la semplicità gestionale per i distributori, i venditori del mercato libero ed i clienti senza incidere significativamente sull'incentivo alla modifica dei profili di consumo da parte dei clienti. Tale incentivo sarebbe infatti già presente nella componente CCA e nella componente della tariffa di distribuzione relativa alla potenza massima prelevata.

Un soggetto ha mostrato apprezzamento per come il metodo previsto dall'Air è stato applicato al documento di consultazione sulle fasce. Lo stesso soggetto ha inoltre auspicato che l'adozione della procedura Air venga estesa ad un numero maggiore di provvedimenti.

In merito alle distorsioni relative alla scelta tra mercato libero e vincolato, lo stesso soggetto ha evidenziato la presenza di distorsioni dovute alle modalità di trasferimento dei costi di approvvigionamento nei prezzi applicati ai clienti finali. In particolare, tali distorsioni sono state ritenute imputabili alla possibilità dell'Acquirente unico di contrarre debiti in misura rilevante. A parere dello stesso soggetto, tale livello di indebitamento non sarebbe viceversa sostenibile dagli operatori del mercato libero. Si auspica, quindi, un ripensamento dell'attuale sistema di individuazione delle tariffe per i clienti oggi potenzialmente liberi.

Un operatore ha sollecitato la revisione della metodologia di load profiling attualmente in vigore, almeno per gli utenti per i quali è disponibile una misura per fascia. Lo stesso operatore ritiene, infatti, che l'applicazione dell'attuale disciplina del load profiling generi distorsioni nella scelta di passaggio al mercato libero dei clienti idonei non dotati di misuratore orario.

Alcuni operatori hanno infine espresso preoccupazione sugli effetti del cambiamento delle fasce orarie in termini di trasmissione dei dati da parte delle imprese distributrici.

CLIENTI FINALI.

Tempi per l'entrata in vigore del provvedimento

Le associazioni dei consumatori che hanno espresso osservazioni alla consultazione 3 luglio 2006 hanno mostrato di avere delle riserve sull'opportunità di modificare le fasce orarie prima del recepimento della Direttiva 2003/54/CE e della definizione del quadro regolatorio concernente la completa apertura del mercato a tutti i consumatori finali previsto dalla stessa direttiva a decorrere dal 1º luglio 2007.

Condivisione degli obiettivi di revisione delle fasce

La maggior parte dei clienti finali ha mostrato di condividere gli obiettivi generali e specifici illustrati nel documento per la consultazione del 3 luglio.

Omogeneità. L'obiettivo di omogeneità delle fasce in termini di valore atteso dell'energia elettrica all'ingrosso è stato, in generale, condiviso. Tuttavia alcune associazioni di consumatori considerano tale obiettivo non prioritario. Inoltre, alcuni rappresentanti delle associazioni di consumatori hanno messo in evidenza come la difficoltà di raggruppare ore omogenee in termini di valore atteso sia in parte legata alla difficoltà di previsione del prezzo di acquisto dell'energia su MGP. A parere di tali soggetti, infatti, benché esista una correlazione tra prezzi all'ingrosso e carico del sistema, il prezzo del mercato all'ingrosso è soprattutto influenzato dall'esercizio del potere di mercato da parte dell'operatore maggiore. Da ultimo, inoltre, il fatto che alcuni operatori formulino le proprie offerte su MGP tenendo conto della struttura delle fasce orarie potrebbe inficiare la validità dell'analisi di omogeneità delle fasce condotta nel documento di consultazione del 3 luglio.

Semplicità e preferenza relativa al numero di fasce che il nuovo sistema di fasce orarie dovrebbe avere. Un'associazione di clienti con elevato consumo energetico ritiene che un sistema di quattro fasce orarie sia preferibile per le utenze alimentate ad alta o media tensione, per le quali comunque, il segnale di prezzo rilevante sarà orario. A parere della stessa associazione, un sistema a 3 fasce sembra essere, invece, preferibile per le utenze connesse in bassa tensione. Le associazioni dei clienti di piccole e medie dimensioni giudicano molto positivamente il tentativo di semplificazione del sistema di fasce, pur non considerando essenziale la riduzione del numero di fasce. Alcune associazioni dei consumatori ritengono invece preferibile un sistema a due fasce .

Stabilità del sistema di fasce orarie. L'obiettivo di stabilità delle fasce è stato ampiamente condiviso dalle associazioni dei clienti finali.

Opzione preferita tra quelle proposte.

La maggior parte dei clienti finali ha espresso la propria preferenza per l'opzione 2. Tuttavia, alcuni soggetti hanno suggerito di apportare alcune modifiche alla struttura di fasce proposta da tale opzione.

L'opzione preferita da un'associazione di grandi consumatori è, tra quelle proposte nel documento, l'opzione 3 per i clienti connessi in bassa tensione. Un sistema a quattro fasce è invece ritenuto maggiormente idoneo per i clienti connessi in media e alta tensione.

Commenti relativi alle opzioni

Le associazioni di clienti di piccoli e medie dimensioni intervenute nella consultazione si sono dette contrarie all'adozione del sistema di fasce dell'opzione 1 in quanto ritenuto eccessivamente complesso. Tale metodo, infatti, prevede eccessive variazioni da una settimana all'altra e da un giorno all'altro. Le fasce attuali, a parere dello stesso soggetto, sarebbero affette da simili svantaggi.

L'opzione 3 è stata, in generale, apprezzata per la sua semplicità. Tuttavia, a parere della maggior parte delle associazioni, essa non sembra essere superiore all'opzione 2.

Proposta di opzioni ulteriori

Alcune associazioni hanno suggerito sistemi di fasce alternativi a quelli proposti. In generale, le opzioni suggerite rappresentano versioni alternative dell'opzione 2 sottoposta a consultazione. Le ulteriori opzioni suggerite sono brevemente illustrate in quanto segue.

Le associazioni dei consumatori hanno sottolineato il contributo che anche che i clienti domestici e i clienti di piccola dimensione possono dare ad un uso più efficiente dell'energia elettrica. In quest'ottica, tali associazioni hanno suggerito di modificare l'opzione 2 sottoposta a consultazione al fine di far iniziare la fascia 2 dalle ore 19 anziché dalle ore 20. A parere di tali soggetti, infatti, questa modifica incentiverebbe i piccoli consumatori e in particolare i clienti domestici a spostare i propri consumi dalle ore di picco del carico nelle ore serali, tipicamente caratterizzate da un carico inferiore e da costi dell'energia elettrica all'ingrosso inferiori.

Un'associazione di clienti di piccole e medie dimensioni ha suggerito di apportare all'opzione 2 le seguenti modifiche:

considerare le ore successive alle 21 della sera come appartenenti alla fascia 3;

considerare le ore tra le 12 e le 14 come appartenenti alla fascia 2 o alla fascia 3;

classificare almeno 3/4 delle ore del sabato e tutte le ore della domenica nella fascia 3;

classificare tutte le ore della domenica come appartenenti alla fascia 3;

valutare la convenienza a differenziare le fasce anche considerando le stagioni, pur mantenendo l'impostazione metodologica dell'opzione 2.

Ulteriori commenti

Alcune associazioni di clienti di piccole e medie dimensioni hanno sottolineato come questi clienti abbiano, in generale, pochissimi gradi di flessibilità nel variare il proprio profilo di prelievo, in gran parte determinato da esigenze produttive e/o commerciali. A parere di tali associazioni, quindi, un segnale di prezzo più corretto ed efficace non potrebbe comunque contribuire a modificare il profilo di prelievo di tale categoria di clienti.

8. DESCRIZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA.

DESCRIZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA.

La tabella 10 descrive l'opzione preferita. Il sistema di fasce scelto è basato sull'opzione 2 sottoposta a consultazione, rispetto alla quale si differenzia, tuttavia, in tre aspetti:

distingue il sabato dalla domenica in quanto considera tutte le ore della domenica appartenenti alla fascia 3;

l'ora tra le 7 e le 8 dei giorni feriali e del sabato è considerata come appartenente alla fascia 2 anziché alla fascia 3;

l'ora tra le 19 e le 20 dei giorni feriali è considerata come appartenente alla fascia 2 anziché alla fascia 1.

Tabella 10: fasce orarie con decorrenza 1 gennaio 2007

ore	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
lun	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
mar	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
mer	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
gio	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
ven	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
SAB	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
DOM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

con

F1: ore di punta (peak)
Nei giorni dal lunedì al venerdì:
dalle ore 8.00 alle ore 19.00

F2: ore intermedie (mid-level)
Nei giorni dal lunedì al venerdì:
dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00
Nei giorni di sabato:
dalle ore 7.00 alle ore 23.00

F3: ore fuori punta (off-peak)
Nei giorni dal lunedì al venerdì:
dalle ore 23.00 alle ore 7.00
Nei giorni di domenica e festivi *:
tutte le ore della giornata

* *Si considerano festivi: 1 gennaio; 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre.*

Motivazioni della scelta

La valutazione delle opzioni sottoposte a consultazione rispetto alla loro idoneità a soddisfare gli obiettivi specifici dell'intervento regolatorio in oggetto, ha messo in evidenza come, nel complesso, l'opzione 2 proposta fosse, tra le opzioni sottoposte a consultazione, quella maggiormente adeguata ad individuare un sistema di fasce dalla struttura semplice, sufficientemente stabile e che raggruppasse, all'interno di ciascuna fascia, ore omogenee in termini di valore atteso dell'energia elettrica.

L'analisi di confronto e valutazione delle opzioni presentata dall'Autorità nel documento per la consultazione del 3 luglio è stata sostanzialmente condivisa dalla maggior parte degli operatori e dalle associazioni rappresentanti i clienti finali. L'opzione 2 è stata, infatti, l'opzione, tra quelle sottoposte a consultazione, che ha ottenuto i maggiori riscontri. Tuttavia, nell'ambito della consultazione, alcuni soggetti hanno suggerito alcune varianti all'opzione 2 proposta.

L'Autorità ha analizzato le varianti all'opzione 2 suggerite dagli operatori, valutandone i relativi costi e benefici in termini di contributo ad incrementare la correttezza e/o l'efficacia del segnale di prezzo.

Tale valutazione ha portato ad escludere i seguenti suggerimenti:

l'introduzione di una quarta fascia in quanto la maggior parte degli operatori e delle associazioni rappresentanti i clienti finali ha mostrato di preferire un sistema di fasce ridotto rispetto all'attuale sistema;

la riduzione a un sistema di due fasce in quanto questa riduzione avrebbe portato ad un peggioramento con riferimento all'obiettivo specifico di omogeneità;

l'inserimento di due o tre ore in fascia 2 a metà giornata in quanto questo avrebbe portato ad un peggioramento con riferimento all'obiettivo specifico di omogeneità;

l'incremento del numero di ore serali appartenenti alla fascia 3 in quanto questo avrebbe portato ad un peggioramento con riferimento all'obiettivo specifico di omogeneità;

la differenziazione delle fasce sulla base delle stagioni in quanto la maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione ha apprezzato il fatto che l'opzione 2 proponesse la stessa articolazione di fasce per ogni settimana dell'anno.

L'Autorità ha, invece, ritenuto di accettare le seguenti variazioni all'opzione 2 proposta:

distinguere il sabato dalla domenica e classificare tutte le ore della domenica come appartenenti alla fascia 3;

considerare l'ora tra le 7 e le 8 dei giorni feriali e del sabato come appartenente alla fascia 2 anziché alla fascia 3;

considerare l'ora tra le 19 e le 20 dei giorni feriali come appartenente alla fascia 2 anziché alla fascia 1.

Tali modifiche individuano un sistema di fasce che rispetto, all'opzione 2 proposta, sostanzialmente non comporta un peggioramento in termini di omogeneità delle fasce. Inoltre, l'opzione preferita accoglie le varianti maggiormente condivise dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione.

Milano, 3 agosto 2006

Il direttore della direzione energia elettrica: BORTONI

APPENDICE I

L'analisi dei cluster è il processo di raggruppamento di un insieme di oggetti fisici o astratti in classi di oggetti simili. Un cluster C_i è una collezione di oggetti simili tra loro che sono dissimili dagli oggetti contenuti negli altri cluster.

Al fine di ripartire in cluster un insieme di oggetti è necessario definire misura di distanza funzionale a stabilire una misura di similarità tra gli oggetti. L'ipotesi implicita, infatti, è che oggetti più vicini siano simili. Lo scopo della metodologia di clustering è, quindi, trovare cluster tali che le distanze all'interno dei cluster siano minime, mentre le distanze tra i cluster siano massime.

La distanza d(A;B) utilizzata per misurare il grado di similarità o dissimilarità tra due oggetti A e B deve godere delle seguenti proprietà:

a) non negatività: $d(A,B)\geq 0$;

b) identità: $d(A;A)=0$

c) simmetria: $d(A;B)=d(B;A)$.

La funzione di distanza più comunemente utilizzata per oggetti numerici è la distanza euclidea. In generale, dati due vettori riga p-dimensionali $x_i = (x_{i,1}, x_{i,2}, x_{i,3},\ldots x_{i,p})$ e $x_j = (x_{j,1}, x_{j,2}, x_{j,3},\ldots x_{j,p})$, la distanza euclidea tra di essi è calcolata come:

$$d(x_i; x_j) = \sqrt{\sum_{k=1}^{p} (x_{i,k} - x_{j,k})^2}$$

Una volta definita la distanza, la metodologia di clustering richiede la definizione di una procedura di raggruppamento, ovvero di una procedura che consenta di assegnare ogni oggetto ad uno ed un solo cluster. Le tecniche di raggruppamento si possono dividere in due categorie:

a) algoritmi gerarchici: ogni gruppo fa parte di una classe più ampia, la quale è contenuta a sua volta in una classe di ampiezza superiore e così via fino al gruppo che contiene tutte le unità;

b) algoritmi non gerarchici (analisi diretta): tecniche che generano gruppi non organizzabili gerarchicamente.

Per l'analisi delle fasce sono stati utilizzati algoritmi non gerarchici. Tali tecniche richiedono di fissare a priori:

a) il numero dei cluster che si vogliono ottenere; e

b) dei centri provvisori definiti come valori che minimizzano la somma delle distanze dal centro stesso di tutti i punti appartenenti al cluster.

L'algoritmo di clusterizzazione, in seguito, tramite una procedura iterativa ricalcola i centri ed associa gli elementi ai singoli cluster in modo da minimizzare la varianza

interna dei gruppi individuati e, al contempo, massimizzare la distanza tra i diversi gruppi.

Gli algoritmi di clustering non gerarchici richiedono di decidere ex ante il numero di gruppi. Per definire il numero di cluster ottimale è opportuno procedere a raggruppamenti caratterizzati da una diversa numerosità dei gruppi per poterli poi confrontare attraverso indici sintetici che consentano di valutare la qualità del clustering.

L'indicatore statistico più comunemente utilizzato per la valutazione ed il confronto del clustering è la pseudo F-statistics di Calinski e Harabasz[14], che rapporta una misura della variabilità tra i cluster, ovvero del livello di eterogeneità tra un gruppo e l'altro (separazione esterna), ad una misura della variabilità entro i cluster, ovvero il livello di omogeneità all'interno dei gruppi (coesione interna).

$$Pseudo-F-statistics = \frac{\dfrac{\sum_{i=1}^{N}\left(x_i-\bar{x}\right)^2-\sum_{j=1}^{G}\sum_{i\in C_j}\left(x_i-\bar{x}_j\right)^2}{G-1}}{\dfrac{\sum_{j=1}^{G}\sum_{i\in C_j}\left(x_i-\bar{x}_j\right)^2}{N-G}}$$

DOVE:

$i=1...N$ indica il numero di osservazioni del campione

$j=1...G$ indica il numero di osservazioni appartenenti al cluster C_j

$\bar{x}$ è la media dei valori appartenenti all'intero campione

$\bar{x}_j$ è la media dei valori appartenenti al cluster C_j

Valori più elevati della pseudo F-statistics indicano una maggiore separazione tra i gruppi.

[14] Calinski T., Harabasz J.: "A dendrite method for cluster analysis" Communications in Statistics, 3(1), (1974)

APPENDICE II

Il modello econometrico utilizzato per la stima della relazione tra prezzo e fabbisogno è costituito da un sistema di 24 equazioni interdipendenti, una per ciascuna ora del giorno.

Il prezzo del giorno g nell'ora h dipende dal fabbisogno nella stessa ora dello stesso giorno, dal fabbisogno nella stessa ora in n giorni precedenti, e da una componente autoregressiva del prezzo. La componente autoregressiva riflette la persistenza dei prezzi su valori simili a quelli della stessa ora di qualche giorno precedente e su valori simili a quelli delle ore immediatamente precedenti dello stesso giorno. Sono tipicamente significativi i prezzi relativi non solo alla stessa ora del giorno precedente, ma anche dei giorni nella settimana precedente.

Le singole equazioni risultanti sono quindi del tipo:

$$p_{g,h} = \alpha + \beta_{1,g,h} * f_{g,h} + \beta_{2,g,h} * f_{g-1,h} + \dots \beta_{n,g,h} * f_{g-n,h} + \gamma_{1,g,h} * p_{g-1,h} + \dots \gamma_{i,g,h} * p_{g-i,h} + \lambda_{1,g,h} * p_{g,h-1} + \dots \lambda_{m,g,h} * p_{g,h-m} +$$

dove:

$p_{g,h}$ è il prezzo del giorno g e nell'ora h;

$f_{g,h}$ è il fabbisogno del giorno g e nell'ora h.

Le equazioni del modello sono ulteriormente complicate da effetti non lineari nella risposta dei prezzi al fabbisogno nelle ore ad alto carico. Tali effetti sono considerati nella specificazione delle equazioni di stima.

È stato osservato che il campione dei prezzi del mercato MGP del 2005 può essere diviso in tre sotto-periodi in relazione alla diversa risposta del prezzo al fabbisogno, si ritiene a causa della crescita delle quotazioni dei combustibili. Dal momento che l'obiettivo dell'analisi è spiegare il passato, l'effetto della variazione dei combustibili può essere catturato inserendo tre variabili dummy. Il modello tiene anche conto dell'effetto delle manutenzioni attraverso una variabile dummy per il mese di agosto.

Le variabili incluse nel modello spiegano gran parte della variabilità dei prezzi (il 92% intermini di R-square). Inoltre, la media degli scostamenti percentuali dei valori orari stimati rispetto a quelli effettivi, presi in valore assoluto, è pari al 9%.

Ai fini di individuare la corretta specificazione del modello è stata testata la significatività statistica di altre variabili esplicative quali la stima dell'import orario, la stima della produzione idroelettrica e le variazioni di capacità produttiva. Nessuna di queste variabili è risultata essere significativa.

06A08263

DELIBERAZIONE 4 agosto 2006.

Approvazione di riduzione dei corrispettivi di stoccaggio per l'offerta di capacità interrompibile, relativi all'anno termico 2006-2007. (Deliberazione n. 191/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 agosto 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/2005 (di seguito: deliberazione n. 119/05);

la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);

la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2006, n. 56/06 (di seguito: deliberazione n. 56/06);

Considerato che:

con deliberazione n. 56/06 l'Autorità ha approvato i corrispettivi di impresa, di cui all'art. 8, comma 8.9 della deliberazione dell'Autorità n. 50/06, presentati dalle imprese di stoccaggio per l'anno termico 2006-2007;

con deliberazione n. 56/06 l'Autorità ha determinato i corrispettivi unitari per l'attività di stoccaggio per l'anno termico 2006-2007, ai sensi degli articoli 6 e 8 della deliberazione n. 50/06;

l'art. 7, comma 7.2, della deliberazione n. 50/06 prevede che le imprese di stoccaggio possano offrire capacità di stoccaggio interrompibile applicando ai corrispettivi di cui all'art. 6, comma 6.1 una riduzione sottoposta all'approvazione dell'Autorità;

l'art. 10 della deliberazione n. 119/05 stabilisce le modalità di conferimento della capacità di stoccaggio interrompibile;

Considerato che:

la società Edison Stoccaggio S.p.a., con lettera del 19 giugno 2006 (prot. Autorità n. 14680 del 20 giugno 2006) ha presentato, per l'anno termico 2006-2007, una proposta di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione f_{PI} e di erogazione f_{PE} per l'offerta su base mensile di capacità di stoccaggio interrompibile di cui all'art. 7, comma 7.2, della deliberazione n. 50/06, per i servizi di stoccaggio di modulazione e di bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema; e che la società Edison Stoccaggio S.p.a. ha altresì proposto che tale riduzione si applichi ai corrispettivi unitari di capacità riproporzionati in base alla durata del conferimento di capacità, in conformità con quanto disposto dall'art. 6, comma 6.5 della medesima deliberazione;

la proposta di cui al precedente alinea presentata dalla società Edison Stoccaggio S.p.a. per il servizio di stoccaggio di modulazione risulta coerente con i criteri stabiliti dalla deliberazione dell'Autorità n. 50/06; e che la verifica della proposta della medesima società per il servizio di bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema richiede ulteriori approfondimenti;

Ritenuto che:

sia necessario procedere all'approvazione della sopra richiamata proposta limitatamente all'offerta di capacità interrompibile per il servizio di stoccaggio di modulazione;

Delibera:

1. Di approvare la proposta di riduzione dei corrispettivi unitari di iniezione f_{PI} e di erogazione f_{PE} per l'offerta su base mensile di capacità di stoccaggio interrompibile di cui all'art. 7, comma 7.2, della deliberazione dell'Autorità n. 50/06, presentata dalla società Edison Stoccaggio S.p.a. per l'anno termico 2006-2007 per il servizio di stoccaggio di modulazione, come riportata nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.

2. Di notificare alla società Edison Stoccaggio S.p.a., con sede legale in Foro Buonaparte n. 31 - 20121 Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Milano, 4 agosto 2006

Il presidente: ORTIS

TABELLA 1

RIDUZIONE PERCENTUALE DEI CORRISPETTIVI UNITARI f_{PI} E f_{PE} PER LA CAPACITÀ INTERROMPIBILE PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI MODULAZIONE DI EDISON STOCCAGGIO S.P.A. (ANNO TERMICO 2006-2007).

	Durata del conferimento mensile
% riduzione di f_{PI}	70%
% riduzione di f_{PE}	70%

06A08266

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

PROVVEDIMENTO 17 agosto 2006.

Regolamento di attuazione, ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ufficio italiano dei cambi.

1. *Fonti normative.*

Il presente provvedimento è emanato ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevedono, rispettivamente, l'obbligo di determinare per ciascun procedimento il termine entro il quale deve essere concluso e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. *Ambito di applicazione.*

Il presente provvedimento si applica ai procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte e promossi d'ufficio nonché alle fasi procedimentali di competenza dell'Ufficio italiano dei cambi (di seguito: Ufficio) come individuati nella tabella allegata.

La tabella, che forma parte integrante del presente provvedimento, si articola in due sezioni:

I. Procedimenti ad iniziativa di parte;

II. Procedimenti d'ufficio.

La tabella indica per ciascun procedimento e fase procedimentale il termine entro il quale deve essere concluso, l'unità organizzativa responsabile e la fonte normativa di riferimento.

Per i procedimenti per i quali il termine non sia stabilito da fonte legislativa o regolamentare vale il termine di centoventi giorni.

Per i procedimenti di riesame di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini indicati per il procedimento principale o il diverso termine previsto da fonte legislativa o regolamentare.

3. *Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte.*

Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricezione dell'istanza o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato.

Le domande di iscrizione e di cancellazione in albi ed elenchi devono essere redatte nelle forme e nei modi determinati dall'Ufficio ai sensi della vigente normativa e devono essere corredate della documentazione eventualmente richiesta.

Qualora si rendesse necessario acquisire ulteriori informazioni o documenti, l'Ufficio, entro il termine previsto per l'adozione del provvedimento finale, ne dà formale comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di sessanta giorni per provvedere all'integrazione. In tali casi il termine di conclusione del procedimento è sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa ovvero dalla scadenza del termine assegnato.

Qualora nel corso del procedimento l'interessato trasmetta d'iniziativa all'Ufficio nuovi documenti o informazioni tali da modificare elementi essenziali dell'istanza, la presentazione di documenti ed informazioni equivale ad una nuova istanza ed il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data della loro ricezione.

4. *Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio.*

Per i procedimenti d'ufficio di cui alla sezione II della tabella il termine iniziale decorre dalla data di notifica della contestazione degli addebiti ovvero dalla data di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei soggetti interessati.

Ove sussistano esigenze di natura istruttoria, i termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti d'ufficio di cui alla sezione II della tabella, numeri da 18 a 21 ed il n. 30 possono essere sospesi fino ad un massimo di 90 giorni; il termine del procedimento di cui al n. 29 può essere sospeso fino ad un massimo di centoventi giorni.

5. *Decorrenza del termine per le fasi procedimentali.*

Per le fasi procedimentali avviate dall'Ufficio su richiesta di altre autorità, il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dall'autorità che procede.

Per le fasi procedimentali avviate d'ufficio, il termine decorre dal primo atto d'impulso dell'Ufficio.

6. *Comunicazione di avvio del procedimento.*

Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l'Ufficio comunica l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.

La comunicazione di avvio del procedimento indica l'oggetto del procedimento promosso, l'unità organizzativa e la persona responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento del procedimento, nonché la struttura alla quale indirizzare la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del capo V della legge n. 241/1990 e relative disposizioni di attuazione emanate dall'Ufficio.

Nella comunicazione devono essere indicati, inoltre, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione. Per i procedimenti d'iniziativa di parte deve essere indicata la data di presentazione della relativa istanza.

Qualora la comunicazione dell'avvio del procedimento risulti particolarmente gravosa o non sia possibile per il numero dei destinatari, essa è pubblicata sul sito Internet dell'Ufficio, indicando le ragioni che giustificano la deroga.

Nei procedimenti d'ufficio di cui alla sezione II della tabella la comunicazione di avvio del procedimento coincide con la contestazione degli addebiti, ove prevista.

L'atto di contestazione dell'Ufficio, oltre a quanto sopra specificato, contiene tra l'altro:

il riferimento al procedimento di accertamento o alla documentazione sulla base dei quali sia emersa l'irregolarità;

la descrizione dell'irregolarità;

l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;

il termine entro il quale far pervenire all'Ufficio eventuali deduzioni;

la facoltà, ove prevista per legge, di pagare in misura ridotta entro un dato termine e le relative modalità.

7. *Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento del procedimento.*

In relazione all'articolazione organizzativa dell'Ufficio, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento concernente i procedimenti di cui al presente provvedimento è quella indicata nella tabella stessa.

Il responsabile del procedimento è il titolare dell'unità organizzativa competente individuata nella tabella ed esercita i compiti di cui all'art. 6 della legge n. 241/1990 ed al presente provvedimento.

In tutti i casi di interruzione o sospensione dei termini il responsabile del procedimento comunica agli interessati la data dell'interruzione ovvero l'inizio e il termine della sospensione.

8. *Comunicazione dei motivi ostativi nei procedimenti ad iniziativa di parte.*

Prima della formale adozione di un provvedimento negativo l'Ufficio comunica tempestivamente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni. I termini per la conclusione del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine sopra indicato. Qualora l'istanza non sia accolta, la motivazione finale del provvedimento deve indicare le ragioni per le quali non sono state accolte le osservazioni eventualmente formulate dalla parte.

9. *Termine finale del procedimento.*

I termini per la conclusione dei procedimenti indicati nella tabella si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale o dell'atto conclusivo della fase procedimentale di competenza dell'Ufficio. L'Ufficio comunica agli interessati i provvedimenti adottati.

I provvedimenti dell'Ufficio aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci e vengono comunicati ai destinatari con le modalità sopra indicate.

Per i procedimenti ad istanza di parte di cui alla sezione I della tabella, dal n. 1 a n. 15, nel caso in cui l'Ufficio non adotti il provvedimento espresso entro i termini previsti nella tabella, l'istanza si intende accolta ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990.

10. *Entrata in vigore.*

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano ai procedimenti avviati dopo la sua entrata in vigore.

Roma, 17 agosto 2006

Il presidente: DRAGHI

ALLEGATO

TABELLA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DELLE FASI PROCEDIMENTALI

SEZIONE I - PROCEDIMENTI AD INIZIATIVA DI PARTE

	Procedimento	Unità organizzativa responsabile	Termine di conclusione	Riferimenti normativi
1	**Iscrizione nell'elenco generale**	Divisione Intermediari finanziari ed altri operatori (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	60 giorni	Art.106 T.U.B.; Decreto del Ministro del Tesoro 6 luglio 1994, art.4; Decreto del Ministero del Tesoro 28 luglio 1994; Decreto del Ministero del Tesoro 2 aprile 1999
2	**Iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti non operanti nei confronti del pubblico**	Divisione Intermediari finanziari ed altri operatori (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	60 giorni	Art.113 T.U.B; Artt.1 e 2, Decreto del Ministro del Tesoro 6 luglio 1994
3	**Iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco generale dei consorzi di garanzia collettiva fidi**	Divisione Intermediari finanziari ed altri operatori (Servizio Intermediari finanziari *ed altri operatori)*	60 giorni	Art.155, comma 4, T.U.B.; Art.4, Decreto del Ministro del Tesoro 6 luglio 1994
4	**Iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco generale dei cambiavalute**	Divisione Intermediari finanziari ed altri operatori (Servizio Intermediari finanziari **ed altri operatori)**	60 giorni	Art.155, comma 5, T.U.B.; Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 luglio 2001 n.372; Provv. UIC 21 dicembre 2001, parte II
5	**Iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria**	Divisione Intermediari finanziari ed altri operatori (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	60 giorni	Art.3, D.lgs. 25 settembre 1999, n.374; Artt.3 e 4, Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485; Provv. UIC 11 luglio 2002, parte II
6	**Iscrizione all'albo dei mediatori creditizi**	Divisione Intermediari finanziari ed altri operatori (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	60 giorni	Art.16, Legge 7 marzo 1996, n.108; Art.5, DPR 28 luglio 2000, n. 287; Provv. UIC 29 aprile 2005, parte II
7	**Registrazione della comunicazione per l'esercizio in via professionale del commercio di oro**	Divisione Intermediari finanziari ed altri operatori (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	60 giorni	Art.1, comma 3, Legge 17 gennaio 2000, n.7; Provv. UIC 14 luglio 2000, art.5

segue Sezione I - procedimenti ad iniziativa di parte

	Procedimento	Unità organizzativa responsabile	Termine di conclusione	Riferimenti normativi
8	**Cancellazione dall'elenco generale**	Divisione Controlli (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	120 giorni	Circolare UIC 4 settembre 1996, § 1
9	**Cancellazione dall'apposita sezione prevista dall'articolo 113 T.U.B.**	Divisione Controlli (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	120 giorni	Circolare UIC 4 settembre 1996, § 1
10	**Cancellazione dall'apposita sezione prevista dall'articolo 155, comma 4, T.U.B.**	Divisione Controlli (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	120 giorni	Circolare UIC 4 settembre 1996, § 1
11	**Cancellazione dall'apposita sezione prevista dall'articolo 155, comma 5, T.U.B.**	Divisione Controlli (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	120 giorni	Provv. UIC 21 dicembre 2001, parte IV, § 1.1
12	**Cancellazione dall'apposita sezione prevista dall'articolo 155, comma 6, T.U.B.**	Divisione Controlli (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	120 giorni	Circolare UIC 4 settembre 1996, § 1
13	**Cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria**	Divisione Controlli (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	120 giorni	Art.6, comma 2, Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n.485; Provv. UIC 11 luglio 2002, parte IV, § 1.1
14	**Cancellazione dall'albo dei mediatori creditizi**	Divisione Controlli (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	120 giorni	Art.6, comma 2, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287; Provv. UIC 29 aprile 2005, parte V, § 1.1
15	**Rilascio della certificazione di idoneità alla «buona consegna» dell'oro grezzo**	Ufficio Segreteria, normativa e contenzioso (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	60 giorni [1]	Art. 1, comma 9, Legge 17 gennaio 2000, n.7; Provv. UIC 23 giugno 2003

[1] Il termine decorre dalla data di ricezione della attestazione concernente l'esito degli accertamenti effettuati dall'Istituto accertatore sul possesso dei requisiti e delle capacità tecniche e merceologiche.

segue Sezione I - procedimenti ad iniziativa di parte

	Fase procedimentale	Unità organizzativa responsabile	Termine di conclusione	Riferimenti normativi
16	**Parere al Ministero dell'economia e delle finanze sulle richieste di abilitazione ex art. 4 D. lgs. n. 56/2004**	Divisione Intermediari finanziari ed altri operatori (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	30 giorni	Decreto del Ministro del Tesoro 26 giugno 1992

SEZIONE II - PROCEDIMENTI D'UFFICIO
A CANCELLAZIONI E SOSPENSIONI

	Procedimento	Unità organizzativa responsabile	Termine di conclusione	Riferimenti normativi
17	**Cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria ex articolo 6, comma 2, D.M. n. 485/2001**	Divisione Controlli (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	120 giorni	Art.6, comma 2, Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485; Provv. UIC 11 luglio 2002, parte IV, § 1.4

	Fase procedimentale	Unità organizzativa responsabile	Termine di conclusione	Riferimenti normativi
18	**Proposta al Ministro dell'economia e delle finanze di cancellazione dall'elenco generale ex art. 111 del TUB di intermediari finanziari**	Divisione Controlli (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	150 giorni	Art 111 T.U.B.
19	**Proposta al Ministro dell'economia e delle finanze di cancellazione ex art. 111 TUB dei cambiavalute iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale ex art.155, comma 5, T.U.B.**	Divisione Controlli (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	150 giorni	Art.111 T.U.B.; Provv. UIC 21 dicembre 2001, parte IV, § 1.2

segue Sezione II - procedimenti d'ufficio - A - cancellazioni e sospensioni

	Fase procedimentale	Unità organizzativa responsabile	Termine di conclusione	Riferimenti normativi
20	**Proposta al Ministro dell'economia e delle finanze di cancellazione dei mediatori creditizi**	Divisione Controlli (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	150 giorni	Art.16, Legge 7 marzo 1996, n.108; Art.6, comma 1, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287; Provv. UIC 29 aprile 2005, parte V, § 1.2
21	**Proposta al Ministro dell'economia e delle finanze di cancellazione degli agenti in attività finanziaria**	Divisione Controlli (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	150 giorni	Art.3, comma 8, D.lgs. 25 settembre 1999, n.374; Art.6, comma 1, Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485; Provv. UIC 11 luglio 2002, parte IV, § 1.2
22	**Proposta al Ministro dell'economia e delle finanze di sospensione cautelare dei mediatori creditizi in pendenza di procedimenti giudiziali che possono preludere alla perdita dei requisiti di onorabilità**	Divisione Controlli (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	120 giorni	Art.6, comma 5, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287; Provv. UIC 29 aprile 2005, parte V, § 2
23	**Proposta al Ministro dell'economia e delle finanze di sospensione cautelare degli agenti in attività finanziaria, in pendenza di procedimenti giudiziali che possono preludere alla perdita dei requisiti di onorabilità**	Divisione Controlli (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	120 giorni	Art.3, comma 8, D.lgs. 25 settembre 1999, n.374; Art.6, comma 4, Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485; Provv. UIC 11 luglio 2002, parte IV, § 1.3

segue ***Sezione II - procedimenti d'ufficio - A - cancellazioni e sospensioni***

	Fase procedimentale	Unità organizzativa responsabile	Termine di conclusione	Riferimenti normativi
24	**Proposta al Ministro dell'economia e delle finanze di sospensione dell'attività degli intermediari finanziari per ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità**	Divisione Controlli (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	90 giorni	Art.128, comma 5, T.U.B.
25	**Proposta al Ministro dell'economia e delle finanze di sospensione dell'attività dei cambiavalute per ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità**	Divisione Controlli (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	90 giorni	Art.128, comma 5, T.U.B.
26	**Proposta al Ministro dell'economia e delle finanze di sospensione dell'attività dei mediatori creditizi per ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità**	Divisione Controlli (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	90 giorni	Art.128 T.U.B.; Provv. UIC 29 aprile 2005, parte V, § 2
27	**Proposta al Ministro dell'economia e delle finanze di sospensione cautelare dei mediatori creditizi per fatti di particolare gravità ed in caso di rischio di irregolarità nella prosecuzione dell'attività, da adottare nel corso del procedimento di cancellazione per gravi violazioni di legge**	Divisione Controlli (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	60 giorni	Art.6, comma 4, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287; Provv. UIC 29 aprile 2005, parte V, § 1.2
28	**Proposta al Ministro dell'economia e delle finanze di sospensione cautelare degli agenti in attività finanziaria per fatti di particolare gravità ed in caso di rischio di irregolarità nella prosecuzione dell'attività, da adottare nel corso del procedimento di cancellazione per gravi violazioni di legge**	Divisione Controlli (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	60 giorni	Art.3, comma 8, D.lgs. 25 settembre 1999, n.374; Art.6, comma 3, Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485; Provv. UIC 11 luglio 2002, parte IV, § 1.3

segue Sezione II - procedimenti d'ufficio

B. PROCEDIMENTI PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

	Procedimento	Unità organizzativa responsabile	Termine di conclusione	Riferimenti normativi
29	**Procedimento sanzionatorio per le violazioni del Testo Unico Bancario**	Ufficio Segreteria, normativa e contenzioso (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	210 giorni	Artt. 133, 139, 140, 144 e 145 T.U.B.; Legge 24 novembre 1981, n. 689; Provv. UIC del 7.4.2006

	Fase procedimentale	Unità organizzativa responsabile	Termine di conclusione	Riferimenti normativi
30	**Procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento CE n. 2560/2001 in materia di pagamenti transfrontalieri in euro**	Divisione Affari generali e contenzioso (Servizio Antiriciclaggio)	210 giorni	D.lgs. 24 giugno 2004, n. 180; Art. 195 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
31	**Parere al Ministero dell'economia e delle finanze sui verbali di contestazione per omessa segnalazione di operazioni sospette**	Divisione Affari generali e contenzioso (Servizio Antiriciclaggio)	90 giorni	Art.7, D.lgs. 20 febbraio 2004, n.56; Legge 24 novembre 1981, n. 689

C. PROCEDIMENTI PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE REGOLATI DAL D.P.R. 31.3.1988, N. 148

	Fase procedimentale	Unità organizzativa responsabile	Termine di conclusione[2]	Riferimenti normativi
32	**Procedimento sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale**	Divisione Affari generali e contenzioso (Servizio Antiriciclaggio)	180 giorni	Art. 3, D.L. 28 giugno 1990 n. 167 conv. in Legge 28 giugno 1990, n. 227; D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148
33	**Procedimento sanzionatorio per la violazione di disposizioni statistiche**	Divisione Affari generali e contenzioso (Servizio Antiriciclaggio)	180 giorni	Artt. 7 e 11, D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 ; D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148

[2] Il termine dei procedimenti di questa sezione è ridotto a 30 giorni qualora si sia proceduto a sequestro.

segue Sezione II - procedimenti d'ufficio - C – procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie regolati dal D.P.R. n.148/1988

	Fase procedimentale	Unità organizzativa responsabile	Termine di conclusione[2]	Riferimenti normativi
34	**Procedimento sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di embargo**	Divisione Affari generali e contenzioso (Servizio Antiriciclaggio)	180 giorni	Procedimento applicabile per le misure di volta in volta emanate in materia di embargo; D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148
35	**Procedimento sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale nonché per la violazione di regolamenti comunitari adottati al fine di contrastare l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale**	Divisione Affari generali e contenzioso (Servizio Antiriciclaggio)	180 giorni	Art. 2, D.L. 12 ottobre 2001, n. 369, conv. in Legge 14 dicembre 2001, n. 431 e regolamenti comunitari; D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148
36	**Procedimento sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di disciplina del mercato dell'oro**	Divisione Affari generali e contenzioso (Servizio Antiriciclaggio)	180 giorni	Art. 4, Legge 17 gennaio 2000, n. 7; D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148
37	**Procedimento sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di monetazione metallica**	Divisione Affari generali e contenzioso (Servizio Antiriciclaggio)	180 giorni	Art. 52-bis, D.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ; D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148
38	**Estinzione dell'illecito e svincolo delle somme sequestrate a seguito di oblazione ai sensi dell'art. 30, D.P.R. n. 148/1988**	Divisione Affari generali e contenzioso (Servizio Antiriciclaggio)	90 giorni	Art. 30, D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148

D. ALTRI PROCEDIMENTI D'UFFICIO

	Procedimento	Unità organizzativa responsabile	Termine di conclusione	Riferimenti normativi
39	**Revoca della certificazione di idoneità alla buona consegna di oro grezzo**	Ufficio Segreteria, normativa e contenzioso (Servizio Intermediari finanziari ed altri operatori)	60 giorni	Art. 1, comma 9, Legge 17 gennaio 2000, n. 7; Provv. UIC 23 giugno 2003

06A07908

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-211) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.